

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è stata stipulata una convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Associazione bancaria italiana relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei dodici Patti territoriali di cui alla delibera Cipe del 9 luglio 1998;

risulterebbe che sono in corso, presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, attività lavorative esplicite da personale del mondo bancario per l'istruttoria di pratiche di finanziamento curate da banche in materia di Patti territoriali —:

se quanto esposto risponda al vero;

a che titolo vengano esplicate dette attività professionali, in sostituzione di collaborazioni di competenza di personale ministeriale;

a quanto ammonti il costo di tali attività professionali esterne allo Stato;

se non si configurino situazioni di conflitto di interesse tra soggetti erogatori e soggetti beneficiari degli interventi;

quali impedimenti si frappongano al concretizzarsi degli strumenti di contrattazione programmata, quali mezzi di promozione dello sviluppo e all'effettivo svolgimento del ruolo istituzionale del Dipar-

timento per le politiche di sviluppo e di coesione. (4-24610)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la convenzione stipulata tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e l'Associazione Bancaria Italiana che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività istruttorie di alcuni patti territoriali.*

Al riguardo, si fa presente che la convenzione tra questa Amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana del 4 novembre 1998 era stata stipulata per completare in tempi rapidi l'istruttoria di dodici patti territoriali approvati dal CIPE con proprie delibere del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997 secondo le procedure allora vigenti.

La convenzione trovava il suo fondamento nella delibera CIPE n. 65 del 9 luglio 1998, la quale stabiliva l'applicabilità ai predetti dodici patti di vecchia generazione, per le parti compatibili, delle nuove procedure fissate con delibera del 21 marzo 1997 ed in particolare l'esecuzione dell'istruttoria sui progetti d'investimento da parte di soggetti convenzionati con il Ministero del Tesoro e l'erogazione delle quote di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Si soggiunge che il citato gruppo di lavoro ha concluso i suoi lavori nel maggio 1999 e si è dovuto avvalere del supporto tecnico-amministrativo del personale del Ministero, in quanto la documentazione relativa ai predetti dodici patti era stata già acquisita dagli uffici del Ministero ed in parte già esaminata ai sensi della precedente normativa.

Il consuntivo dell'attività svolta dal gruppo di lavoro ha consentito di esaminare tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali e, in alcuni casi, di predisporre il decreto provvisorio di concessione degli aiuti.

L'attività prestata dalla task-force non configura conflitto di interesse tra soggetti erogatori e soggetti beneficiari degli interventi in quanto le banche che hanno fatto parte della task-force interbancaria non coincidono con quelle che hanno deliberato eventuali finanziamenti per la copertura dei piani finanziari degli investimenti insiti nei « patti » in questione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

ALOI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989 n. 417 prevede che: « Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-1991, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli od esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi mediante riduzione del corrispondente numero dei posti destinati ai concorsi per soli titoli »;

i vincitori dei concorsi per esami e titoli indetti nel 1990, che di fatto hanno prestato all'epoca le cattedre, attendono ancora a tutt'oggi la legittima restituzione, cioè l'equilibrio dei posti assegnati e non ancora restituiti;

è forte la preoccupazione dei legittimi vincitori e aventi titolo alla restituzione, visto che già nel decreto interministeriale 334 del 28 luglio 1998 — programmazione assunzioni nella scuola — nulla è riferito circa la salvaguardia e la restituzione di

dette cattedre previste dall'articolo 12, probabilmente per mera dimenticanza, inoltre nel disegno di legge 4754 in discussione alla Camera, non è stata prevista alcuna norma di garanzia, inoltre con la prossima emanazione di altro concorso per esami e titoli, le precedenti graduatorie non ancora riequilibrate, non avranno più validità, si manifesterà un paradosso giuridico in palese violazione dell'articolo 3 della costituzione;

infatti da una parte l'articolo 12, comma 3, prevederebbe la legittima restituzione delle cattedre ai vincitori dei concorsi indetti in prima applicazione del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 417 del 1989 (cioè quelli banditi nel 1990) e dall'altra parte, tali graduatorie non saranno più valide con esplosione di fondati ricorsi amministrativi e aggravio di notevoli spese per lo Stato —:

quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare per evitare l'illegittimità e l'ingiustizia a danno dei legittimi vincitori che nonostante hanno « prestato » le cattedre, non riavranno il loro posto meritato per esame, cioè la restituzione, oltre al danno anche la beffa;

se non si ritenga opportuno inserire una forma di salvaguardia nel disegno di legge 4754 per tali posti da restituire ai legittimi vincitori dei posti ancora da restituire così come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1989. (4-20821)

RISPOSTA. — *La questione riguardante i posti di laboratorio di Elettronica e i reparti di lavorazione (classe di concorso 26C) nella provincia di Bari da assegnare a ciascuna delle due procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami, è stato oggetto di attenzione e di esame da parte del Ministero.*

Al fine di stabilire se fosse stato correttamente effettuato il recupero a favore della procedura concorsuale per titoli ed esami dei posti assegnati in prima applicazione della legge 27.12.1989, n. 417, alla procedura concorsuale per soli titoli, è stato, infatti, avviato un approfondito esame, dal

quale è stato rilevato che il Provveditore agli studi aveva attribuito al concorso per soli titoli il 100% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/1990 (pari a 12).

Conseguentemente, ai fini di una integrale restituzione al concorso per esami e titoli doveva essere attribuito l'equivalente numero di posti (12) di quelli assegnati al concorso per soli titoli.

Avendo il Provveditore agli studi restituito al concorso per esami e titoli soli n. 6 posti, corrispondenti al 50% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/1990, il Provveditore medesimo è stato invitato a procedere in modo da coprire la differenza numerica sfavorevole al concorso per esami e titoli per ottenere il riequilibrio numerico delle nomine tra le due diverse graduatorie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

quali siano i motivi per cui, da due anni a questa parte, esattamente dal 1998, non si celebra la « Giornata europea della scuola », costituendo ciò una strana assurda interruzione di una celebrazione che è avvenuta, prima del 1998, per quarantaquattro anni senza soluzione di continuità e col risultato di consentire, attraverso le varie iniziative connesse alla ricorrenza, ai ragazzi di tutte le scuole una presa di coscienza dei valori e dell'importanza della patria comune europea sotto il profilo della cultura e della civiltà europee;

se non ritenga sia veramente assurdo che un Ministro, componente di un Governo che non tralascia occasione di richiamarsi, sia pure in termini formali, all'Europa, possa rendersi responsabile della mancata celebrazione della « giornata europea della scuola », malgrado ricorra quest'anno il 50° della solenne dichiarazione del grande europeista Schuman, che seguì la prima istituzione europea (Ceca);

se non ritenga, alla luce delle suesposte argomentazioni, di dovere ripristinare

la « Giornata europea della scuola », premessa necessaria, se non indispensabile alla formazione dello studente europeo di oggi e del cittadino europeo di domani.

(4-28373)

RISPOSTA. — La Giornata Europea della scuola è una manifestazione nata agli inizi degli anni '50 per far riflettere i giovani sulla nuova realtà Europa che iniziava ad affermarsi sul piano politico, economico e sociale e non più, quindi, esclusivamente come espressione geografica.

Tale manifestazione, che si concretizzava attraverso temi proposti alla scuola, ha vissuto una lunga stagione di oltre 40 anni, proponendo alla scuola stessa una formula che diveniva man mano sempre meno efficace, anche in relazione allo sviluppo della Comunità Europea e successivamente della Unione Europea divenuta una realtà sempre più tangibile sino ad arrivare alla creazione della moneta unica.

In considerazione di quanto sopra, la manifestazione della GES, nata nell'ambito del Consiglio d'Europa e gestita da una struttura privata con sede a Bonn (Europazentrum-Bachstrasse n. 32), ha perso rilevanza, anche a fronte delle molteplici iniziative avviate via via nell'ambito dei programmi comunitari (Fondi strutturali, Socrates, etc.), che danno un senso ben più completo ed ampio alla dimensione europea.

In ogni caso, nell'ambito del nuovo regime di autonomia scolastica, i capi di istituto potranno attivare tutte le iniziative connesse alla vita comunitaria che riteranno più opportune.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le attuali vicissitudini del mondo scolastico registrano anche l'introduzione della « valutazione dei capi d'istituto » (articolo 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro);

tuttavia, questa valutazione non è stata tempestivamente accompagnata da parametri o punti di riferimento utili; i criteri necessari, infatti, sono stati presentati quando i processi posti in essere nella scuola erano già stati avviati;

l'intero procedimento viene attuato con il presunto intento di gratificare i capi d'istituto, attribuendo loro una somma lorda di sei milioni di lire annue, peraltro riguardante solo il 20 per cento della categoria, e considerando la probabile competizione destinata a manifestarsi tra gli interessati e le conseguenti intuibili reazioni;

inoltre, i criteri di valutazione sono mutuati dal sistema privato, dimostrando, quindi, non molta attenzione verso le peculiarità della scuola pubblica, senza escludere perplessità in ordine alle difficoltà di cogliere la reale situazione sulla base degli elementi non sempre sufficienti a difendere compiutamente il contesto socio-culturale in cui la scuola e quindi i dirigenti si trovano ad operare;

nulla si sa riguardo al costo dell'iniziativa per la collettività, essendo noto soltanto che, ad oggi, centocinquantaquattro sono i nuclei di valutazione nominati dai sovrintendenti scolastici (circolare ministeriale 18 del 18 gennaio 2000) —:

quali iniziative il Ministro interrogato voglia assumere, per chiarire i termini reali della questione, dal momento che il settore scolastico è di particolare importanza per la funzione formativa, che viene garantita, grazie all'impegno continuo di validi dirigenti e di tanti altri soggetti operanti nel mondo della scuola. (4-28556)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata si comunica che con circolare del 6 marzo 2000, dopo un incontro con le Organizzazioni Sindacali, il termine di presentazione da parte dei Capi di istituto della documentazione prevista dalle CC.MM. n. 312 del 21.12.1999 e n. 18 del 18.1.2000, è stato prorogato al 2 maggio 2000.*

Con successiva circolare n. 123 del 29.4.2000, è stata comunicata la possibilità per i Capi di istituto di integrare o sostituire la documentazione già eventualmente presentata, ed è stato comunicato il nuovo scadenziario per lo svolgimento delle varie fasi dell'azione di valutazione, prevedendo la conclusione delle operazioni entro il mese di dicembre 2000.

Si ritiene di precisare che le modalità di valutazione adottate per il presente anno scolastico hanno carattere sperimentale e tendono a realizzare un patrimonio di esperienze utili a definire e perfezionare i criteri di valutazione e renderli adeguati alla scuola dell'autonomia. Tale attività, inoltre, si sostanzia in un atto di apprezzamento dell'azione del capo di istituto all'interno dei processi e progetti attivati dalla scuola e privilegia la partecipazione attiva dei soggetti valutati, chiamati ad un'autoanalisi che può costituire per gli stessi utile momento di riflessione sulle azioni poste in essere. Pur se solo successivamente declinate in indicatori, comunque sempre di ampio respiro, le aree di valutazione erano state definite già nel C.C.N.I. sottoscritto in data 31 agosto 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ALTEA. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 riguardante l'Ordinamento Giudiziario e in particolare i requisiti di ammissione al concorso di uditore giudiziario. Tale comma era stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 23/31 marzo 1994, n. 108 (G.U. 6 aprile 1994, n. 15, serie speciale);

la nuova norma prevede che « il Consiglio Superiore della Magistratura non ammette al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno

riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale »;

la norma appare pesantemente discriminatoria perché ci si troverebbe nel classico caso in cui le colpe dei padri ricadono sui figli e ciò anche quando chi si è macchiato di un delitto ha interamente scontato la pena e si è riabilitato reinserendosi nella società civile;

anche la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 appare incostituzionale, contrastando con la citata sentenza della Corte costituzionale e in particolare con i principi degli articoli 3 e 51 della Costituzione perché la norma non riguarda capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma fa invece riferimento a comportamenti imputati ai componenti della famiglia di origine e che, in base ad una arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso —:

quali determinazioni intenda adottare perché possa cessare al più presto questa ingiusta discriminazione. (4-31227)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, l'interrogante rappresenta che l'articolo 124, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nel disciplinare i requisiti di ammissione al concorso per uditore giudiziario, avrebbe reiterato una disposizione già dichiarata illegittima nel 1994 dalla Corte Costituzionale e chiede di conoscere quali determinazioni si intenda adottare per evitare l'ingiusta discriminazione causata dalla predetta norma.*

Si fa presente, al riguardo, che con la recente sentenza n. 391, depositata il 28 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 124, settimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che

non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo grado, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

BALLAMAN, BALOCCHI e MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 settembre 2000 sul giornale *La Repubblica* una giornalista e nota moglie di un candidato premier alle prossime elezioni, rispondendo ad una lettera che si lamentava della diffusa piccola illegalità del sud, durante il periodo estivo, rispondeva testualmente che noi tutti siamo; « entusiasti di poter provare il ristorantino sulla spiaggia, il lettino sugli scogli, la stanza in affitto dei pescatori, il cornetto caldo a mezzanotte. Il prezzo di questi meravigliosi miracoli è una sorta di non legalità diffusa, condivisa, accettata ». « Io penso che questi venti giorni di follia andrebbero in qualche modo depenalizzati, resi legalmente illegali... Se si rispettassero le leggi vigenti, leggi durissime anche negli altri mesi dell'anno... credo che nessuno mai potrebbe servire pasti in spiaggia, affittare barchette a sconosciuti, vendere benzina per il gozzo con la tanica, cedere stanze matrimoniali senza essere albergo, fare le pulizie al volo senza essere una cameriera, mettere i dischi senza denuncia Inps » —:

quali iniziative il Ministro delle finanze intenda adottare al fine di reprimere tale evasione fiscale così diffusa o se invece intenda adottare, nel rispetto dell'unità d'Italia, una deregulation che legalizzi su tutto il territorio nazionale tali comportamenti. (4-31611)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione enunciata gli interroganti, lamentano l'esistenza di uno stato d'illegalità diffusa nell'Italia*

meridionale durante il periodo estivo, comportante una notevole evasione fiscale conseguente alle varie attività economiche del settore turistico non regolarizzate, come descritto in un articolo pubblicato sul giornale « La Repubblica » del 6 settembre 2000 e, quindi, chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare per contrastare tale fenomeno ovvero legalizzare questi comportamenti sull'intero territorio.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che questa Amministrazione è attualmente impegnata a perseguire i vari fenomeni di evasione fiscale con l'adozione di interventi diversificati in relazione alle caratteristiche strutturali e alle dimensioni dei soggetti da sottoporre a controllo.

L'azione di controllo riguarda, pertanto, anche le attività economiche particolarmente diffuse nelle località turistiche che possono generare fenomeni evasivi.

A tal proposito; il Dipartimento delle Entrate ha precisato che per meglio indirizzare ed uniformare l'azione di controllo sono state predisposte apposite guide metodologiche differenziate per attività economiche, tra le quali sono presenti anche attività che assumono una significativa rilevanza nelle località turistiche e nei periodi di vacanza.

In particolare, sono state avviate specifiche indagini su taluni fenomeni particolarmente diffusi e rilevanti ai fini fiscali, quali ad esempio l'utilizzo nei periodi estivi o invernali delle unità immobiliari nelle località turistiche di maggiore prestigio.

Ciò posto, non si ritiene di adottare alcuna iniziativa atta a legalizzare i comportamenti evidenziati nell'interrogazione, comportamenti peraltro diffusi sull'intero territorio nazionale e non solo nella parte meridionale del paese.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BARRAL. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

con la legge n. 448 del 1998, articolo 41, sono state soppresse le tariffe postali agevolate per l'editoria;

il rincaro del servizio, stimato dal 150 al 400 per cento, renderà insopportabili i costi per quella parte del panorama editoriale che non fa capo a grandi gruppi finanziari e che, tuttavia, rappresenta un patrimonio del nostro Paese, sia sotto l'aspetto culturale sia sotto l'aspetto istituzionale;

a tutt'oggi, essendo prevista, in seguito ad una proroga, l'entrata in vigore del nuovo regime tariffario al 1° ottobre, le Poste italiane spa non hanno ancora reso note le tariffe postali per la spedizione dei periodici, impedendo di fatto alle testate di pianificare le proprie campagne di abbonamento —:

se il Ministro delle comunicazioni intenda adoperarsi per far sì che venga decisa una proroga all'entrata in vigore delle nuove tariffe e nel caso questa non fosse ottenibile come intenda adoperarsi per conoscere dalle Poste spa l'ammontare delle nuove tariffe ed eventualmente renderle compatibili con le esigenze dei piccoli editori. (4-30039)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa preliminarmente presente che la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico (ora società per azioni), avvenuta ai sensi del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stata operata nel preciso intento di pervenire, in tempi relativamente brevi, al risanamento economico-finanziario e, quindi, alla effettiva privatizzazione con conseguente collocamento delle azioni in borsa.*

In tale ottica il piano di impresa 1998-2002 predisposto da Poste Italiane s.p.a. prevede, tra l'altro, il graduale riallineamento delle tariffe ai costi con specifico riguardo al campo delle stampe in abbonamento postale.

Si precisa inoltre che con la direttiva 97/67/CE — trasposta in Italia con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 — l'Unione europea ha fornito indicazioni volte a favorire una maggiore apertura al mercato ed alla concorrenza, obiettivo che deve essere

raggiunto anche attraverso il divieto di aiuti di Stato non giustificati ed il riequilibrio economico-finanziario dei diversi gestori del servizio pubblico postale.

È pertanto da considerarsi necessaria ed opportuna l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevedono l'introduzione di contributi diretti per la spedizione postale di libri, giornali e periodici e di pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro per l'editoria minore e, quindi, non più a favore di Poste Italiane.

È noto, in proposito, che non è stato possibile provvedere, entro il 1° aprile 2000, all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con i quali dovevano essere stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, nonché l'entità e le modalità di erogazione del contributo medesimo.

Pertanto, con decreto legge 27 settembre 2000, n. 266 il termine per l'avvio della contribuzione diretta è stato prorogato al 1° gennaio 2001 allo scopo di poter provvedere all'emanazione delle disposizioni attuative del nuovo sistema a contribuzione diretta, nonché di consentire alle imprese editrici interessate di adeguare le proprie strutture contabili ed organizzative.

Dal canto suo, la società Poste, opportunamente interpellata circa il caso in esame, ha fatto presente che, si troverà ad affrontare un duplice problema: quello delle tariffe, da adeguare ai volumi di traffico al fine di fronteggiare i costi, e quello di non ostacolare l'attività delle testate minori, tra l'altro componente di rilievo della clientela postale.

L'azienda, quindi, impegnata in numerosi contratti con i rappresentanti delle testate interessate, ha voluto evidenziare di essere alla costante ricerca di soluzioni equilibrate e rispettose delle varie e contrastanti esigenze in gioco.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BECCHETTI. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nella località di Cerveteri, e precisamente nelle frazioni di Tyrsenia e Valcaneto, esiste una grande quantità di tralicci dell'Enel;

detti tralicci sprigionano onde elettromagnetiche che, secondo gli esperti, possono essere alla base dell'insorgere di patologie tumorali;

negli abitanti è andato maturando un forte senso di preoccupazione, sfociato nella nascita di comitati di protesta —:

quali iniziative intendano assumere per salvaguardare la salute pubblica delle suddette zone e per verificare il reale stato di pericolosità delle strutture dell'Enel. (4-06973)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo

termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei

progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere con-

clusioni in merito alla presenza di un' associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli "obiettivi di qualità" da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente "in itinere", raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto

riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità".

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. - Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati "obiettivi di qualità" mediante l'indicazione di "valori indice", distinti per le basse e le alte frequenze onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrorodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è attualmente all'esame del Parlamento (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816) al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per

garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Si precisa, inoltre, che il Ministero della Sanità, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ha provveduto recentemente a predisporre due schemi di decreti concernenti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettrici e magnetici generati dalle linee elettriche ad alta tensione (frequenza industriale di 50 Hz), ai fini della prevenzione non solo degli effetti acuti (come già stabilito per gli ambienti di vita con il DPCM 23 aprile 1992), ma anche dei possibili rischi a lungo termine conseguenti ad una esposizione prolungata nel tempo.

I suddetti schemi di decreto dovranno essere, peraltro, attuativi del citato disegno di legge n. 4816, che ha esplicitamente previsto, all'articolo 4, quale competenza esclusiva dello Stato, la fissazione dai suddetti valori limite, anche con la previsione di adeguate fasce di rispetto degli elettrodotto nei confronti degli edifici abitativi.

Quanto alla pericolosità delle strutture dell'Enel, la Regione Lazio ha ricordato che la realizzazione dell'elettrodotto Cerveteri-Furbara-Santa Marinella ha costituito l'oggetto degli accertamenti dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, che ha constatato il rispetto dei vincoli fissati dalla normativa attualmente in vigore.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

BECCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la facoltà di architettura dell'università di Roma è da anni costretta in spazi del tutto insufficienti per lo svolgimento di una attività didattica idonea a soddisfare le esigenze degli studenti che quest'anno hanno raggiunto il numero di 10.000 unità;

la congestione nelle aule ha reso necessario un blocco delle lezioni per un

giorno alla settimana ma le particolari necessità didattiche rischiano di determinare una paralisi totale;

nel secondo semestre infatti dovrebbero partire i laboratori che, in considerazione della mancanza di spazi, non possono avviarsi;

alla luce della situazione esistente e di quella che verrà a determinarsi il preside e gli insegnanti hanno deciso il blocco delle lezioni;

i docenti hanno inoltre dichiarato che per tutto il primo semestre saranno costretti a fare lezione in edifici non a norma per quanto riguarda la sicurezza;

il Senato accademico ha già da tempo approvato all'unanimità una proposta che prevedeva l'acquisto di uno stabile in via Flaminia per il quale nel capitolo di bilancio destinato a queste spese ci sono anche i fondi necessari, ma nonostante ciò nessuna iniziativa specifica è stata assunta —;

come intenda intervenire per quanto di propria competenza affinché la facoltà di architettura di Roma possa operare in condizioni di sicurezza e di normalità garantendo agli studenti, che pagano tasse di notevole rilievo, una attività didattica in linea con le tradizioni della facoltà. (4-26538)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo suindicato, si comunica che il Rettore dell'Università "La Sapienza", interpellato sull'interrogazione, ha comunicato che, per ovviare alla grave carenza lamentata dalla Facoltà di Architettura, ha provveduto ad acquisire, con atto di compravendita in data 15-11-99, l'immobile di mc. 23.508 sito in Roma, via Gianturco n. 2.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BERGAMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

dal prossimo anno scolastico 2000/2001 con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 entra in vigore il nuovo sistema di reclutamento del personale docente;

al fine della presentazione di trasferimento, aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie, potevano presentare istanza entro il 22 giugno 2000 coloro i quali erano in possesso del titolo di abilitazione o idoneità per l'inserimento in una delle quattro fasce previste dal nuovo regolamento;

ad oggi non è stato ancora pubblicato un decreto che dovrebbe invece regolamentare le condizioni di tutti coloro i quali erano inclusi nelle graduatorie provinciali dei non abilitati, ai sensi della precedente ordinanza ministeriale, la n. 371 del 29 dicembre 1994 e che non hanno avuto occasione negli anni passati di poter conseguire l'abilitazione o l'idoneità;

i docenti che hanno prestato servizio scolastico negli anni passati si trovano attualmente in una condizione di non regolamentazione che non gli consente di conoscere quale possa essere il loro futuro, soprattutto se dopo anni di sacrifici al di fuori della propria provincia o meglio ancora regione, volessero trasferirsi nella provincia di residenza con l'aggiornamento del punteggio in base al servizio prestato o anche soltanto aggiornare il punteggio —;

se non ritenga il ministro di intervenire in tal senso e permettere, quindi, alle istituzioni scolastiche di avere i tempi necessari alla predisposizione delle istanze da parte di questa fascia di docenti, tenendo conto che la stesura di questa ulteriore graduatoria dei non abilitati dovrebbe essere stilata in tempo utile rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico per permettere di accedere a delle supplenze. (4-30782)

RISPOSTA. — In data 25.5.2000 è stato emanato il Regolamento recante norme

sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, regolamento che rinvia ad apposito Decreto Ministeriale la fissazione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

Tale provvedimento è tuttora in fase di predisposizione: questa Amministrazione, infatti, in presenza del Decreto legge 28.8.2000, n. 240 « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001 », che prevede particolari procedure di conferma e di utilizzazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto per fare fronte alle necessità connesse all'inizio del presente anno scolastico, deve necessariamente procedere a nuove valutazioni dei tempi operativi e dell'organizzazione stessa delle operazioni di presentazione delle domande di supplenza da parte dei candidati non presenti nelle graduatorie permanenti, in relazione al carattere di straordinarietà dell'anno scolastico appena iniziato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il corpo di polizia penitenziaria, malgrado un notevole aumento della popolazione detenuta italiana e la concomitante assunzione del servizio delle traduzioni non ha avuto negli ultimi sei anni alcun effettivo incremento di organico;

nel frattempo sono previste, entro il corrente anno ed i primi sei mesi del 2000, l'apertura con procedura d'urgenza di almeno 10 nuove strutture penitenziarie (tra cui l'istituto di Milano-Bollate che comporterà l'impiego di 700 unità di polizia penitenziaria) che complessivamente richiederebbero l'impiego sul territorio nazionale di almeno 3000 unità del Corpo in più;

particolarmente grave, inoltre, in termini di organico risulta essere rispetto alla tipologia della popolazione detenuta ed alla vivibilità lavorativa delle infrastrutture

penitenziarie, la situazione della regione Puglia in cui soprattutto il nuovo istituto di Lecce denota gravi ed irrisolte carenze;

presso il predetto istituto penitenziario, infatti, si è avuto in meno di due anni un incremento del 100 per cento della popolazione detenuta, con forte aumento dei detenuti soggetti alle misure di cui all'articolo 41-bis O.P. o ad alto indice di pericolosità, mentre l'organico di polizia penitenziaria anche rispetto alle esigenze legate al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, risulta carente di almeno 400 unità maschili e 50 unità femminili;

l'O.S.A.P.P. — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha più volte sollecitato l'amministrazione penitenziaria periferica e centrale e i responsabili politici del dicastero della giustizia senza ottenere effettive e concrete risposte —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare condizioni di servizio e disagi che la polizia penitenziaria già rende in una assoluta precarietà di uomini e di mezzi e che per il futuro saranno del tutto inammissibili. (4-26579)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata deve essere in primo luogo e in linea generale evidenziato che il Governo ha recentemente assunto una serie di iniziative di grande rilievo e significato riguardanti molteplici profili sul delicato fronte del sistema penitenziario del nostro Paese.*

La linea d'azione perseguita per ovviare alla difficile situazione del settore muove da una prospettiva del tutto innovativa che contempla, oltre ad alcune indispensabili misure emergenziali, una fitta rete di interventi strutturali di breve, medio e lungo periodo volti a rimuovere i problemi più rilevanti del sistema carcerario nel suo complesso.

In particolare, con il cosiddetto "piano d'azione giustizia", articolato in varie priorità tra le quali spiccano il piano di edilizia penitenziaria e il potenziamento degli organici dell'amministrazione penitenziaria, si è fatto un decisivo passo in avanti nella pro-

spettiva del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. I settori dell'intervento sul piano dell'edilizia non sono, infatti, limitati all'apertura di nuovi istituti e alla ristrutturazione di quelli già in essere, ma muovono in direzione dell'acquisizione di strutture da altri ministeri da utilizzare secondo le necessità. Ovviamente, la dimensione finanziaria di detti interventi richiede, accanto alle risorse pubbliche, anche la mobilitazione di capitali privati ed è la prima volta che si accede a questo sistema. Per tale ragione sono state previste, d'intesa anche con il Ministero dei lavori pubblici, modalità che consentono di ricorrere a forme di leasing immobiliare e di project financing.

Sul parallelo terreno del potenziamento degli organici del corpo di polizia penitenziaria, del personale amministrativo e trattamentale, resosi ancor più necessario in ragione dell'attenzione prestata allo sviluppo di circuiti differenziati e dei programmi di reinserimento sociale, è stata prevista una significativa assunzione di personale (agenti di polizia penitenziaria e addetti sociali ed amministrativi per il sistema penitenziario) da attuarsi in tempi brevissimi.

Il nuovo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, contiene importanti novità per ciò che concerne le condizioni generali di vita all'interno degli istituti, le strutture edilizie, l'uso di tecnologia all'interno delle celle e introduce nuove modalità di comunicazione con l'esterno, nonché incentivi per lo studio e per il lavoro. Le disposizioni relative alle strutture penitenziarie sono senz'altro quelle più innovative; esse riguardano, ad esempio, gli sbocchi di luce e la ristrutturazione dei servizi igienici all'interno delle celle.

Altri interventi riguardano il complesso di norme sulle modalità di trattamento all'interno dell'istituto, quali ad esempio le telefonate e la possibilità di avere colloqui. Ovviamente, ciò riguarda i detenuti ma, incidendo sulle modalità di vita all'interno degli istituti, si riflette anche sugli agenti penitenziari tenuti a convivere con le attuali situazioni di estrema difficoltà.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento — col miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti si renderà meno difficile e pesante il lavoro del personale di vigilanza e custodia —, oltre ai consistenti finanziamenti già previsti per l'edilizia penitenziaria, il Ministero ha sollecitato ulteriori fondi da stanziare con la nuova legge finanziaria.

Le iniziative sopra menzionate costituiscono, in definitiva, la dimostrazione che il Ministero è fortemente impegnato a realizzare quella strategia strutturale di intervento che vuole affrontare non solo l'emergenza, ma soprattutto i nodi di fondo del sistema penitenziario italiano.

In merito poi alla problematica sollevata dall'interrogante relativamente alla situazione dell'istituto di Lecce, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con nota del 14 luglio scorso ha rappresentato che alla data del 31.5.2000, in tutto il distretto pugliese erano ristretti 3.381 detenuti di cui 479 di nazionalità straniera.

In particolare, presso l'istituto di Lecce erano ospitati 1.227 detenuti, 250 dei quali stranieri a fronte di una capienza tollerabile di 1.148 posti.

Per quanto concerne la popolazione detenuta, trattasi prevalentemente di detenuti comuni anche se vi è una sezione A.S., che attualmente ospita 347 detenuti.

Presso l'istituto non vi sono detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis O.P.

Al riguardo è stato osservato che l'aumento delle presenze detentive presso l'istituto di Lecce è dovuto alla celebrazione di importanti maxi processi che vedono coinvolti parecchi detenuti ad elevato spessore criminale.

Peraltro, il problema di sovraffollamento non interessa solamente l'istituto di Lecce ma è comune a buona parte degli istituti penitenziari, e in particolare quelli ubicati nelle grandi aree metropolitane.

Ultimamente, tuttavia, nel distretto pugliese sono stati effettuati vari sfollamenti che hanno consentito di ridurre il tasso di densità detentiva nelle strutture locali.

Per quanto riguarda, poi, la situazione del personale di Polizia penitenziaria ope-

rante presso la C.C. di Lecce, il citato Dipartimento ritiene che il numero complessivo di 773 unità (comprensivo delle 79 unità addette al Nucleo Traduzioni), ripartito il 682 agenti ed assistenti, 62 sovrintendenti e 29 ispettori, possa essere considerato sufficiente, tenuto anche conto della tipologia strutturale dell'istituto.

Risulta, inoltre, il contributo apportato dal personale (ben 57 unità) proveniente a seguito di disposizioni del locale Provveditore — dalla vicina Casa Circondariale di Brindisi (al momento parzialmente funzionante) e da altri istituti della regione. Altro significativo apporto è dato da ulteriori 15 unità di personale di Polizia penitenziaria inviate dall'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento, per cui, in effetti, risultano presenti presso l'istituto di Lecce 845 unità di Polizia penitenziaria.

Cosicché anche sotto il profilo del rapporto detenuti/agenti, in comparazione con le altre situazioni a livello nazionale, l'istituto in esame non è compreso tra le strutture che presentano maggiori difficoltà.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CANGEMI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel liceo scientifico « Leonardo da Vinci » di Niscemi si vive da tempo un gravissimo clima di tensione che impedisce il normale e proficuo svilupparsi della vita scolastica;

tale situazione è senza alcun dubbio da ricondursi ai comportamenti della professoressa Agata Savatta, preside dell'istituto;

ventitré rappresentanti di classe degli studenti del liceo in un documento pubblico hanno denunciato azioni gravi, incomprensibili ed illegittime da parte del capo d'istituto quali l'esclusione dalle visite d'istruzione degli studenti con debiti formativi, lo scioglimento improvviso e d'autorità di un'assemblea d'istituto che si stava svolgendo nella massima serenità, il rifiuto a consentire l'ingresso degli studenti

alla seconda ora anche se accompagnati dai genitori, la costrizione a svolgere negli angusti locali della classe la ricreazione, l'imposizione di metodi di valutazione punitivi;

la denuncia degli studenti è stata confermata con due argomentati documenti, firmati rispettivamente da una parte consistente del corpo docente e da oltre duecento genitori, in cui sono stati sottolineati anche ulteriori elementi di disagio come, ad esempio, la mancata nomina, per quasi tutto il primo quadrimestre, di supplenti in discipline fondamentali e caratterizzanti del corso di studi con le immaginabili conseguenze;

la situazione di malessere che vive il liceo scientifico di Niscemi è confermata clamorosamente dalla completa assenza della componente docente al consiglio d'istituto, che vede così gravemente compromessa la propria rappresentatività;

la professoressa Savatta ha subito due rinvii a giudizio per vicende risalenti al periodo in cui rivestiva l'incarico di preside presso istituto magistrale « Dante Alighieri » di Gela, ed inerenti alla vita scolastica, come riportato dalla stampa locale (*La Sicilia* nelle edizioni del 6 febbraio 2000 e del 6 novembre 1999);

il liceo scientifico « Leonardo da Vinci » è l'unico istituto superiore esistente a Niscemi e rappresenta un elemento di grande rilievo per lo sviluppo della vita sociale e civile dell'importante comune in provincia di Caltanissetta. — quindi comprensibile come la gravissima situazione descritta, che pregiudica il ruolo e lo sviluppo della scuola, sia fonte di grave preoccupazione per tutta la cittadinanza e per le stesse istituzioni locali;

appare dunque necessario un immediato intervento che consenta di verificare la situazione, di sanzionare le responsabilità e di ripristinare all'interno dell'istituto condizioni di agibilità per tutti coloro che operano nell'ambiente scolastico —;

se non ritenga necessario disporre un'immediata ispezione presso il liceo

scientifico « Leonardo da Vinci » di Niscemi al fine di verificare i fatti descritti dall'interrogante;

se l'operato dell'attuale preside del liceo scientifico di Niscemi sia stato in passato sottoposto a verifiche ispettive e quali siano stati i risultati. (4-28665)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto fatto presente dal Provveditore agli studi di Caltanissetta in merito alla situazione creatasi all'interno del Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Niscemi, tra la preside e le diverse componenti scolastiche, situazione segnalata da comunicazioni dei docenti e dei genitori degli alunni nonché da organi di stampa.

Il Provveditore medesimo dopo aver esperito vari tentativi per risolvere la suddetta situazione, tutti purtroppo inutili, ha segnalato al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Sperimentale la necessità e l'urgenza di disporre una visita ispettiva della quale è stato incaricato l'ispettore Lamonica.

Nella relazione ispettiva viene evidenziata la responsabilità del dirigente scolastico, riguardante unicamente il suo stile relazionale e la carenza di disponibilità al dialogo.

Considerato, però, che la Preside in parola ha richiesto ed ottenuto il trasferimento, per l'anno scolastico 2000/2001, in altro istituto, in accordo con il parere dell'Ispettore, non è stato adottato nei confronti della stessa alcun provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, ma la medesima è stata invitata formalmente ad assumere atteggiamenti più garbati e meno provocatori al fine di ristabilire serenità ed armonia nella comunità scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CAPARINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

secondo indiscrezioni circolanti fra la comunità locale, un gruppo di insegnanti della scuola elementare statale di Pontenure, in provincia di Piacenza, avrebbe redatto e sottoscritto un documento interno allo scopo di indurre il consiglio d'istituto ad adottare una delibera che introduca il divieto di concedere aree del plesso scolastico per iniziative sociali e culturali condotte da Parroci ed educatori di religione cattolica;

tale iniziativa nascerebbe come coda polemica a seguito dell'avvenuta concessione da parte del preside di uno spazio al di fuori dell'edificio scolastico, da utilizzarsi esclusivamente in orario prescolastico, in cui il parroco del paese ed alcuni alunni hanno potuto ritrovarsi in forma del tutto volontaria per un momento di socializzazione principalmente fondato sulla musica e sul canto;

con il documento in questione gli insegnanti sottoscrittori avrebbero quindi voluto denunciare una sorta di discriminazione degli alunni di differente religione, sottolineando l'intento lesivo nei confronti dei diritti di tale minoranza;

l'espansione di tali indiscrezioni ha suscitato profonda indignazione fra i cittadini di Pontenure, i quali necessitano di risposte chiare ed immediate;

analoghi momenti di incontro fra Parroci ed alunni delle scuole elementari e medie sono una tradizione consolidata per il comune di Pontenure, così come per tantissimi altri comuni italiani;

tali occasioni di socializzazione non hanno mai rappresentato alcuna intenzione discriminatoria; al contrario, ne va attestata la grande valenza sotto il profilo di una formazione culturale fondata sui valori della famiglia, della vita, della pace e della solidarietà, cioè di principi che sono connaturati all'essere umano al di là di ogni scelta religiosa;

l'azione di protesta condotta dagli insegnanti succitati, se confermata, rappresenterebbe un fatto di eccezionale gravità, soprattutto se si sottolinea il carattere vo-

lontano degli incontri, il regolare permesso dei genitori, nonché l'utilizzo di aree al di fuori degli spazi dedicati all'attività didattica;

il pluralismo della scuola pubblica non lo si tutela sopprimendo i momenti di incontro socio-culturale, ma offrendo le stesse opportunità a tutti i soggetti di ogni credo, razza e colore;

un'eventuale chiusura degli spazi offerti dalla scuola pubblica per i momenti di socializzazione, oltre che a sottrarre aree spesso difficilmente sostituibili per i piccoli centri, provocherebbe il progressivo inaridimento dell'istituzione scolastica stessa, portandola verso un modello ad esclusiva vocazione didattica a scapito dei valori educativi socio-culturali che rappresentano il pilastro fondamentale di ogni popolo e di ogni società —:

se i fatti riportati in premessa corrispondano a verità; in particolare, se realmente esista il documento suesposto e, eventualmente, da quali e quanti insegnanti sia stato sottoscritto;

quale sia l'orientamento del consiglio d'istituto e del Provveditorato agli studi rispetto a tali evenienze e se tali organismi siano consapevoli dell'importanza dei momenti di socializzazione che la scuola può offrire;

quale sia l'orientamento del Governo rispetto a fatti analoghi a quelli succitati; in particolare se non si ritenga opportuno rigettare l'impostazione che sarebbe fornita dal verificarsi dell'eventualità in premessa, cioè chiudere ogni forma di contatto fra scuola e società invece di promuoverne la continua interazione;

se vi siano leggi o disposizioni particolari che invitino i presidi delle scuole dell'obbligo a vietare l'utilizzo degli spazi offerti dall'edilizia scolastica per momenti di ritrovo di carattere religioso e/o socio-culturale, nel rispetto della più ampia pluralità;

quali siano le iniziative che si intendono assumere affinché si preven- gano vi-

cende di questo tipo, che porterebbero esclusivamente a gravi forme di attrito fra corpo insegnanti e cittadini e fra istituzioni religiose e istituzioni scolastiche. (4-30014)

RISPOSTA. — Il Provveditore agli Studi di Piacenza ha riferito a questo Ministero che durante il periodo quaresimale il Reverendo Don Cassinari di Pontenure aveva chiesto al Preside dell'Istituto comprensivo dei Comuni di Cadeo e Pontenure, prof. Francesco Cassola di potere, prima dell'inizio delle lezioni alle ore 7:50 per la scuola media, e alle ore 8:15 per le elementari, recitare una preghiera ed eseguire dei canti con i bambini ed i ragazzi che volontariamente avessero voluto partecipare, nello spazio compreso tra il cancello dell'area scolastica e la porta d'ingresso dei relativi edifici.

Poiché l'iniziativa avrebbe avuto luogo al di fuori dell'orario e dell'edificio scolastico, il Dirigente dell'Ufficio provinciale ha dato il suo assenso.

Alcune maestre hanno, però, ritenuto di ravvisare nella suddetta attività prescolastica una discriminazione nei confronti di alunni extracomunitari che trovavano nell'incontrarsi, prima dell'inizio delle lezioni, una reale opportunità di aggregazione e socializzazione.

Il Capo di Istituto medesimo ha anche ricevuto due Consiglieri comunali, contattati da alcuni genitori, che chiedevano chiarimenti in merito alla questione in parola ai quali ha fatto presente di non essere stato in alcun modo contattato dalle famiglie.

In data 25.5.2000 è stato pertanto convocato il Consiglio d'Istituto il quale avendo preso atto che non esisteva alcuna volontà da parte del prof. Cassola di prevaricazione nei confronti di alcuno, ha deliberato all'unanimità di adattare l'orario scolastico così da poter svolgere una cerimonia religiosa d'inizio e fine anno scolastico, concordata con la Parrocchia, prevedendo la libera partecipazione di docenti, alunni e famiglie.

Si è anche deliberato di utilizzare quali esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa genitori in possesso di specifiche competenze, Parroci, esponenti di Associazioni culturali, sportive, del volontariato,

degli Enti locali delle A.S.L. ecc. e di concedere i locali e l'ambiente scolastico in genere, in orario extrascolastico, per iniziative sociali e culturali condotte da esperti, dopo aver esaminato con congruo anticipo i progetti delle iniziative stesse.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CÈ. — *Al Ministro della sanità, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta in vendita un libro-dossier del dottor Vincenzo Brancatisano « Un po' di verità sulla terapia Di Bella » (ed. Travel Factory, Via dei Moroniti 37, 00187 Roma);

nello stesso libro si afferma quanto segue:

che a ben 1.048 ammalati di tumore della sperimentazione in trattamento con M.D.B. sono stati somministrati farmaci scaduti, come dimostrato da verbale dei N.A.S. « non più possedenti le caratteristiche terapeutiche iniziali... ..la degradazione e scomposizione dei principi attivi possa produrre effetti collaterali gravi, specialmente in soggetti sofferenti di patologie neoplastiche, ne consegue che i dati ottenuti dalla suddetta sperimentazione siano sicuramente inattendibili »;

che in tutte le confezioni di retinoidi (elemento base del M.D.B) sono state riscontrate e ammesse dallo stesso Ministero della sanità dosi fino a 850 milligrammi/litro di Acetone, sostanza tossica cancerogena, inattivante l'effetto dei retinoidi;

che la presenza dell'acetone ha sovertito l'intero profilo tossicologico della sperimentazione, attribuendo allo stesso M.D.B. gli effetti tossici causati dall'errata preparazione di farmaci da parte del Ministero;

che è errato l'intero impianto ed impostazione di base della sperimentazione, rispetto ai parametri codificati dal National Cancer Institute e universalmente

accettati. Di fatto non sono stati rispettati i criteri che danno evidenza ed attendibilità ad una sperimentazione secondo la più autorevole e conosciuta classificazione di evidenza scientifica in campo oncologico: « National Cancer Institute »;

che l'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che: « Non emerge alcuna evidenza che l'M.D.B. sia stato di una qualche attività antitumorale... ». Dallo stesso sito Internet dello stesso ISS si rileva che nel protocollo 7 della sperimentazione relativo al carcinoma esocrino del Pancreas, vi sia un 36 per cento di sopravvivenza a un anno mentre tutte le statistiche internazionali concordano che entro 6 mesi si ha una sopravvivenza del 3-4 per cento e una pressoché totale mortalità ad un anno;

inoltre nel passaggio di cui a pagina 343 e seguenti viene recitato che « Fu sancito che la MDB era tossica e fu deciso, per questo motivo, di escludere la stessa dalle cosiddette terapie dolci. Dalla lettura tardiva dei Rapporti Istisan, che il direttore dell'ISS si rifiutò di consegnare ai giornalisti in conferenza stampa, emergono dati e numeri che contrastano decisamente con le notizie allarmanti che la stampa girò all'opinione pubblica: in buona sostanza l'opinione pubblica ricevette notizie non vere, come è agevole verificare. Di più lo studio osservazionale condotto in parallelo (e in lungo periodo) su un gran numero di pazienti con l'obiettivo ufficiale di confermare o smentire il profilo di tossicità riscontrato nella sperimentazione, ha addirittura stabilito che il 97 per cento dei pazienti non ha avuto alcun effetto tossico di una certa gravità. Questa notizia clamorosa che smentisce le precedenti rilevazioni non è stata mai diffusa, poiché a nessuna conferenza stampa l'ISS ha ritenuto di dovere convocare per comunicare i risultati dello studio osservazionale che — peraltro — ha registrato la sopravvivenza di un numero rilevante di pazienti che, in questo caso, erano quasi tutti terminali »;

a pagina 627 e seguenti si leggono dichiarazioni ancora più allarmanti tali per cui si desume che l'esito della speri-

mentazione era di fatto già stata « preconfezionata » dallo stesso ISS;

nel frattempo che si interpone tra l'inizio della sperimentazione ed oggi decine di sentenze in tutta Italia hanno previsto che le ASL erogassero gratuitamente i farmaci del MDB in base a dichiarazioni di periti oncologi che attestavano la progressione del tumore con le terapie convenzionali (chemioterapia) mentre veniva registrato il blocco o la regressione del tumore negli stessi ammalati trattati con MDB;

un'inchiesta sulla correttezza della sperimentazione del MDB la sta conducendo il sostituto procuratore Guariniello, che ultimamente ha dichiarato alla stampa che lo stesso è stato sottoposto a grandi intralci e pressioni politiche in merito all'inchiesta da lui svolta;

sembra che al sostituto procuratore Guariniello sia stato in questi giorni tolta l'inchiesta;

denunce riportano che molti medici prescrittori della terapia Di Bella sono oggetto di intimidazioni, vessazioni, divieti da parte degli ordini dei medici —:

se non si ritenga opportuno verificare la veridicità dei dati contenuti nel libro sopra citato e nel caso ciò corrisponda al vero quali sono le iniziative che i ministri richiamati, ognuno per le proprie competenze, ritiene opportuno attivare.

(4-31162)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della Multiterapia oncologica Di Bella (« MDB »), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.*

Per poter procedere, si decise di utilizzare — come unico standard di riferimento — le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La Dott.ssa Elena Ciranni, Direttore del Laboratorio di Chimica del Farmaco del-

l'Istituto Superiore di Sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il Professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti « galenici », che avrebbero dovuto essere preparati — su scala però semi-industriale — dall'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del Multitrattamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

In nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali).

Una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50 % delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei tre pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri due pazienti sono deceduti. Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7%) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, due di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7%).

La durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50% dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB, è stata di circa 60 giorni.

Per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78%) dei 769 inclusi negli studi

osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5%) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5%) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota di pazienti, il 4,7%, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

Si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla Regione Lombardia nel corso del 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti.

L'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista *Cancer* il 15 novembre 1999 da Buiatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB, e un campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri Tumori Italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'appli-

cazione della sentenza della Corte Costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nella interpellanza urgente e, in particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti « galenici » sono stati il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti « Protocolli » approvati dallo stesso professore, che ne ha siglato le singole pagine.

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della « Soluzione ai retinoidi » è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza « tracce » del solvente che è stato utilizzato.

È per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di

norme relative alla qualità e sicurezza d'uso dei medicinali, hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito, per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e Farmacopea europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato), classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che — aderendo fino in fondo allo standard dettato dal professor Di Bella — sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla Farmacopea Ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di « Soluzione ai retinoidi » di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'« eliminazione » del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'Istituto Supe-

riore di Sanità ha inteso sottolineare che, nel caso (dei cosiddetti « galenici » impiegati nella Multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di « farmaci scaduti », per il semplice motivo che « la scadenza » di un farmaco può essere stabilita solo se si conoscono tre tipi di informazioni: 1) l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); 2) i tempi di degradazione (dei componenti attivi); 3) la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge, per far fronte « ad una situazione di carattere straordinario » hanno modificato il normale iter di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva « dose-risposta », per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei « galenici » sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i preparati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva

indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità si attivò fin dall'inizio per valutare almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della « soluzione ai retinoidi » può essere una caratteristica della medesima e che nei Protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato Guida, non vi è alcun cenno sulla « validità » di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto Superiore di Sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i Centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una Commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il British Medical Journal (britannico) e Cancer (statunitense).

È vero che — quando possibile — è preferibile effettuare studi controllati (cioè

con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati — « a caso » — o alla Multiterapia Di Bella, o alla chemioterapia (o radioterapia), o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato la sperimentazione sul Metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro Paese nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il « modello sperimentale » prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione Oncologica Nazionale assieme al professor Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi studi garantiscono un elevatissimo grado di attendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su British Medical Journal e Cancer.

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (<http://www.iss.it>).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione Oncologica Nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998 ed è chiaramente riportato in una registrazione che il professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (quattro dei cinque pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato condotto indipendentemente dal quello coordinato Superiore di Sanità, che è stato anch'esso pubblicato Cancer.

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effetti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti ISTISAN resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40% negli studi sperimentali e del 31% nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi — e descritti in letteratura — sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi, sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla

banca dati bibliografica Medline, all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della Multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante Conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, « Rapporti Istisan ».

Essi sono consultabili nel sito Web dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale prenderebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso, hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione della Multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un Comitato di Esperti Internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tutta l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

Per quanto riguarda il procuratore aggiunto di Torino, dottor Raffaele Guariniello, occorre precisare che egli ha aperto un'indagine su un farmaco « galenico » utilizzato nella Multiterapia Di Bella, ma che, prima della sua conclusione, l'indagine è stata trasferita per competenza alla Procura della Repubblica di Firenze.

Quest'ultima, non avendo riscontrato alcuna irregolarità di rilevanza penale nella sperimentazione coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, ha chiesto l'archiviazione dell'intera indagine.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CENTO. — Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nello stabile di via Montelupo Fiorentino n. 56, nel quartiere Monte delle Capre a Roma, in questi giorni si sta effettuando l'installazione di una antenna-ripetitore per la telefonia mobile Omnitel;

i condomini e gli abitanti limitrofi hanno già manifestato il loro disagio, anche attraverso segnalazioni ai carabinieri e alle autorità competenti, preoccupati anche del fatto che già nella zona esistono elettrodotti delle Ferrovie dello Stato ad alta tensione :—

quali provvedimenti intendano intraprendere, anche di concerto con gli enti locali, per accertare se l'inquinamento da onde elettromagnetiche nella suddetta zona non sia già superiore a quello previsto dalle normative vigenti e, se ciò corrisponde al vero, evitare quest'ultima installazione a danno della salute dei cittadini. (4-29661)

CENTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sulla terrazza dello stabile sito in via G. Guerzoni 11, a Roma nel quartiere Portuense, è in procinto di essere installata una stazione radio base per telefonia radiomobile;

detto impianto risulta essere stato deliberato dalla assemblea condominiale nella seduta del 26 maggio scorso senza la necessaria maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1108, 3° comma del cod. civ.;

gran parte dei condomini e cittadini residenti nei fabbricati limitrofi hanno manifestato una forte e decisa opposizione, esprimendo viva preoccupazione per le conseguenze sanitarie in una materia ove, in assenza di dati scientifici certi sulla nocività dei predetti impianti, sarebbe opportuno applicare il principio della cautela preventiva;

in ogni caso, la localizzazione dell'edificio ove collocare l'apparecchiatura in questione risulta incompatibile con le prescrizioni contenute nella delibera comunale n. 5187 del 29 dicembre 1998, in riferimento alla distanza di m. 50 da servizi pubblici, ai quali può essere agevolmente assimilata la locale Parrocchia di S. Silvia —:

quali provvedimenti intendano adottare, anche di concerto con gli organi locali, per verificare se detta installazione possa compromettere l'incolumità dei residenti e costituire una violazione alle norme di carattere sanitario in materia di inquinamento elettromagnetico;

se non ritengano opportuno, a seguito dell'estendersi di proteste in molti quartieri delle città italiane contro l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare e, in attesa che la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico venga definitivamente licenziata dal Parlamento, adottare idonee misure preventive e cautelari dirette a garantire la tutela della salute pubblica, anche in assenza di dati

scientifici rilevanti sulla effettiva nocività dell'elettrosmog. (4-30346)

CENTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel condominio di via Careggine, 209/c, nel quartiere Trullo di Roma, dovrebbero iniziare i lavori da parte di una società per l'installazione di antenne per la telefonia mobile Tim/Omnitel;

il proprietario è d'accordo con la società per l'installazione del ripetitore, ma i condomini sono molto preoccupati per la loro salute minata da un forte inquinamento elettromagnetico che questa potrebbe emanare se realizzata —:

quali iniziative intenda intraprendere per accertare se l'inquinamento da onde elettromagnetiche nella zona del Trullo sia superiore a quello previsto dalle normative vigenti e se la società abbia tutte le licenze necessarie secondo le normative vigenti, a tutela della salute dei cittadini, per iniziare i lavori per l'installazione dell'antenna. (4-30777)

RISPOSTA. — *Le Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta ($< 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete Internet (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a spot, e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base

sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (= I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (= ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un

documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento (di tipo cautelativo).

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente in itinere, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di

ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già formato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di

riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda, in particolare, le installazioni di antenne per la telefonia mobile in via Montelupo Fiorentino, via Guernon e via Careggine in Roma, si precisa che, a seguito dell'accordo intercorso in data 15 dicembre 1998 fra il comune di Roma, le ASL cittadine la regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia cellulare dev'essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CHIAMPARINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è crescente il senso di insicurezza dei cittadini, a fronte della diffusione della criminalità di strada (spaccio, furti di strada, scippi);

tali attività criminose vedono sempre più spesso coinvolti cittadini stranieri;

in alcune città le procure hanno attivato con risultati finora soddisfacenti pool di magistrati appositamente volti a contrastare tali crimini;

le difficoltà nella ricostruzione delle autentiche generalità dello straniero costituiscono una delle principali ragioni di mancato sanzionamento di comportamenti illeciti;

nei fine settimana e nei giorni festivi — periodi in cui i reati di strada conoscono normalmente un'impennata — il casellario giudiziale centrale di Roma, che custodisce i dati sulle persone nate all'estero, risulta di impossibile accesso dalle sedi periferiche —;

se tale limitazione nell'accesso al casellario centrale corrisponda al vero, con la conseguenza di rendere più probabile che

lo straniero arrestato in tale periodo che ha fornito false generalità possa, dati i tempi ristretti della convalida, essere scarcerato in ragione dell'impossibilità di individuare eventuali precedenti penali commessi sotto altre generalità;

quali misure intenda adottare il Governo per porre rimedio ad un problema certo parziale ma importante nella lotta alla criminalità di strada. (4-28984)

RISPOSTA. — *Il servizio di certificazione penale viene assicurato presso gli uffici locali del Casellario giudiziale grazie al costante funzionamento dei macchinari collocati presso il Casellario centrale.*

Gli apparati sono in funzione dalle ore 8.30 alle ore 17.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8.30 alle ore 13.30 del sabato.

L'effettivo funzionamento viene garantito da personale dell'Ufficio del Casellario centrale, che, a rotazione, con turni di sei ore e con una presenza minima di due persone per turno, espleta tutte le attività necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema.

Attualmente il servizio festivo viene garantito in occasione di elezioni politiche, amministrative e referendum, ed, in caso di due giorni festivi consecutivi, si assicura il servizio nel secondo giorno di festa, in modo da consentire il rilascio del certificato all'autorità giudiziaria entro l'arco di tempo di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale (richiesta di convalida dell'arresto o del fermo).

Un ampliamento dei tempi di accensione dei macchinari non è stato mai garantito oltre il tempo su indicato, a causa della scarsità di personale con qualifica tecnico-informatica.

Nel giugno del corrente anno il personale del Casellario centrale è stato potenziato di 5 unità. Un tale incremento non ha consentito tuttavia di garantire un significativo ampliamento temporale del servizio di cui trattasi, anche in considerazione delle altre pressanti incombenze espletate dall'Ufficio.

Si aggiunge comunque che l'obiettivo costantemente perseguito dal ministero è

quello di ampliare ulteriormente il servizio svolto dal Casellario centrale in favore dei Casellari locali e in tal senso ogni sforzo sarà fatto per assicurare all'Ufficio, non appena possibile, le necessarie risorse umane.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

CICU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

da maggio di quest'anno, in Sardegna sta vivendo una grave situazione di emergenza causata dalla febbre catarrale ovina meglio nota come blue tourge (BT);

la blue tourge (BT) o lingua blu è una malattia infettiva, non contagiosa, ad eziologia virale, trasmessa da insetti e colpisce gli ovini ed altri ruminanti domestici e selvatici;

il virus della BT appartiene alla famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, e ne sono conosciuti 24 sierotipi. La BT è una malattia ad andamento stagionale che compare in estate avanzata;

la malattia non si trasmette direttamente da un animale malato ad uno sano, ma solo attraverso l'insetto vettore che pungendo gli animali può diffondere l'infezione dei capi malati a quelli sani;

la specie di insetto che funge da trasmettitore dell'infezione è il Culicoides imicola;

l'unica eccezione alla trasmissione tramite gli insetti è costituita dal seme di animali infetti, con il quale possono essere infettate le femmine riceventi sia con la monta naturale sia con la fecondazione artificiale. Anche gli embrioni prelevati da animali infetti possono contribuire alla diffusione dell'infezione;

in considerazione del fatto che nei bovini l'infezione decorre senza alcun sintomo e che in questa specie animale la presenza del virus nel sangue circolante e,

quindi, la possibilità di infettare i *Culicoides* dura a lungo, tali animali possono rappresentare un importante serbatoio per l'infezione;

che sono oltre 3.300.000 i capi ovini presenti in Sardegna;

che finora sono stati abbattuti oltre 50.000 capi infetti;

che il dato si modifica di ora in ora, visto che i veterinari delle Asl sono impegnati quotidianamente nell'abbattimento dei capi infetti;

che non esiste vaccinazione in grado di debellare il virus;

che il comparto agroalimentare della Sardegna sta subendo in gravissimo danno dalla moria di ovini e dalla loro mancata produzione di latte e carne;

che alcuni caseifici sono impossibilitati a produrre per la mancanza di materia prima, il latte;

che è gravemente compromesso il patrimonio genetico della pecora sarda;

che i comuni non possono far fronte alle spese di interrimento dei capi abbattuti;

che il presidente della provincia di Cagliari ha chiesto l'ausilio dell'Esercito per far fronte alla disinfezione delle fonti di contagio e per l'interrimento dei capi abbattuti —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri interrogati non ritengano giusto e opportuno adottare misure straordinarie per far fronte alla catastrofe che sta colpendo gli allevamenti della Sardegna ed in particolare della provincia di Cagliari, attivando anche la Protezione civile e l'Esercito per coadiuvare la regione autonoma della Sardegna, impegnata in prima fila nella lotta al virus, e i Centri di disinfezione provinciali che stano già operando sul territorio. (4-31799)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La «febbre catarrale dei ruminanti», nota anche con il termine anglosassone di Blue Tongue, è una malattia virale in grado di colpire ruminanti sia domestici che selvatici.

La trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di insetti appartenenti al genere Culicoides vettori biologici del virus.

I sintomi clinici sono evidenziabili quasi esclusivamente nelle greggi ovine dove risultano in media essere colpiti il 3% dei soggetti, con una mortalità che si aggira intorno all'1%.

La malattia è attualmente confinata nella regione Sardegna e in particolare modo nella provincia di Cagliari ma focolai sono stati denunciati anche in altre zone della stessa regione.

Nel rimanente territorio continentale non sono stati avanzati al contrario sospetti di presenza della malattia.

Dopo la comunicazione dei primi sospetti in data 23 agosto 2000 nella provincia di Cagliari e, in attesa della prima conferma di laboratorio, i servizi veterinari delle ASL in cui si sono verificati i primi sospetti, hanno disposto il sequestro dei greggi con sintomatologia clinica.

Contemporaneamente il Ministero della sanità — Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria — ha trasmesso una prima informativa alla regione Sardegna, al fine di allertare i veterinari del rimanente territorio.

In seguito alla prima conferma di laboratorio, pervenuta il giorno 24 agosto e, valutata la diffusione della malattia nel territorio della provincia di Cagliari, è stato disposto in data 28 agosto, il divieto di movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili dalla provincia colpita verso il rimanente territorio sardo e la completa chiusura della regione alla movimentazione di animali sensibili verso il restante territorio continentale.

Con il medesimo provvedimento si è disposto il rintraccio delle partite di ovini arrivati sul territorio continentale nei 60 giorni precedenti.

Specifiche informative sono state trasmesse ad alcune regioni quali Puglia, Ca-

labria e Sicilia, dove, pur non essendosi manifestati focolai di malattia, era stata confermata la presenza dell'insetto vettore.

Le misure attuate dall'Italia per contrastare la diffusione della, malattia sono state ritenute dalla stessa Commissione europea tecnicamente atte ad evitare una ulteriore propagazione del morbo sul territorio continentale.

Non è stata, infatti, richiesta nessuna ulteriore restrizione al commercio di animali vivi e prodotti provenienti dal restante territorio nazionale verso altri Stati membri della Unione europea.

Ad integrazione delle norme emanate a livello nazionale è stato successivamente disposto, in data 14 settembre 2000, il rintraccio anche delle partite di bovini provenienti dalla Sardegna pervenute sul continente a partire dal 1° giugno 2000 predisponendo per esse specifici esami di laboratorio.

All'interno della regione i veterinari ufficiali delle ASL, supportati da veterinari convenzionati, stanno tuttora e ripetutamente effettuando, controlli clinici nei greggi per individuare nuovi focolai di malattia e predisporre, nel caso di riscontro positivo, l'abbattimento e la distruzione degli animali malati.

Nelle aree intorno ai focolai, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, vengono istituite particolari zone di restrizione nelle quali viene fortemente limitata la movimentazione degli animali sensibili.

Nelle zone poste al di fuori di tali aree la movimentazione degli animali è consentita esclusivamente verso i macelli o nel caso in cui gli animali vengono destinati in altre aziende solamente previa visita clinica favorevole.

In merito all'origine del contagio si stanno vagliando diverse ipotesi, tra le quali l'arrivo di insetti vettori o di animali infetti direttamente dall'Africa settentrionale dove sono stati registrati recentemente casi di analoga malattia.

La tipizzazione del virus isolato consente di ipotizzare che la malattia sia arrivata proprio da queste zone, sebbene i focolai siano stati riscontrati nel 1999 anche in Grecia.

Nel prossimo futuro l'attenzione principale è rivolta a verificare la presenza degli insetti vettori nel periodo invernale e a valutare l'eventuale persistenza dell'infezione attraverso il monitoraggio di animali sentinella.

In considerazione, pertanto, che la blue tongue si trasmette attraverso la puntura di insetti vettori, sono in atto disinfezioni negli habitat più indicati alla riproduzione di tali insetti.

Il competente Dipartimento ha anche inoltrato una richiesta alla Commissione europea per ottenere una deroga al divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione per permettere il loro inoltro ai macelli, considerato che durante questo periodo è consuetudine effettuare la macellazione degli agnelli, fonte importante di reddito per l'economia della regione.

Per quanto attiene, infine, al risarcimento per l'abbattimento e distruzione degli animali colpiti dalla malattia, si fa presente che la Legge 2 giugno 1988 n. 218 « misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali » prevede all'articolo 2 comma 4 un indennizzo agli allevatori pari al 100% del valore di mercato degli animali abbattuti, rilevato, sulla base di quanto prescritto dal decreto ministeriale 20 luglio 1989 n. 298, dal bollettino settimanale ISMEA che fornisce il valore medio di mercato della specie e categoria interessata.

Tali valori vengono utilizzati dai veterinari ufficiali delle ASL per effettuare le stime di indennizzo per gli animali abbattuti e distrutti.

L'insieme degli importi viene trasmesso in un secondo tempo dalla regione Sardegna al citato dipartimento, che effettua successivamente una richiesta direttamente al Ministero del tesoro nel cui stato di previsione delle uscite è iscritto il capitolo relativo al

Fondo Sanitario nazionale all'interno del quale è annualmente vincolata una quota per gli scopi di cui sopra.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

COLUCCI. — *Ai Ministri della giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 23 agosto 1999 indirizzata alla procura generale c/o la Corte dei conti di Roma ed alla procura c/o la Corte dei conti di Napoli, alcuni medici veterinari, dottori Acone Pasquale, De Anseris Pietro, Guarino Carmine e Izzi Renato, ex dipendenti in quiescenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede centrale in Portici (Napoli), fanno riferimento ad una serie di vertenze giudiziarie pendenti dinanzi al Tar-Campania per il riconoscimento di emolumenti arretrati, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, spettanti in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, n. 270 del 1987 e n. 384 del 1990, pari ad importi complessivi di notevole entità;

gli ex dipendenti dell'Izsm lamentano, a parte periodici parziali acconti percepiti nel corso degli anni, una serie di azioni ed omissioni dell'ente relativi alla mancata integrale applicazione della citata normativa, che, oltre ad arrecare loro un danno economico, potrebbe essere causa di notevole danno per l'erario;

al termine della dettagliata nota citata, si evidenzia come l'Izsm, per risolvere le vertenze pendenti, abbia, in un primo momento, proposto ai quattro ex dipendenti, con nota del 2 luglio 1999, una transazione, assicurando il pagamento degli importi entro trenta giorni, transazione subordinata alla rinuncia al proseguimento dei giudizi con compensazione delle spese tra le parti e con il riconoscimento della sorta capitale e rinuncia al 50 per cento degli interessi legali;

tale proposta veniva ritenuta « ricattatoria » dagli ex dipendenti, i quali confermavano la richiesta di corresponsione

integrale di quanto di competenza a mezzo di raccomandata a.r. pervenuta all'ente il 22 luglio 1999;

per tutta risposta, a distanza di nemmeno un mese, lo stesso ente contraddittoriamente inoltrava in data 28 luglio 1999 (e cioè sei giorni dopo aver ricevuto, sostanzialmente, il netto rifiuto alla transazione proposta) richiesta di parere legale sia « sull'opportunità della citata transazione della lite alle condizioni su riferite », sia, addirittura, « sulla necessità di procedere tempestivamente al pagamento di quanto richiesto » dai veterinari ex-dipendenti, ponendo in dubbio, in tal modo, la fondatezza delle rivendicazioni basate su precise normative contrattuali e, peraltro, mai in alcuna sede, contestate dallo stesso ente;

in sostanza, l'Izsm di Portici, in un primo momento, dichiarava di essere disponibile ed in condizione di corrispondere le differenze di emolumenti non corrisposti agli ex dipendenti, mentre, a distanza solo di un mese, richiedeva un quesito legale, ponendo in dubbio la legittimità stessa delle richieste avanzate a norma di contratto;

in netto contrasto con tale comportamento dilatorio, lo stesso ente, con una specifica delibera commissariale n. 38 del 23 novembre 1996, aveva riconosciuto « che gli inquadramenti economici attribuiti a decorrere dal 1° giugno 1985 risultano effettivamente errati » con la conseguente decisione di « procedere alla rettifica degli inquadramenti economici nei termini previsti dagli specifici contratti di lavoro », per cui furono liquidate, per le stesse motivazioni e senza alcuna condizione, le somme arretrate, inclusi i relativi interessi legali, ai soli dipendenti in quel momento in servizio;

gli amministratori dell'ente ignorano e tuttora ignorano l'intervento dello stesso dicastero che, con telegramma dell'allora ministro Carlo Donat-Cattin pervenuto all'ente in data 8 agosto 1988, invitava, sin da allora, gli amministratori dell'ente alla « corretta e compiuta attua-

zione dei due accordi di lavoro » e ammoniva che « mancata aut incompleta attuazione suddetti accordi est causa inutile contenzioso che, oltre a comportare ulteriori aggravii di spesa, determina stato disagio in organizzazione servizi Istituto » (protocollo n. 100/31.13/47-48.2/3475) —:

in considerazione del contraddittorio ed omissivo atteggiamento dei vertici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno rispetto alle vertenze in atto con i suoi quattro ex dipendenti, per inosservanza di precisi obblighi a fronte di innegabili diritti, quali interventi il Ministro interrogato nell'ambito sui poteri di sorveglianza dei territori ritenga opportuno effettuare ovvero quali possibili provvedimenti intenda adottare per risolvere le suddette vertenze, anche per evitare danni all'Erario. (4-26121)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare citato esponendo sinteticamente quanto riferito dalle Autorità Sanitarie della Campania.*

Il Commissario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha riferito che alla richiesta di corresponsione di somme inerenti l'adeguamento degli ultimi contratti della Sanità, formulata dai dipendenti in quiescenza Acone, Guarino, Izzi e De Anseris, l'amministrazione ha sempre rivolto notevole attenzione.

Il problema sollevato insorse molti anni orsono con l'applicazione degli ultimi contratti della Sanità di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 348 del 1983 e 270 del 1987, per una indennità all'epoca non riconosciuta ai medici veterinari dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico.

Questi, di contro, nel 1989 atti varono un procedimento legale nei confronti dell'Ente.

Al riguardo l'amministrazione già nel 1996 con Delibera n. 298 — in attesa della specifica sentenza del TAR — decise di anticipare, fatte salve le eventuali restituzioni o integrazioni, le spettanze economiche richieste dagli interessati, riservandosi, comunque, di produrre resistenza in sede di giudizio.

Al fine di dirimere i contenziosi legali ma con l'intento di perseguire contemporanea-

mente l'interesse pubblico, nel 1999, l'Amministrazione, pur riconoscendo la legittimità delle richieste, propose agli interessati un accordo transattivo prevedendo, in un primo momento, l'attribuzione della sorta capitale più il 50% degli interessi legali e, successivamente, la sorta capitale ed il totale riconoscimento degli interessi legali.

Nonostante ciò, gli interessati non hanno accettato tale soluzione.

L'Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno fa sapere, attraverso il Commissario Straordinario, di voler mantenere un atteggiamento aperto che deve però, presupporre nella controparte di identico comportamento. Una eccessiva rigidità da parte dei dipendenti troverà, infatti, la giusta soluzione nell'attesa sentenza dei competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

COLUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

un gruppo di laureati in matematica della provincia di Salerno, in data 14 luglio 2000, ha inoltrato all'Ufficio concorsi ed al Direttore generale per l'istruzione classica del Ministero della pubblica istruzione un puntuale e circostanziato esposto;

nel quale essi, docenti della provincia di Salerno, laureati in matematica e candidati al concorso ordinario a cattedre per la classe A049 (matematica e fisica) bandito con Ddg del 31 marzo 1999, affermano di essere risultati ammessi alla classe A038 (fisica) e, non avendo superato la prova scritta di matematica (classe A047), esprimono le proprie legittime preoccupazioni in merito ad un'eventuale esclusione dalle ulteriori prove concorsuali di fisica (prova pratica di laboratorio e prova orale), in quanto sprovvisti nel loro piano di studio del corso annuale (o due semestrali) relativo alla preparazione di esperienze didattiche o sperimentazioni di fisica previsto dalla tabella A/4 allegata al decreto mini-

steriale n. 39 del 1998 per l'accesso alla classe di concorso A038 (fisica);

a tale proposito i suddetti fanno notare di avere conseguito la laurea in anni precedenti l'emanazione del decreto ministeriale n. 39 del 1998 che ha ridefinito i titoli validi per le classi di concorso;

portano, inoltre, a conoscenza che in alcuni corsi di laurea di loro provenienza sono stati attivati soltanto negli ultimi tempi, ed a fini esplicitamente didattici, gli insegnamenti complementari di laboratorio di fisica generale o esperimentazioni di fisica, quali corsi annuali specifici per soli studenti di matematica, allo scopo di adeguare le lauree future ai nuovi criteri fissati dal decreto ministeriale n. 39 del 1998;

bisogna, pertanto, riconoscere che ciò offre facilitazioni a priori alle nuove generazioni prospettando loro all'origine del percorso universitario possibilità di scelta più decisamente indirizzate alla didattica di quanto non accadesse in precedenza, e finisce col penalizzare notevolmente quanti, non avendo potuto usufruire a suo tempo di questi vantaggi, si trovano a dover affrontare al momento le fasi concorsuali;

inoltre, gli stessi manifestano vivo risentimento evidenziando un atteggiamento chiaramente pregiudizievole nei loro confronti da parte della normativa che regola l'iscrizione alle classi di concorso, e pongono ancora l'accento sulla disparità di trattamento dei laureati di matematica rispetto ai laureati in ingegneria ed in fisica. Gli uni (ingegneri) hanno titolo all'insegnamento della sola fisica (classe A038) pur essendo a loro volta privi dello stesso requisito richiesto ai laureati in matematica dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, mentre sia gli uni che gli altri (fisici) hanno titolo all'insegnamento della matematica (classe A047) senza alcun sbarramento pur non essendo mai stati previsti, fino ad oggi, dagli ordinamenti dei rispettivi corsi di laurea, neppure come opzionali, gli insegnamenti di algebra e geome-

tria II, che sono da sempre obbligatori nel biennio del corso di laurea in matematica;

sottolineano inoltre, che ai laureati in ingegneria i quali potevano inizialmente accedere alle classi A038 (fisica) e A047 (matematica) soltanto separatamente, è stato di recente accordato anche l'accesso alla classe di concorso A049 (matematica e fisica) sanando la palese contraddizione che permetteva loro di insegnare le due discipline in questione separatamente ma non congiuntamente;

di analoga incongruenza, restano ora oggetto i suddetti laureati in matematica i quali vengono a trovarsi nella condizione inversa vedendosi riconosciuta la possibilità di insegnamento della fisica solamente in modo congiunto alla matematica, e vedendosi poi precluso l'insegnamento della fisica come materia a sé stante, a causa del vincolo imposto loro dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 per la classe A038 (fisica);

non è del resto giustificabile l'attuale ambito disciplinare 8 (istituito con decreto ministeriale n. 354 del 1998 allo scopo di riunire le classi di concorso A038, A047 e A049 dell'area scientifica) nella misura in cui non è consentito soltanto ai laureati in matematica l'accesso a tutte le discipline in esso contenuto;

perplexità sorgono, altresì, sull'opportunità dell'avvenuta unificazione, per le classi A038 (fisica) e A049 (matematica e fisica), delle due prove scritte di fisica, che, in passato, di fatto, si proponevano ai candidati differenziate nella forma, nei programmi e nei contenuti, e venivano effettuate in date diverse;

qui ricorre, ancora più fortemente, il tema della disparità tra le due lauree, poiché a candidati che hanno superato la medesima prova, nelle medesime condizioni con il medesimo programma, non viene riconosciuta la medesima classe di concorso;

considerando poi in tutti i suoi aspetti il vigente ordinamento delle classi di concorso (decreto ministeriale n. 354 del

1998, decreti ministeriali n. 448 del 1998, decreto ministeriale n. 44 del 1999), si riscontra che esso cade in contraddizione, relativamente al punto discusso, allorché afferma nell'articolo 3, comma 2, lettera *b* del Ddg del 31 marzo 1999 e Cm 8 settembre 1999, n. 215, senza richiedere particolari presupposti inerenti gli esami sostenuti per conseguire la laurea, che il laureato in matematica è automaticamente abilitato alla classe A038 qualora abbia conseguito, indipendentemente dal tipo di procedura concorsuale, l'abilitazione alla classe A049 (matematica e fisica);

detto ciò gli indicati docenti chiedono di sostenere la prova di laboratorio di fisica comune alle classi A038 (fisica) e A049 (matematica e fisica) ed eventualmente la prova orale di fisica anch'essa comune alle classi A038 e A049;

le motivazioni qui esposte spingono i sottoscritti a sollecitare, fiduciosi, un autorevole intervento delle signorie vostre finalizzato ad evitare clamorose ingiustizie, ed a consentire senza riserva ai candidati ammessi il proseguimento delle prove di fisica previste dal concorso ordinario per il conseguimento dell'abilitazione alla classe A038 (fisica);

a riguardo hanno infine premura di far presente l'urgenza di una risposta risolutiva al problema dato che le suddette prove per la provincia di Salerno saranno espletate a breve scadenza a partire dal mese di settembre 2000;

per quanto innanzi esposto, anche all'interrogante appare chiara l'incongruenza evidenziata e la disparità di trattamento argomentata e denunciata dagli interessati —:

quali iniziative immediate il Ministro interrogato intende assumere per scongiurare la paventata ingiustizia nei confronti dei laureati in matematica, attualmente discriminati nei confronti delle altre lauree di carattere scientifico relativamente alla classe di concorso A038 (fisica), i quali chiedono di essere ammessi alle ulteriori

prove di detta classe di concorso senza riserva alcuna. (4-31074)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che il bando di concorso, di cui al decreto del direttore generale 31 marzo 1999, prevede l'indizione, tra gli altri, dei concorsi a cattedre per le classi 38/A — Fisica, 47/A — Matematica e 49/A — Matematica e fisica, appartenenti all'ambito disciplinare 8.

La partecipazione ai singoli concorsi è riservata a coloro che sono in possesso dei prescritti titoli di accesso che, non sempre, coincidono (vedi laurea in « scienze statistiche » valida per la classe 47/A e non per la classe 38/A; così come la laurea in « matematica » è valida per la classe 47/A e, con un piano di studi condizionato, per la classe 49/A).

È necessario, inoltre, precisare che alla laurea in matematica, nel pregresso ordinamento, era del tutto precluso l'accesso alla classe 38/A — Fisica e che solo con il decreto ministeriale 28 marzo 1997, n. 231, ne è stato previsto l'accesso con un piano di studi condizionato.

Una revisione del decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, relativo alla costituzione degli ambiti disciplinari, potrà essere, comunque, presa in considerazione anche alla luce dell'avviata riforma della scuola secondaria e delle modifiche di ordinamento universitario.

Pur tuttavia, in fase di conclusione della procedura concorsuale e per una sola provincia, non si ritiene possibile prendere in considerazione alcuna modifica delle disposizioni previste nel bando di concorso, comunque note a coloro che hanno chiesto di partecipare ai concorsi in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CONTI, GRAMAZIO e TARADASH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in ogni sperimentazione clinica di fase 2 è obbligatorio che debbano essere somministrati esclusivamente i farmaci oggetto di studio escludendo ogni sostanza

con formule chimiche diverse da quanto indicato dallo schema terapeutico oggetto di programmazione a fini sperimentali;

detta fase 2 di sperimentazione ha come obiettivo primario la valutazione della tossicità del farmaco e degli eventuali effetti collaterali ed è ovvio che, per raggiungere questo fine, è necessario attenersi specificamente allo schema terapeutico evitando di inserirvi in alcun modo sostanze diverse da quelle oggetto dell'indagine. È:

se risponda al vero che esisterebbero documenti, quali analisi di laboratorio e perizie di esperti, a riprova del fatto che a tutti i pazienti sottoposti a sperimentazione della Mdb sarebbero stati somministrati farmaci non rispondenti al protocollo terapeutico concordato con il professor Di Bella, in quanto contenenti una sostanza chimica usata come solvente e nota col nome di acetone:

se, in particolare, risulti che nel *cocktail* di retinoidi somministrato nel corso della sperimentazione Mdb sia stato aggiunto acetone in dosi rilevanti — sino a 850 mg/litro —;

se il Ministro ed i suoi esperti non siano a conoscenza del fatto che la letteratura scientifica mondiale abbia acclarato l'effetto oncogeno dell'acetone e che il danno è addirittura triplice: tossicità effetto oncogeno, inibizione della terapia Mdb;

come si giustifichi il fatto che il Ministro della sanità e gli incaricati della sperimentazione hanno tentato di curare dei malati di cancro somministrandogli una sostanza altamente cancerogena, specie nelle concentrazioni rilevate, e che questo sia avvenuto in totale disaccordo con quanto indicato nei protocolli Di Bella che si sarebbero dovuti coscientemente e scientificamente sperimentare. (4-25264)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della Multiterapia oncolo-*

gica Di Bella (MDB), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo (di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.

Per poter procedere, si decise di utilizzare — come unico standard di riferimento — le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La dottoressa Elena Ciranni, Direttore del Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il Professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti «galenici», che avrebbero dovuto essere preparati — su scala però semi-industriale — dall'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del Multitrattamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

In nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali).

Una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50% delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei tre pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri due pazienti sono deceduti. Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7%) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, due di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7%).

La durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50% dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB è stata di circa 60 giorni.

Per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78%) dei 769 inclusi negli studi osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5%) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5%) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota di pazienti, il 4,7%, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

Si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla Regione Lombardia nel corso del 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti.

L'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Cancer il 15 novembre 1999 da Bulatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB, e un

campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri Tumori Italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nella interpellanza urgente e, in particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciropo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti « galenici » sono stati il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti « Protocolli » approvati dallo stesso professore, che ne ha siglato le singole pagine.

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della « Soluzione ai retinoidi » è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza « tracce » del solvente che è stato utilizzato.

È per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di norme relative alla qualità e sicurezza d'uso (dei medicinali, hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito, per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e farmacopea europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato); classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che — aderendo fino in fondo allo standard dettato dal professor Di Bella — sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla Farmacopea Ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di « Soluzione ai retinoidi » di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'« eliminazione » del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità

pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che, nel caso dei cosiddetti « galenici » impiegati nella Multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di « farmaci scaduti », per il semplice motivo che « la scadenza » di un farmaco può essere stabilita solo se si conoscono tre tipi di informazioni: (1) l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); (2) i tempi di degradazione dei componenti attivi; (3) la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge, per far fronte « ad una situazione di carattere straordinario » hanno modificato il normale iter di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva « dose-risposta », per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei « galenici » sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i pre-

parati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità si attivò fin dall'inizio per valutare almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della « soluzione ai retinoidi » può essere una caratteristica della medesima e che nei Protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato Guida, non vi è alcun cenno sulla « validità » di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate, da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto Superiore di Sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i Centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una Commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il *British Medical Journal* (britannico) e *Cancer* (statunitense).

È vero che — quando possibile — è preferibile effettuare studi controllati (cioè con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati — « a caso » o alla Multiterapia Di Bella, o alla chemioterapia (o radioterapia), o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato la sperimentazione sul Metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro Paese nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il « modello sperimentale » prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione Oncologica Nazionale assieme al professor Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi studi garantiscono un elevatissimo grado di attendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su *British Medical Journal* e *Cancer*.

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (<http://www.iss.it>).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione Oncologica nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998 ed è chiaramente riportato in una registrazione che il professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (quattro dei cinque pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella Sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato condotto indipendentemente da quello coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato anch'esso pubblicato sulla rivista Cancer.

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra li giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effetti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti ISTISAN resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40% negli studi sperimentali e del 31% nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi — e descritti in letteratura — sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi, sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla banca dati bibliografica « Medline », all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della Multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante Conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, « Rapporti Istisan ».

Essi sono consultabili nel sito « Web » dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale prenderebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso, hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica

Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione della Multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un Comitato di esperti internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tutta l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CONTI, GRAMAZIO e TARADASH. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'Istituto superiore di sanità ha presentato al ministero competente la propria relazione relativa allo studio osservazionale inerente la sperimentazione del metodo Di Bella con la seguente conclusione: « Non emerge alcuna evidenza che il trattamento metodo Di Bella sia stato di una qualche attività antitumorale di interesse clinico ». Insomma, secondo tale conclusione la terapia Di Bella non avrebbe alcuna attività anticancro in nessun caso;

il N.C.I. (National Cancer Institute) degli Stati Uniti e la rassegna della stampa medica mondiale, ben rappresentata dalla rivista British Medical Journal, concordano nell'affermare che una delle forme di cancro più pericolose e aggressive, quale il carcinoma esocrino del pancreas (protocollo numero 7 della sperimentazione Di Bella), porti gran parte dei pazienti alla morte entro i primi sei mesi dalla diagnosi e la quasi totalità comunque entro un anno;

il sito internet dell'Istituto superiore di sanità (www.iss.it/dibella/testo.pdf) ri-

leva che i dati ricavati dalla sperimentazione della multiterapia Di Bella su pazienti affetti da carcinoma esocrino del pancreas vedono sopravvivere dopo un anno il 36 per cento dei malati sottoposti a trattamento;

i pazienti in sperimentazione con il metodo Di Bella erano volontari che avevano già scoperto di essere affetti da carcinoma esocrino del pancreas e al momento dell'arruolamento avevano ben poche possibilità di sopravvivenza, essendo già colpiti da metastasi;

la quasi totalità di detti pazienti era inoltre già stata trattata con chemioterapia —;

come mai dal sito internet dell'Istituto superiore di sanità risulta che di detti pazienti dopo un anno ne è sopravvissuto il 36 per cento contrariamente alle previsioni della letteratura scientifica mondiale, mentre la dichiarazione ufficiale dell'Istituto, in totale contraddizione, sostiene che « non emerge alcuna evidenza che il trattamento metodo Di Bella sia dotato di qualche attività antitumorale »;

se sulla base di questo come di altri episodi analoghi, non si ritenga opportuno inficiare il giudizio dell'Istituto superiore di sanità in merito al metodo Di Bella in quanto falsato da macroscopici errori che hanno portato a giudicare inefficace una terapia che ha dimostrato di mantenere in vita dopo un anno il 36 per cento dei pazienti, mentre con le altre metodologie terapeutiche conosciute per la medesima casistica il risultato positivo è tutt'oggi praticamente pari a zero. (4-25267)

RISPOSTA. — *Nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISTISAN 99/12) vengono riportati i risultati conclusivi degli Studi osservazionali della « Multiterapia Di Bella ».*

Nel Rapporto viene posto in rilievo che « ... i risultati degli studi osservazionali confermano i risultati negativi della sperimentazione condotta nel corso del 1998.

Ciò vale per tutti gli end point considerati: numero di risposte obiettive, permanenza in trattamento, tossicità e sopravvivenza.

Dall'analisi dell'insieme dei 1155 pazienti inclusi negli studi — sperimentali (386 pazienti) ed osservazionali (769 pazienti) — non emerge alcuna evidenza che il trattamento MDB sia dotato di una qualche attività anti-tumorale di interesse clinico... ».

L'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che tale giudizio di inattività è basato su due elementi principali:

in nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali);

una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50% delle lesioni tumorali), si è osservata in soli 3 (0.8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali.

Ad oggi, di questi tre pazienti (uno dei quali affetto da tumore del pancreas), due sono deceduti ed il terzo è in fase di progressione della malattia.

La quasi totale assenza di risposte obiettive nello studio sperimentale propriamente detto, è stata confermata negli studi osservazionali, nei quali solo in 5 (0.7%) dei 769 pazienti inclusi, i centri partecipanti hanno segnalato la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale.

Al 15 maggio 1999, due pazienti erano poi andati incontro a progressione di malattia.

Con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale potrebbe prendere anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare questo trattamento.

In questo senso hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione del multitrattamento Di Bella.

Com'è noto, inoltre, un Comitato di Esperti Internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il protocollo 7 (pazienti affetti da carcinoma del pancreas esocrino), lo stesso Istituto ha precisato che la quasi totalità dei pazienti inclusi non aveva ricevuto precedenti trattamenti chemioterapici.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza non fosse un obiettivo principale della sperimentazione della « Multiterapia Di Bella » (l'obiettivo era rappresentato dalla valutazione dell'attività anti-tumorale), i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisce per il trattamento in questione un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7.

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza « mediana » per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 pazienti inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore « mediano » di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore « mediano » di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvi-

venza « mediana » sono, come riportato nel citato Rapporto Istisan, « sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi ».

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas dev'essere integrato da ulteriori indicazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale al quale si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare, solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (4 dei 5 pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario). Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

La durata « mediana » di trattamento è stata, infatti, di 65 e 77 giorni, rispettivamente, per i pazienti inclusi negli studi sperimentali e osservazionali.

Infine, occorre ricordare che, globalmente, al 15 giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77,2%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (77,8%) dei 769 inclusi negli studi osservazionali.

Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4 - carcinoma mammario e 10 - pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi sui 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CONTI e GRAMAZIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

in una sperimentazione farmaceutica di fase due, non randomizzata, né in doppio cieco, senza gruppo di controllo, è rigoroso e categorico attenersi alla somministrazione dei farmaci oggetto della sperimentazione in quanto ogni elemento non previsto costituisce un fattore invalidante;

nella sperimentazione del metodo Di Bella, invece, risulta all'interrogante che sia stata accertata la presenza di acetone nei preparati utilizzati, presenza ammessa anche dall'Istituto superiore di sanità;

in questo caso l'elemento non è stato neppure segnalato e riportato (come da norma di legge) sui flaconi distribuiti ai pazienti, né in alcun modo questi sono stati informati circa la sua presenza nei preparati;

la discussione sulla concentrazione di acetone non riguarda la validità della sperimentazione, già legalmente e scientificamente invalidata dalla sola presenza di questo solvente, ma l'entità del danno prodotto ai pazienti sia in termini tossici e cancerogeni sia di mancata risposta alla terapia stessa quindi il giusto indennizzo dei pazienti e la valutazione e quantificazione dell'entità del danno da risarcire;

un diritto elementare dell'ammalato è leso nello stesso momento in cui gli viene somministrata a sua insaputa una sostanza non prevista dal trattamento terapeutico cui volontariamente si è sottoposto;

nessun ammalato di cancro della sperimentazione ha firmato il consenso informato all'assunzione di acetone né l'avrebbe firmato una volta messo a conoscenza degli effetti tossici e cancerogeni riportati chiaramente nella letteratura scientifica mondiale;

vi è un ulteriore aspetto di estrema gravità: gli ammalati della sperimentazione hanno scelto il metodo Di Bella per fiducia nel professor Di Bella, fiducia nata soprattutto dalle numerose testimonianze di pazienti migliorati o guariti con il suo trattamento. I successi furono possibili in questi ammalati per la preparazione corretta dei medicinali in assenza di acetone come chiaramente, ripetutamente e pubblicamente dichiarato dal professor Di Bella e specificato a chiare lettere e senza possibilità di equivoco nella metodica di preparazione del composto ai retinoidi che, su indicazione del professor Di Bella, un suo

ex allievo, il farmacista dottor Ferrari, ha fornito al ministero della sanità;

non si può pertanto pretendere che ammalati della sperimentazione che hanno liberamente scelto di affidarsi al metodo Di Bella per la sua efficacia e atossicità siano trattati con un prodotto che lo stesso ideatore della terapia categoricamente e ovviamente esclude. Non risulta infatti che siano previste in medicina terapie più o meno prolungate con acetone, né che esistano sull'uomo *trials* clinici né sperimentazioni di fase due o tre sugli effetti dell'acetone. Il ministero della sanità si sarebbe, ad avviso degli interroganti, quindi reso reo di aver condotto la prima sperimentazione dell'acetone sull'uomo, non autorizzata dal Parlamento e tanto meno dai pazienti, che non hanno firmato alcun consenso informato relativo;

sono stati gli stessi ammalati ad accorgersi dal caratteristico odore, soprattutto in certi lotti, della presenza di acetone, cui si accompagnavano chiari sintomi tossici: dalla nausea al vomito, cefalea, gastralgie e stati irritativi degli epiteli aerodigestivi superiori;

è stata altamente significativa la scomparsa della sintomatologia quando il composto ai retinoidi del ministero veniva sostituito da quello acquistato da farmacisti che preparavano correttamente il prodotto secondo le indicazioni del professor Di Bella;

sono numerose le testimonianze dei pazienti a conferma di ciò e il dato, in assenza di studi sperimentali sull'uomo, assume un valore clinico determinante;

essendo le concentrazioni di acetone estremamente varie nei vari lotti ciò spiega la varietà del riscontro clinico sintomatologico;

i pazienti dell'osservazionale, che praticavano a domicilio la terapia, in gran numero, dei farmaci forniti dal ministero, utilizzarono solo la somatostatina particolarmente costosa e la melatonina, acquistando in farmacia i retinoidi dopo aver constatato gli effetti tossici di quelli del

ministero: è questo uno dei motivi della migliore risposta alla terapia dei pazienti dell'osservazionale, rispetto a quelli trattati in ospedale;

se la concentrazione di acetone nel prodotto del ministero era tale da provocare sintomi da intossicazione acuta è facilmente ipotizzabile l'entità del danno a livello di somministrazione cronica, in pazienti trattati per oltre un anno;

è di particolare rilevanza scientifica e clinica l'assenza di ogni effetto tossico acuto o cronico soggettivamente od oggettivamente rilevabile in pazienti che per parecchi anni hanno fatto e tuttora fanno uso del composto dei retinoidi correttamente preparato: le testimonianze relative sono straordinariamente numerose;

il dato clinico degli effetti tossici sofferti dagli ammalati contestualmente all'assunzione del composto del ministero, della scomparsa degli stessi contestualmente alla sua sostituzione col prodotto correttamente preparato da farmacie, confermato dalla totale atossicità dichiarata da quanti per anni hanno acquistato in tali esercizi i retinoidi come galenici, toglie ogni possibilità ai funambolismi farmacologici di quanti si affannano a difendere l'operato del ministero;

risulta quindi chiaro come l'elevata tossicità del metodo Di Bella riscontrata dagli sperimentatori e che avrebbe costretto numerosi pazienti ad interrompere il trattamento, è da imputarsi ad una massiccia presenza — fino a 850 parti per milione — nella miscela di retinoidi;

se viene studiata la tossicologia di ogni componente effettivo e non aggiunto del metodo Di Bella non vi è alcun riscontro di questi effetti tossici nella letteratura scientifica mondiale. Ogni componente del metodo è infatti conosciuto, studiato in tutti i suoi aspetti di farmacodinamica, cinetica tossicologica acuta e cronica. Gli effetti tossici rilevati dagli sperimentatori pertanto trovano la loro spiegazione nell'errata preparazione dei farmaci per la presenza dell'acetone, non solo non richie-

sta e non voluta, ma dichiaratamente esclusa nella metodica di preparazione ad « eliminazione in corrente di azoto » indicata dal professor Di Bella —:

se non si ritenga che sia in atto un tentativo di depistaggio, operato attraverso disquisizioni e funambolismi farmacologici sull'acetone, come se la sua sola presenza — categoricamente esclusa peraltro dalla metodica di preparazione data al Ministero dal professor Di Bella — non fosse invalidante;

se non si stia tentando di spostare i termini del problema cercando di disquisire sull'entità del danno provocato in base alla concentrazione, invocando tabelle industriali di tollerabilità del prodotto o statistiche di studi su animali, non automaticamente trasferibili all'uomo;

se siano note le conclusioni riportate dalla letteratura scientifica mondiale circa gli acclarati effetti tossici e oncogeni dell'acetone sull'uomo, specialmente nelle concentrazioni riscontrate nei farmaci del ministero;

se, ciò premesso, il Ministro non ritenga doveroso e giusto invalidare la sperimentazione sul metodo Di Bella e procedere all'accertamento delle gravi responsabilità presenti nell'errata preparazione dei farmaci somministrati e nella contraddittoria valutazione dei risultati da parte dell'Istituto superiore di sanità e degli sperimentatori di nomina ministeriale. (4-25268)

RISPOSTA. — L'utilizzo dell'acetone nella preparazione della soluzione ai retinoidi, impiegata nel corso della sperimentazione della « Multiterapia Di Bella », è stato specificamente ordinato dallo stesso medico quale solvente in cui doveva avvenire la preparazione.

Lo stabilimento chimico-farmaceutico militare aveva fatto presente l'impossibilità fisica di eliminare completamente l'acetone dopo il perfezionamento della soluzione, suggerendo invece l'uso dell'alcool etilico.

Tale ipotesi è stata rifiutata dal professor Di Bella, in quanto la preparazione della

miscela utilizzando alcool avrebbe potuto invalidare la soluzione.

Nel corso della propria attività di controllo, l'Istituto Superiore di Sanità ha — com'è logico — riscontrato la presenza di tracce di acetone.

Del resto, la presenza di tracce dei solventi (qualunque essi siano) utilizzati nella preparazione di farmaci è un fenomeno ben noto e controllato accuratamente.

La farmacopea italiana e quella europea dettano disposizioni ben precise sulle quantità massime di solventi permesse nella farmaceutica.

Nel caso della soluzione ai retinoidi, le tracce in questione sono del tutto insignificanti (in media ben 15 volte inferiori alla dose massima giornaliera tollerata) e contenute tra un minimo di 87 ed un massimo di 850 parti per milione.

L'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che tutto l'acetone che era materialmente possibile estrarre senza danneggiare la preparazione (ad esempio, con l'eccessivo riscaldamento, metodica utilizzata da alcune delle farmacie di fiducia del professor Di Bella, che da un lato elimina quasi completamente l'acetone, dall'altro però denatura i componenti principali) è stato estratto, utilizzando alternativamente il « vuoto » ed il « flussaggio di azoto », con una procedura indicata dal professor Di Bella.

In base alla farmacopea ufficiale, il residuo appare irrilevante, sia come tossicità sia come effetti farmacologici.

A tal riguardo, infatti, gli studi sugli animali non hanno riscontrato alcun effetto embriotossico o dismorfogenetico a dosi 1000 volte superiori a quelle contenute (in media) nello sciroppo.

L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto presente, inoltre, che alcune delle citate farmacie, per ovviare alla presenza di acetone, hanno utilizzato una miscela di acetone ed alcool (cosa che il professor Di Bella non aveva permesso, come d'altro tempo ricordato, allo stabilimento chimico-farmaceutico Militare), mentre altre hanno utilizzato metodi drastici, in grado di inattivare i componenti essenziali della soluzione.

Lo stesso Istituto ha sottolineato che le preparazioni effettuate in farmacia sono

state dichiarate prive di acetone in quanto il metodo utilizzato dalle farmacie è la cosiddetta cartina al nitroprussiato di sodio, che ha una sensibilità di 500 parti per milione.

È evidente, quindi, che in base a tale metodo anche la presenza di 450 parti per milione risulta definita come assente.

Al contrario, il metodo utilizzato dall'Istituto è in grado di riconoscere la presenza di acetone in quantità pari a 0.1 parti per milione (quindi con una sensibilità 5000 volte superiore): con tale metodo, anche 10 parti per milione vengono identificate e misurate, talché l'acetone risulta presente.

La sostanza in questione, quindi, risultava presente in tracce ininfluenti in tutte le preparazioni utilizzate nella « Multiterapia Di Bella », anche in quelle fatte da gran parte delle farmacie più volte ricordate.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CONTI, CÈ e GRAMAZIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

sabato 22 settembre 2000 i pazienti oncologici in cura con il multitrattamento Di Bella torneranno a manifestare assieme ad i loro familiari di fronte alla sede del Governo;

la loro condivisibile esasperazione è dovuta ad oltre due anni di incertezze e mistificazioni sull'effettiva efficacia della cura del fisiologo modenese, acuite dalle assurde modalità della sperimentazione ministeriale, che invece di chiarire ha gettato ulteriore fumo sulla delicata vicenda;

in questo periodo i media stanno tornando vieppiù ad occuparsi della materia, alimentando il bisogno di risposte certe, scientifiche e definitive —:

se non si ritenga doveroso procedere ad un riesame delle proposte terapeutiche studiate dal professor Luigi Di Bella, agendo secondo i più severi canoni internazionali;

se non si ritenga indifferibile acclamare le eventuali responsabilità nella cattiva conduzione della sperimentazione ministeriale disposta dall'allora ministro Bindi. (4-31540)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della Multiterapia oncologica Di Bella (« MDB »), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo (di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.*

Per poter procedere, si decise di utilizzare — come unico standard di riferimento — le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La dott.ssa Elena Ciranni, Direttore del Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti « galenici », che avrebbero dovuto essere preparati — su scala però semi-industriale — dall'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del Multitratamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

In nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali).

Una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50% delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei tre pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri due pazienti sono deceduti.

Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7%) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, due di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7%).

La durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50% dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB è stata di circa 60 giorni.

Per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78%) dei 769 inclusi negli studi osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5%) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5%) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota di pazienti, il 4,7%, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

Si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla Regione Lombardia nel corso del 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti.

L'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Cancer il 15 novembre 1999 da Bulatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB, e un campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri Tumori Italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nella interpellanza urgente e, in particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti « galenici » sono stati il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti « Protocolli » approvati dallo stesso Professore, che ne ha siglato le singole pagine.

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della « Soluzione ai retinoidi » è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza « tracce » del solvente che è stato utilizzato.

È per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di norme relative alla qualità e sicurezza d'uso (dei medicinali, hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito, per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e farmacopea europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato); classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che — aderendo fino in fondo allo standard dettato dal professor Di Bella — sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla Farmacopea Ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di « Soluzione ai retinoidi » di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'« eliminazione » del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che, nel caso dei cosiddetti « galenici » impiegati nella Multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di « farmaci scaduti », per il semplice motivo che « la scadenza » di un farmaco può essere stabilita solo se si conoscono tre tipi di informazioni: (1) l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); (2) i tempi di degradazione dei componenti attivi; (3) la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge, per far fronte « ad una situazione di carattere straordinario » hanno modificato il normale iter di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva « dose-risposta », per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei « galenici » sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i preparati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità si attivò fin dall'inizio per valutare almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della « soluzione ai retinoidi » può essere una caratteristica della medesima e che nei Protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato Guida, non vi è alcun cenno sulla « validità » di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate, da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto Superiore di Sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai

retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i Centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una Commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il British Medical Journal (britannico) e Cancer (statunitense).

È vero che — quando possibile — è preferibile effettuare studi controllati (cioè con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati — « a caso » o alla Multiterapia Di Bella, o alla chemioterapia (o radioterapia), o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato la sperimentazione sul Metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro Paese nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il « modello sperimentale » prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione Oncologica Nazionale assieme al professor Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi

studi garantiscono un elevatissimo grado di attendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su British Medical Journal e Cancer.

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (<http://www.iss.it>).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione Oncologica nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998 ed è chiaramente riportato in una registrazione che il professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti

inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (quattro dei cinque pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella Sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato condotto indipendentemente da quello coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato anch'esso pubblicato sulla rivista Cancer.

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effetti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti ISTISAN resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40% negli studi sperimentali e del 31% nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi — e descritti in letteratura — sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi, sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla banca dati bibliografica « Medline », all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della Multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante Conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, « Rapporti Istisan ».

Essi sono consultabili nel sito « Web » dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale prenderebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso, hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione della Multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un Comitato di Esperti Internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tutta l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CONTI, CÈ, GRAMAZIO, CUCCU e CRIMI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a conclusione della sperimentazione ministeriale sul multitrattamento Di Bella l'Istituto superiore di sanità avrebbe dichiarato pubblicamente quanto segue: « Non emerge alcuna evidenza che l'Mdb sia stato di una qualche attività antitumorale... »;

dai risultati pubblicati nel sito Internet dello stesso Iss si rileva invece che, nel protocollo della sperimentazione Mdb, relativo al carcinoma metastatico del seno, sia stata riscontrata una percentuale di sopravvivenza ad un anno pari al 25 per cento;

tutte le statistiche internazionali su tale patologia riportano, di contro, che la terapia oncologica tradizionale registra un tasso di sopravvivenza ad un anno pari allo zero —:

come mai l'Istituto superiore di sanità abbia ommesso di riportare questi dati nelle sue dichiarazioni ufficiali;

se tali dati si ritengano o meno positivi in relazione alle patologie trattate;

se, alla luce di tali evidenze che di certo non rendono un buon servizio alla ricerca scientifica ed alla tutela della salute in generale, non si ritenga doveroso accertare le responsabilità oggettive di tali omissioni mistificatorie, onde procedere all'immediata rimozione dei personaggi coinvolti;

se, constatate queste gravi discrepanze tra risultati oggettivi e risultati pubblicamente dichiarati dall'Iss, non si ritenga indispensabile riconsiderare l'intero impianto della sperimentazione sull'Mdb e procedere a nuove verifiche, da effettuarsi questa volta seguendo i più severi e veritieri canoni internazionali. (4-31526)

CONTI, CÈ, GRAMAZIO, CUCCU e CRIMI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la più autorevole, conosciuta ed applicata classificazione di evidenza scientifica riguardo alle sperimentazioni in campo oncologico è quella fornita dal « *P.d.q. treatment health professionals, levels of evidence, explanation in therapeutics studies* » del National cancer institute statunitense;

tale classificazione considera in primo luogo:

a) la « forza », ossia la validità della progettazione dello studio;

b) la « forza » o validità degli obiettivi dello studio medesimo;

sempre secondo il National cancer institute la progettazione ha tre livelli discendenti di validità:

1) studi clinici randomizzati con gruppo di controllo;

2) studi clinici non randomizzati con gruppo di controllo;

3) raccolte di casi clinici;

per cui gli studi randomizzati con gruppo di controllo (1) hanno la massima attendibilità, mentre gli studi di raccolta di casi clinici (3) sono i meno validi;

la sperimentazione del multitrattamento Di Bella sarebbe stata effettuata senza randomizzazione e senza gruppo di controllo, come ha stigmatizzato anche l'illustre *British medical journal*, e rientra quindi proprio negli studi di tipo 3, ossia i meno attendibili —;

come mai sia stato scelto di affidare la validazione di un possibile sistema terapeutico, oltretutto riguardante una patologia devastante come il cancro, al più basso dei livelli di verifica possibili;

se non ritenga opportuno e doveroso dare finalmente certezza a cittadini ed ammalati avviando una serie sperimentazione clinica del Mdb effettuata secondo i parametri scientifici internazionali;

quale parte abbia avuto il Ministro, allora coordinatore della sperimentazione, nella scelta delle modalità esecutive della medesima. (4-31528)

CONTI, CÈ, GRAMAZIO, CUCCU e CRIMI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle confezioni di soluzione di retinoidi somministrata ai pazienti oggetto della sperimentazione ministeriale della multiterapia Di Bella sarebbero state riscontrate dosi di acetone sino ad 850 milligrammi per litro, come da precisa ammissione dello stesso Istituto superiore di sanità;

il professor Luigi Di Bella aveva chiaramente indicato alla commissione ministeriale, peraltro in forma scritta, la necessità di abbattere la presenza di acetone nella soluzione di retinoidi mediante trattamento in corrente di azoto;

la letteratura scientifica mondiale è concorde nel classificare l'acetone come veleno;

è sufficiente una concentrazione di acetone pari a soli 40 milligrammi/litro per provocare sull'uomo effetti tossici, cancerogeni ed inattivanti della soluzione di retinoidi —;

se non si ritenga doveroso, nell'ambito di competenza, acclarare le responsabilità connesse ai fatti suesposti, i quali configurano l'ipotesi gravissima ed inaccettabile di avvelenamento collettivo autorizzato ed operato dallo stesso ente che dovrebbe essere il massimo tutore della salute pubblica, ossia il Ministero della sanità;

se non si ritenga doveroso valutare adeguate forme di risarcimento per i familiari dei pazienti in sperimentazione deceduti per problemi tossicologici, cosa facilmente riscontrabile dalle cartelle cliniche;

se il ministro, allora coordinatore della sperimentazione, fosse a conoscenza dei fatti suesposti e, in caso affermativo, come mai non abbia agito per evitarne l'iterazione;

se il ministro non ritenga che la presenza dell'acetone abbia sovvertito l'intero profilo tossicologico della sperimentazione, facendo sì che gli effetti tossici causati dall'errata preparazione dei farmaci da parte del ministero venissero attribuiti alla stessa Mdb. (4-31529)

CONTI, CUCCU, CÈ, CRIMI e GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle confezioni di soluzione di retinoidi somministrata ai pazienti oggetto

della sperimentazione ministeriale della multiterapia Di Bella sarebbero state riscontrate dosi di acetone sino ad 850 milligrammi per litro, come da precisa ammissione dello stesso Istituto superiore di sanità;

il professor Luigi Di Bella aveva chiaramente indicato alla commissione ministeriale, peraltro in forma scritta, la necessità di abbattere la presenza di acetone nella soluzione di retinoidi mediante trattamento in corrente di azoto —:

se il ministro sia a conoscenza del fatto che la letteratura scientifica mondiale è concorde nel classificare l'acetone come veleno;

se il ministro sia a conoscenza del fatto che è sufficiente una concentrazione di acetone pari a soli 40 milligrammi/litro per provocare sull'uomo effetti tossici, cancerogeni ed inattivanti della soluzione di retinoidi;

se la presenza di una tale concentrazione di acetone in un farmaco cardine della terapia oggetto di studio non si ritenga di per se sufficiente ad invalidare i risultati della sperimentazione condotta dal ministero. (4-31530)

CONTI, GRAMAZIO, CUCCU, CÈ e CRIMI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 dicembre 1998 il comando carabinieri per la sanità N.A.S. di Firenze ha inviato al dottor Ubaldo Nannucci, procuratore presso la locale pretura circondariale, un verbale a conclusione delle indagini delegate relative al multitrattamento «Di Bella», protocollato con il numero 6356/7 - 6 «P»;

da tale verbale emerge inconfutabilmente che a 1048 pazienti sottoposti alla sperimentazione dell'Mdb è stata somministrata una soluzione ai retinoidi «non più possedenti le caratteristiche terapeutiche iniziali»;

detto verbale in proposito aggiunge: «Ciò verosimilmente comporta che 1048 pazienti abbiano assunto, per un periodo oscillante tra i venti e trenta giorni (tale periodo varia dalla prescrizione medica in relazione alla patologia), un farmaco potenzialmente imperfetto e non più possedente le caratteristiche terapeutiche iniziali, senza escludere che la degradazione e scomposizione dei principi attivi, possa produrre effetti collaterali gravi specialmente in soggetti sofferenti patologie neoplastiche —:

se il Ministro, allora coordinatore della sperimentazione, fosse a conoscenza del contenuto del suddetto rapporto;

se le rivelazioni effettuate e documentate dai Nas di Firenze, organo istituzionale di controllo, non siano considerate sufficienti ad indicare i risultati ottenuti dalla sperimentazione ministeriale dell'Mdb;

se, sulla scorta di tali evidenze, non si ritenga opportuno avviare finalmente un serio processo valutativo circa gli effetti dell'Mdb nel trattamento delle patologie neoplastiche. (4-31544)

RISPOSTA. — *Nel rispondere congiuntamente agli atti parlamentari in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della Multiterapia oncologica Di Bella (MDB), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.*

Per poter procedere, si decise di utilizzare — come unico standard di riferimento — le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La dott.ssa Elena Ciranni, Direttore del Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti «galenici», che avrebbero dovuto essere preparati — su scala però semi-industriale — dall'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del Multitrattamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

In nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali).

Una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50% delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei tre pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri due pazienti sono deceduti. Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7%) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, due di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7%).

La durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50% dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB, è stata di circa 60 giorni.

Per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78%) dei 769 inclusi negli studi osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5%) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5%) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota di pazienti, il 4,7 %, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

Si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla Regione Lombardia nel corso (lei 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti.

L'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Cancer il 15 novembre 1999 da Buiatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB, e un campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri Tumori Italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in

aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nella interpellanza urgente e, in particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti « galenici » sono stati il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti « Protocolli » approvati dallo stesso professore, che ne ha siglato le singole pagine.

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della « Soluzione ai retinoidi » è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza « tracce » del solvente che è stato utilizzato.

E per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di norme relative alla qualità e sicurezza d'uso dei medicinali, hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito, per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e farmacopea europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato), classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che — aderendo fino in fondo allo standard dettato dal professor Di Bella — sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla farmacopea ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di « Soluzione ai retinoidi » di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'« eliminazione » del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che, nel caso dei cosiddetti « galenici » impiegati nella Multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di « farmaci scaduti »; per il semplice motivo che « la scadenza » di un farmaco può essere stabilita

solo se si conoscono tre tipi di informazioni: (1) l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); (2) i tempi di degradazione dei componenti attivi; (3) la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge, per far fronte « ad una situazione di carattere straordinario » hanno modificato il normale iter di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva « dose-risposta », per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei « galenici » sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, altiparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i preparati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità si attivò fin dall'inizio per valutare

almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della « soluzione ai retinoidi » può essere una caratteristica della medesima e che nei Protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato Guida, non vi è alcun cenno sulla « validità » di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto Superiore di Sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i Centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una Commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il British Medical Journal (britannico) e Cancer (statunitense).

È vero che — quando possibile — è preferibile effettuare studi controllati (cioè con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati — « a caso » — o alla

Multiterapia Di Bella, o alla chemioterapia (o radioterapia), o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato la sperimentazione sul Metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro Paese nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il « modello sperimentale » prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione Oncologica Nazionale assieme al Prof Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi studi garantiscono un elevatissimo grado di attendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su British Medical Journal e Cancer.

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (<http://www.iss.it>).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione Oncologica Nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998 ed è chiaramente riportato in una registrazione che il professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le diverse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (quattro dei

cinque pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella Sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato in premessa, condotto indipendentemente dal quello coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato anch'esso pubblicato sulla rivista *Cancer*.

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra li giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effetti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti ISTISAN resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40% negli studi sperimentali e del 31% nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi — e descritti in letteratura — sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi, sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla banca dati bibliografica Medlme, all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della Multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante Conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, « Rapporti Istisan ».

Essi sono consultabili nel sito « Web » dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale prenderebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso, hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione della Multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un Comitato di esperti internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tutta l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e

sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

Per quanto riguarda le indagini che hanno fatto seguito alla sperimentazione del « MDB », si precisa che l'indagine aperta dal procuratore aggiunto di Torino, dottor Raffaele Guariniello, prima della sua conclusione è stata trasferita per competenza alla Procura della Repubblica di Firenze.

Quest'ultima, non avendo riscontrato anche in tale caso alcuna irregolarità di rilevanza penale nella sperimentazione coordinata dall'ISS, ha richiesto l'archiviazione dell'indagine.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CREMA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Comunità europea, con il regolamento Ce n. 50 del 2000, ha provveduto ad integrare il precedente regolamento n. 1139 del 1998 su semi di soia e granturco, includendo nel campo di applicazione anche gli additivi e gli aromi;

i regolamenti suddetti impongono alle imprese del settore alimentare di indicare nell'etichetta se i prodotti contengono organismi geneticamente modificati (OGM) qualora questi superino l'1 per cento, ma analogo obbligo non è previsto per le industrie che forniscono le materie prime;

l'evidente lacuna normativa preclude ai produttori finali la possibilità di garantire i consumatori circa la presenza di organismi trattati geneticamente nelle farine, negli aromi, negli additivi, eccetera;

l'Unione Artigiani di Belluno ha posto recentemente l'accento su tale incongruenza e sulla impossibilità di etichettare adeguatamente il prodotto all'atto della sua commercializzazione —:

se non si ritenga utile promuovere nelle sedi opportune il necessario adeguamento normativo, affinché l'obbligo di dichiarare nell'etichetta degli ingredienti

l'eventuale presenza di OGM sia esteso anche a produttori e grossisti di materie prime;

se non si ritenga altresì opportuno sollecitare l'istituzione di una « Autorità Alimentare Europea », come assicurato dal Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, con compiti di controllo dei prodotti contenenti OGM e immessi sul mercato, onde tutelare l'informazione dei consumatori e la facoltà dei produttori che operano a livello artigianale, con ricette tradizionali e impiego di materie prime naturali.

(4-31151)

RISPOSTA. — *Il nostro Paese si è particolarmente impegnato in occasione dell'approvazione della norma comunitaria sull'etichettatura dei prodotti geneticamente modificati, affinché la garanzia per i consumatori non si limitasse a prescrivere norme a carico del venditore finale, ma si estendesse a tutti i livelli della catena alimentare, facendo mettere tra l'altro a verbale una apposita dichiarazione in tal senso.*

Abbiamo quindi accolto con estremo favore il progetto di una riforma radicale e ambiziosa della politica europea in materia di sicurezza alimentare annunciata dal presidente Romano Prodi, all'inizio del suo mandato, come una delle priorità del nuovo esecutivo.

La Commissione ha, come noto, elaborato e presentato all'inizio di quest'anno un libro bianco su tale tema, il cui obiettivo principale è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nel campo alimentare mediante la realizzazione di un vasto programma triennale, che comprende una serie di riforme legislative e la creazione di un'Autorità alimentare europea.

I principali attributi di tale Autorità saranno l'indipendenza, l'elevata qualità scientifica e la trasparenza. Ad essa verranno affidati numerosi compiti tra i quali la formulazione di pareri scientifici, la valutazione del rischio, la gestione di sistema di allarme rapido, la comunicazione ed il dialogo con i consumatori in materia di sicurezza alimentare e di questioni sanitarie.

Non è invece previsto che tale Organismo debba avere responsabilità in materia di gestione dei rischi, ovvero che possa decidere sulle misure regolamentari da adottare, poiché tali compiti rientrano nelle competenze delle Autorità comunitarie (Commissione, Consiglio, Parlamento).

La candidatura della città di Parma è stata decisa di recente dal Consiglio dei ministri ed ufficialmente presentata dall'Italia alla Commissione ed ai partner comunitari. Occorre essere consapevoli delle difficoltà per giungere al successo di tale candidatura tenuto conto delle numerose candidature concorrenti presentate da altri Paesi dell'UE. Siamo però al tempo stesso consapevoli dell'ottima scelta effettuata, anche perché il nostro è tra i paesi più fermamente convinti dell'importanza della tematica della sicurezza alimentare, sulla quale l'Italia può ed intende svolgere un ruolo di primo piano. Su questa base posso confermare il forte impegno del Governo a sostenere la candidatura di Parma.

Il Ministero degli affari esteri ha impartito istruzioni alle nostre Ambasciate per effettuare passi nelle capitali del partner comunitari a sostegno della candidatura di Parma ed ha distribuito documentazione illustrativa. Diversi membri del Governo hanno avuto contatti con omologhi nei Paesi comunitari ed a Bruxelles con i Commissari competenti. Un'azione è stata avviata anche a livello del Parlamento europeo dove potrà avere un ruolo determinante la collaborazione dei parlamentari italiani.

L'impegno nel sostenere la candidatura di Parma dimostra la grande importanza attribuita dall'Italia alla delicata questione della sicurezza alimentare, che costituisce una priorità anche per la Commissione e per la Presidenza francese. Il Governo è consapevole della esigenza di una più rigorosa tutela della sicurezza alimentare, anche tramite una riforma della normativa comunitaria.

Con il Libro Bianco è stato avviato un ampio programma di revisione normativa dell'intera materia, inclusa la norma in questione. È in questo quadro quindi, nell'ambito del Libro Bianco ed anche con l'importante contributo dell'Agenzia, che po-

tranno essere presi in esame e promossi miglioramenti della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

CUSCUNÀ. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Napoli non attraversa momenti felici per via dell'esiguo personale che all'interno ci lavora —:

se sappia che presso il Provveditorato agli studi di Napoli presta servizio personale Ata senza specifici provvedimenti di distacco, utilizzo e comando così come previsto dalla normativa vigente;

se sia a conoscenza della suddetta problematica e se abbia attivato le procedure di competenza per porre fine a tale operazione clientelare;

se sappia che a detto personale sono stati riconosciuti illegittimamente compensi accessori a vario titolo (progetti, recuperi compensativi e altro);

se sia a conoscenza che a detto personale sono stati altresì corrisposti illegittimamente i buoni pasto;

se sia a conoscenza, invece, che al personale amministrativo, coinvolto nelle procedure concorsuali della scuola materna — elementare — media, con orari oltre le 10 ore, l'amministrazione continua a negare il riconoscimento del buono pasto;

se sappia che detto personale Ata, senza titolo, rappresenta il provveditorato agli studi di Napoli ai corsi di formazione regionali con relativo compenso.(4-30435)

RISPOSTA. — Si ritiene utile segnalare che la questione posta dall'interrogante è parallela ai timori espressi del personale amministrativo in servizio presso il provveditorato agli studi di Napoli circa la possibilità

che i colleghi del settore scuola colà utilizzati possano concorrere sui posti riservati alla riconversione professionale, da attribuire appunto al personale dell'Amministrazione centrale e periferica che sarà ammesso alla frequenza dei relativi corsi.

In proposito questo ministero ha già avuto ripetute occasioni per assicurare le locali rappresentanze sindacali del personale circa l'infondatezza di tali timori, garantendo peraltro che anche ipotesi di mobilità compartimentale sarebbero state esaminate solo a conclusione delle procedure di riqualificazione.

Ciò premesso, si precisa che presso il provveditorato di cui si tratta è utilizzato, da molti anni, il personale ATA ed attualmente risultano in servizio 17 assistenti amministrativi, per i quali non è stato disposto, all'epoca, il provvedimento formale di utilizzazione, come previsto dal decreto-legislativo n. 29 1993, per incapienza di organico e che al predetto personale, oltre ai buoni pasto, non è riconosciuto alcun compenso accessorio riferito al Comparto Ministeri.

Gli assistenti, in parola, limitatamente a coloro che sono forniti di un diploma d'istruzione secondaria di II grado, sono incaricati, al pari di tutti gli altri impiegati dell'ufficio, di partecipare alle commissioni di verifica finale nei corsi di formazione professionale.

Al personale dell'amministrazione, che svolge il proprio orario di lavoro su sei giorni lavorativi e che abbia partecipato alle procedure concorsuali della scuola, impegnandosi per un orario superiore al normale obbligo di servizio, sarà attribuito il buono pasto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

DE CESARIS. — *Al Ministro della sanità e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo è in atto una protesta diffusa della popolazione in diverse parti d'Italia contro l'installazione di potenti antenne per la telefonia mobile, per il concreto timore della messa a rischio della salute;

ormai da tanti nelle zone di Roma Nord della Storta, della Cerquetta, dell'Olgiate, di Osteria Nuova, di Cesano e di Anguillara, cioè intorno agli impianti radiotrasmettenti della Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria, si ha il fondato dubbio di gravi effetti sulla salute pubblica a causa delle radiazioni elettromagnetiche emesse da quei potentissimi impianti;

un'indagine epidemiologica non ufficiale condotta nelle predette zone di Roma nord negli anni scorsi faceva rilevare un'incidenza di causa morte per malattie tumorali pari al 55 per cento, contro una media laziale del 29 per cento e nazionale del 34 per cento;

L'Osservatorio epidemiologico regionale ha confermato ad agosto scorso che vi è rischio di leucemia almeno fino a quattro chilometri dagli impianti della Radio Vaticana (nota della presidenza della XX Circoscrizione del comune di Roma del 28 agosto 1999, prot. 29133);

le misure di campo elettromagnetico effettuate a giugno dalla regione Lazio a Cesano hanno rilevato un ampio e allarmante superamento dei limiti di esposizione stabiliti dal decreto ministeriale 381/98, sia per gli edifici, ove la permanenza non è inferiore alle quattro ore giornaliere (articolo 4), cioè 6 Volt/metro, e sia per tutti gli altri luoghi frequentabili dalla popolazione (articolo 3) cioè 20 Volt/metro (verbale dell'assessorato all'ambiente della regione Lazio 23 giugno 1999);

il presidio multizonale di prevenzione presso l'azienda sanitaria locale Roma A, settore igiene degli ambienti confinanti, ha accertato a luglio che alla Storta i valori del campo elettromagnetico superano i limiti di esposizione fissati dal suddetto D.I. ed ha denunciato tale situazione alla Procura della Repubblica il 5 agosto scorso (prot. 614);

la presenza nella zona di ponti radio, stazioni radiotrasmettenti e radar militari, ripetitori radio, stazioni radio base per la telefonia mobile aggrava ulteriormente la situazione tanto che l'assessore regionale

all'ambiente, ha chiesto già ad aprile scorso alla autorità sulle comunicazioni la sospensione dell'installazione di qualsiasi ulteriore impianto radiotrasmittente nell'area di Roma nord;

in particolare, si segnala l'edificio di via G. Costetti 44 che si trova al centro di un agglomerato di stabili tutti adibiti a civile abitazione, con la presenza di molti bambini, di una portatrice di cardiostimolatore proprio in un edificio accanto, mentre in un altro stabile, sempre a lato del suddetto edificio e allo stesso livello del sito in oggetto, risiede un ammalato con patologia tumorale. In un'altra abitazione, sempre accanto all'edificio di via G. Costetti 44, risiede un ammalato di leucemia;

il consiglio comunale di Roma, alla fine dello scorso anno, approvava all'unanimità una mozione d'indirizzo con la richiesta di revoca dell'autorizzazione della Stazione radio base in oggetto;

il titolare della Stazione radio base risulta privo del nulla osta sanitario, il quale è stato richiesto all'azienda sanitaria locale Roma E e all'Ispesl ben oltre il termine stabilito, e pertanto motivo di revoca dell'autorizzazione comunale così come stabilito dalla delibera della giunta comunale di Roma n. 5817/98 —;

se non ritengano di disporre un accertamento circa il superamento dei limiti di esposizione nonché di quelli per la protezione dai possibili effetti a lungo termine, previsti dal decreto ministeriale 381/98, nella suddetta zona;

se non ritengano di accertare quanto segnalato, ovvero la stazione radiobase in oggetto della presente interrogazione sia priva di nulla osta sanitario;

se non ritengano, qualora gli accertamenti suddetti dessero risultato positivo, che esistano, motivazioni di salvaguardia della salute pubblica tali da comportare la sospensione dei lavori, il sequestro del cantiere e l'immediato ripristino dei luoghi;

se non intendano intervenire presso le competenti autorità del comune di Roma affinché vengano revocate le autorizzazioni per nuove installazioni in zone dove si verifica il superamento dei limiti del decreto ministeriale 381 del 1998, almeno fino a quando non sia realizzato un piano di risanamento secondo quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto.

(4-25632)

RISPOSTA. — Le Stazioni Radio Base (= SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra i MHz e 10 GHz (1GHz 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradia-

zione piuttosto stretta (10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di

radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e dall'Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento

disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione

a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, si precisa che, a seguito di parere non favorevole rilasciato dai competenti organi sanitari locali, è stato disposto l'annullamento dell'originaria autorizzazione edilizia n. i 2/A/A797 rilasciata dal comune di Roma per l'installazione dell'impianto «TIM» di via Giuseppe Costetti n. 44.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

DEDONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

è stata data notizia dell'avvio da parte della procura militare di Cagliari di un'in-

chiesta per accertare presunte irregolarità di volo compiute nell'estate di due anni fa da alcuni piloti di aerei da guerra facenti capo alla base Nato di Decimomannu;

l'inchiesta di cui si stanno occupando i magistrati cagliaritari, e che è stata avviata dopo l'esposto di un cittadino, riguarderebbe un sorvolo a bassa quota, ovvero sotto la quota minima di volo consentita di mille piedi (3.000 metri di altitudine), effettuato da un aereo militare su un'area interdetta ai voli militari: sopra, dunque, area urbana o campagne vicine;

la violazione dei corridoi di volo da parte degli aerei militari della base Nato di Decimomannu non si prefigurerebbe come un fatto isolato, essendosi già in passato sollevate non poche lamentele e denunce da parte di molte amministrazioni locali e popolazioni sarde coinvolte nei disagi connessi a questa presenza militare e alla sua attività (eccessiva rumorosità ma anche frequenti comportamenti a rischio, in parte simili a quelli che hanno dato origine al disastro del Cermis) —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire perché sia verificata la rispondenza al vero del ripetersi doloso di questi comportamenti perlomeno scorretti e, perché, in particolare, i comandi dell'aeronautica militare vigilino con maggiore impegno e attenzione che il sorvolo dei centri abitati sia adeguatamente sanzionato e bandito dalla normale attività di esercitazione dei piloti, siano essi militari italiani o d'altra nazionalità perché appartenenti alle forze Nato presenti nel nostro territorio. (4-29762)

RISPOSTA. — In ordine allo specifico episodio indicato dall'interrogante, si rappresenta che nel novembre 1998 un privato cittadino ha reso una dichiarazione alla Compagnia dei carabinieri di Ozieri (Sassari), segnalando, attraverso un apposito modulo, il sorvolo a bassa quota di un velivolo militare in località «Mandras», sita nel territorio extraurbano di Oschiri (Sassari), il giorno 18 agosto 1998 alle ore 10,30.

Tale segnalazione risulta essere l'unica effettuata, con riferimento allo spazio aereo della Sardegna, nel periodo estivo del 1998.

Dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione militare, attraverso il Centro Operativo Alternato dell'Aeronautica militare (COA) di Martina Franca, l'evento segnalato risulta essere riferito ad un volo di addestramento, programmato per una navigazione standard a bassa quota, effettuato da un velivolo MB 339 di stanza sull'aeroporto di Decimomannu (Cagliari).

La missione è stata regolarmente svolta il giorno 18 agosto 1998, con decollo e atterraggio presso la base di Decimomannu rispettivamente alle ore 09,54 e alle ore 11,12, e non sono risultate violazioni delle quote minime di volo previste dalle norme vigenti in materia.

Al riguardo, si precisa che la località Mandras di Oschiri non è interdetta ai voli militari e che la rotta tenuta dal velivolo è inclusa tra i percorsi standard approvati.

Per quanto attiene, più in generale, le segnalazioni di indiscipline di volo, è prevista una complessa e laboriosa serie di controlli e verifiche.

Nei casi in cui sia possibile provare un comportamento deliberatamente negligente o scarsamente professionale, l'Amministrazione militare interviene nei confronti dei responsabili con incisività ed efficacia sia sotto il profilo disciplinare, sia sotto quello amministrativo. Il rigore dell'azione amministrativa è, da tempo, di regola ed in alcuni dei casi più gravi ha anche comportato il ritiro del brevetto a quanti hanno disatteso le norme.

Proprio per dare maggiore efficacia all'azione di controllo delle eventuali indiscipline di volo, la Difesa ha studiato ed attivato le procedure più opportune sia per la popolazione, sia al suo interno.

Per la popolazione è stato divulgato in maniera capillare sul territorio nazionale un « modulo per la segnalazione di sorvolo », chiamando così a cooperare chiunque sia testimone di voli irregolari.

Per l'Aeronautica militare è stata emanata un'apposita direttiva finalizzata a creare, a seguito di segnalazioni di cittadini o da parte delle forze dell'ordine, un ulte-

riore canale informativo di notizie riguardanti sorvoli militari ritenuti, per qualsiasi motivo, non regolamentari.

Al riguardo, si precisa che le norme sul traffico operativo a bassissima quota (Manual Boat) consentono ai velivoli militari di sorvolare il territorio nazionale rispettando la quota minima di 1.000 piedi (circa 305 metri), evitando il sorvolo delle aree urbane riportate sulle carte di navigazione OACI CAI o AMI CNA a scala 1:500.000, ovvero, qualora detto sorvolo sia inevitabile, il rispetto di una quota minima di 1.500 piedi (circa 456 metri).

La Difesa ha in ogni caso disposto che i voli addestrativi a bassa quota siano ridotti al minimo indispensabile necessario a soddisfare le esigenze di addestramento dei piloti richieste dal mantenimento degli standards operativi della Nato, ma sempre nel rispetto delle previste regole di sicurezza.

In particolare, tali disposizioni, che sono alla base della regolamentazione, programmazione e controllo dei voli militari, contemperano l'esigenza di assicurare assolvimento dei compiti istituzionali dell'Aeronautica militare, con quella di garantire, sempre e comunque, adeguati margini di sicurezza per tutti i cittadini.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

DEL BARONE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

gli ammalati di colite ulcerosa o malattia di Cron hanno ottenuto, con il decreto ministeriale 329 del 28 maggio 1999, un ampliamento notevole degli esami clinici in esenzione, rispetto a quanto già ottenuto nel febbraio 1991;

quanto ottenuto, avrebbe dovuto scattare il 7 febbraio 2000 dopo l'ovvia verifica da parte delle Asl della documentazione a suo tempo presentata dall'ammalato stesso;

un nuovo decreto datato 3 marzo 2000 di fatto fa slittare al 31 ottobre 2000 il godimento di questi benefici perché, in

sede locale, sono state riscontrate difficoltà per la revisione dei documenti in esenzione;

pare quasi inutile far notare che le indiscutibili deficienze, che sono da addebitarsi alle Asl ed alle regioni, colpiscono pazienti che da tempo attendevano i benefici promessi;

se il Ministro non intenda intervenire affinché, in attesa delle verifiche, gli ammalati già esentati in base al decreto del 1991 possano immediatamente beneficiare di quanto il nuovo decreto ha ottenuto nel campo delle esenzioni. (4-29468)

RISPOSTA. — *Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, è entrato in vigore il 10 ottobre 1999.*

A partire da tale data tutti i cittadini affetti dalle patologie da esso individuate possono richiedere e vedersi riconosciuto il diritto all'esenzione secondo le indicazioni contenute nel nuovo decreto.

L'articolo 7 comma 2, del decreto ministeriale 329 del 1999, prevede che le Aziende Unità Sanitarie Locali (entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento), sottopongano a verifica le attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e comunichino ai propri assistiti già esenti la conferma, la cessazione del diritto all'esenzione o l'esigenza di integrare la documentazione.

Per evitare ai cittadini esenti l'eventualità che il periodo tra l'entrata in vigore del regolamento e l'espletamento delle procedure dovute dall'Azienda USL potesse causare una momentanea interruzione della dovuta tutela, lo stesso decreto ha disposto che i soggetti già esentati ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, in attesa del riconoscimento del diritto all'esenzione secondo le nuove modalità possano continuare ad usufruire dell'esenzione fino al momento del rinnovo dell'attestazione di esenzione.

Nel corso di un articolato programma di gestione della transizione avviato dal Ministero della sanità insieme alle Regioni, le Province autonome e le associazioni dei medici, con il preciso obiettivo di garantire

concretamente la tutela degli assistiti entro i tempi previsti, sono state elaborate procedure atte a velocizzare le attività delle Aziende Unità sanitarie locali.

In particolare, per tutte le esenzioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 per patologie e condizioni confermate nel decreto ministeriale n. 329 del 1999 con una definizione che consente l'individuazione univoca della nuova condizione di esenzione e l'attribuzione del nuovo codice di esenzione, è stata segnalata l'esigenza di adottare una procedura di conferma automatica, con rapida comunicazione al cittadino esente del nuovo profilo di prestazioni al quale egli ha immediatamente diritto.

È opportuno ricordare che il comma 3, articolo 2, del decreto legge 8 marzo 2000, n. 46 « Disposizioni urgenti in materia sanitaria » (non convertito) disponeva che « in attesa dell'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e comunque non oltre il 31 ottobre 2000, i soggetti già esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, continuano ad esercitare il proprio diritto all'esenzione ai sensi del decreto ».

Tale disposizione si riferiva ai casi in cui la conferma del diritto all'esenzione fosse subordinata alla valutazione di ulteriore certificazione ed era volta a evitare disagi ai cittadini che rischiavano di perdere anche il precedente diritto all'esenzione riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991.

Infatti, diversamente dal caso esposto precedentemente e in circostanze dipendenti anche da situazioni organizzative locali, si era rilevato che la procedura di verifica stava richiedendo tempi più lunghi del previsto.

Infine, si precisa che, con circolare del 12 maggio 2000, il Ministro della sanità ha comunicato ai presidenti delle Regioni e delle Province Autonome che « per effetto della intervenuta decadenza del decreto legge n. 46 del 2000, a carico dei soggetti esenti per patologia ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991, le regioni valuteranno

la possibilità di mantenere il diritto all'esenzione ditali soggetti nei casi in cui non siano state completate le operazioni di verifica delle attestazioni alla luce di quanto esposto dal regolamento 329 del 1999 ».

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

DIVELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989 n. 417 prevede che « Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-1991, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero dei posti destinati ai concorsi per soli titoli »;

i vincitori dei concorsi per esami e titoli indetti nel 1990, che di fatto hanno prestato all'epoca le cattedre, attendono ancora a tutt'oggi la legittima restituzione, cioè l'equilibrio dei posti assegnati e non ancora restituiti;

è forte la preoccupazione dei legittimi vincitori e aventi titolo alla restituzione, visto che già nel decreto interministeriale n. 334 del 28 luglio 1998 — programmazione assunzioni nella scuola — nulla è riferito circa la salvaguardia e la restituzione di dette cattedre previste dall'articolo 12, probabilmente per mera dimenticanza;

inoltre nel disegno di legge 4754 in discussione alla Camera, non è stata prevista alcuna norma di garanzia;

con la prossima emanazione di altro concorso per esami e titoli, le precedenti graduatorie non ancora riequilibrate, non avranno più validità e si manifesterà un paradosso giuridico in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

infatti da una parte l'articolo 12 comma 3 prevederebbe la legittima restituzione delle cattedre ai vincitori dei concorsi indetti in prima applicazione del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 417 del 1989 (cioè quelli banditi nel 1990) e dall'altra parte, tali graduatorie non saranno più valide con esplosione di fondati ricorsi amministrativi e aggravio di notevoli spese per lo Stato —:

quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare per evitare l'illegittimità e l'ingiustizia a danno dei legittimi vincitori che nonostante abbiano « prestato » le cattedre, non riavranno il loro posto meritato per esame, cioè la restituzione (oltre al danno anche la beffa);

se non si ritiene opportuno inserire una norma di salvaguardia nel ddl 4754 per tali posti da restituire ai legittimi vincitori dei posti ancora da restituire così come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1989. (4-20664)

RISPOSTA. — *La questione riguardante i posti di laboratorio di Elettronica e i reparti di lavorazione (classe di concorso 26C) nella provincia di Bari da assegnare a ciascuna delle due procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami, è stato oggetto di attenzione e di esame da parte del ministero.*

Al fine di stabilire se fosse stato correttamente effettuato il recupero a favore della procedura concorsuale per titoli ed esami dei posti assegnati in prima applicazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla procedura concorsuale per soli titoli, è stato, infatti, avviato un approfondito esame, dal quale è stato rilevato che il Provveditore agli studi aveva attribuito al concorso per soli titoli il 100% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/1990 (pari a 12).

Conseguentemente, ai fini di una integrale restituzione al concorso per esami e titoli doveva essere attribuito l'equivalente numero di posti (12) di quelli assegnati al concorso per soli titoli.

Avendo il provveditore agli studi restituito al concorso per esami e titoli soli n. 6 posti, corrispondenti al 50% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/

1990, il Provveditore medesimo è stato invitato a procedere in modo da coprire la differenza numerica sfavorevole al concorso per esami e titoli per ottenere il riequilibrio numerico delle nomine tra le due diverse graduatorie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

FRATTA PASINI e SCARPA BONAZZA BUORA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la legge 15 dicembre 1998, n. 441 ha per oggetto le norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

l'articolo 14 prevede sgravi fiscali al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, per gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione fra ascendenti e discendenti entro il terzo grado;

l'oggetto della successione è la trasmissione dell'impresa agricola stessa;

la circolare ministeriale 109 del 24 maggio 2000, esplicativa sulla legge n. 441 del 1998 evidenzia come oggetto della successione, e quindi passibili di esenzione, esclusivamente terreni e fabbricati rurali, dimenticando di menzionare scorte e beni aziendali che sono parte dell'impresa agricola stessa;

la sopracitata circolare, tranne per ciò che concerne gli sgravi relativi all'imposta di registro, dimentica tra i beneficiari, le società, previste al comma 1 dell'articolo 14 e specificate all'articolo 2, comma 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 —;

che cosa intenda il ministero delle finanze per fondo rustico così come viene denominato nell'articolo 14;

perché la circolare ministeriale 109, che avrebbe dovuto determinare la corretta applicazione della legge dove esistevano ambiguità, tende in realtà a snaturare

la portata della norma vanificando il senso della legge nata per diffondere e valorizzare l'imprenditoria giovanile in agricoltura. (4-30408)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, con riferimento alla legge concernente la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura — legge 15 dicembre 1998, n. 441 — che ha previsto specifiche agevolazioni tributarie volte a favorire il ricambio generazionale nell'ambito del mondo rurale, lamentano che la circolare esplicativa della suddetta legge ne avrebbe di fatto snaturato il senso in quanto menziona, quali beni oggetto dell'agevolazione, esclusivamente i terreni e i fabbricati rurali, dimenticando, invece, le scorte e gli altri beni aziendali che sono parte dell'impresa agricola

Il problema evidenziato può ritenersi avviato a soluzione nel senso auspicato dagli interroganti, a seguito di apposita disposizione inserita nel disegno di legge concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » — legge finanziaria per il 2001.

Come è noto, l'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, agevola le successioni o le donazioni di fondi rustici tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado qualora il beneficiario risulti un imprenditore agricolo di età inferiore a quaranta anni. È prevista, infatti, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'IN-VIM e l'assoggettamento soltanto alle imposte ipotecarie in misura fissa.

L'esigenza di conferire effettività alle predette disposizioni agevolative, rilanciandone le potenzialità di sostegno per il settore produttivo di che trattasi, ha richiesto un intervento legislativo volto a ridefinire l'ambito oggettivo di applicazione della agevolazione.

A tal fine il suindicato disegno di legge, prevede che le predette agevolazioni tributarie in sede di successione, si estendono a tutti i beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e

morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale.

Pertanto, i dubbi interpretativi e applicativi sollevati degli interroganti non potevano trovare soluzione con la contestata circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 109/E del 24 maggio 2000, in quanto discendono dalla formulazione della norma agevolativa contenuta nell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, la quale, come si è detto, circoscrive il regime di favore agli « atti relativi a fondi rustici oggetto di successione e di donazione ».

Con la citata circolare n. 109/E, il competente Dipartimento delle Entrate ha, infatti, precisato che l'oggetto delle sopra descritte agevolazioni è costituito dai fondi rustici trasferiti tramite successione o donazione » e che « anche le costruzioni rurali possono godere del regime agevolato, semprechè le medesime siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali ».

Per la valutazione dei fondi rustici e delle relative costruzioni vengono indicati gli stessi criteri da adottare per i fabbricati rurali.

A tal proposito, si ricorda che, ai fini fiscali, si riconosce carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole come definite dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; inoltre, si riconosce carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo (comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133).

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GALDELLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le famiglie, residenti nella città di Ancona, che vivono in alloggi gestiti dall'Ente poste italiane Spa, hanno ricevuto nei giorni 5 e 29 ottobre 1999 alcune comunicazioni, da parte dell'Ente poste italiane, inerenti le procedure di vendita degli alloggi da essi abitati e di proprietà dello stesso ente;

gli alloggi suddetti, realizzati su suolo demaniale con finanziamento pubblico e risultanti essere stati realizzati con materiali scadenti e di qualità complessiva inferiore a quella prevista nei progetti originari, necessitano oggi di numerosi e non più rinviabili interventi di manutenzione straordinaria;

gli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti risultano consistere nella messa a norma degli impianti di ascensore e di quelli elettrico, termico ed antincendio; nella realizzazione delle opere in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche; nella suddivisione dell'impianto idrico tra le varie famiglie attraverso l'eliminazione del contatore unico; nella realizzazione di interventi di recupero delle coperture, dei locali seminterati e degli infissi;

l'assegnazione degli stessi è avvenuta in regime di concessione in cambio di canoni di locazione proporzionati ai redditi ed al numero dei componenti dei nuclei familiari interessati per i quali, oggi, l'Ente poste, richiede ai concessionari il pagamento di non meglio precisati arretrati dei canoni di locazione pena l'esclusione dall'elenco dei soggetti ammessi all'acquisto;

gli inquilini, rappresentati in massima parte da famiglie monoreddito, si trovano così obbligati a pagare ingenti somme di conguaglio degli arretrati per poter accedere all'acquisto degli alloggi, pur presentando gli stessi la necessità della realizzazione di numerosi ed importanti interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli impianti —:

se non ritenga opportuno intervenire presso l'Ente poste italiane affinché lo

stesso provveda innanzitutto a dare corso alle opere di manutenzione straordinaria di cui necessitano gli alloggi e, successivamente, all'abbuono dei non meglio precisati arretrati dei canoni di locazione che altrimenti comporterebbero l'esclusione degli inquilini dall'elenco dei soggetti ammessi all'acquisto degli alloggi stessi. (4-27279)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 39/1982 l'ex Amministrazione p.t. con decreto ministeriale del 19 luglio 1984 aveva emanato un apposito regolamento colui cui venivano disciplinati le modalità di gestione e i canoni di concessione degli alloggi costruiti in applicazione della medesima legge.*

Detto patrimonio abitativo non è stato ritenuto soggetto alla normativa dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto l'articolo 7 della legge 498/1992 estendeva ad esso la sola disciplina concernente le modalità di alienazione dell'edilizia residenziale pubblica per cui continuava ad aver vigore il disposto dell'articolo 9 della legge 39/82 in materia di canoni e di gestione.

A seguito della mutata natura giuridica dell'ex Amministrazione p.t. — trasformata prima in ente pubblico economico poi in società per azioni con il conseguente trasferimento alla suddetta società della titolarità di tutti i beni dell'ex Amministrazione p.t., ivi compresi gli alloggi — si è reso necessario riesaminare i criteri gestionali del patrimonio abitativo, in particolare per quanto riguarda la definizione del tipo di atto da utilizzare per la disciplina dei rapporti con gli utilizzatori non apparendo più legittimo il ricorso allo strumento della concessione amministrativa, nonché per avviare una gestione del patrimonio improntata a criteri di economicità e di redditività, come richiesto e richiamato in tutti i documenti regolanti l'attività dell'ex ente.

La società Poste Italiane ha ritenuto di dover applicare la normativa civilistica in tema di locazioni per le concessioni scadute e non rinnovate ed ha provveduto ad intimare tempestiva disdetta per le concessioni in scadenza.

Per quanto concerne il complesso dei 90 alloggi siti in Ancona, visto che la legge n. 560/93, fissando i criteri per l'alienazione degli alloggi di proprietà dell'ex Amministrazione p.t., disciplina in maniera tassativa la definizione del prezzo di vendita degli alloggi medesimi e tenuto conto delle modalità di determinazione del prezzo stesso la società non ritiene possibile provvedere alla realizzazione di interventi di migliorie o rifacimento di parti comuni.

Poste Italiane S.p.A. ha, tuttavia, assicurato che vengono costantemente effettuati tutti gli interventi necessari ed indifferibili al fine di eliminare ogni rischio di danno all'incolumità degli utilizzatori.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GARDIOL. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Ben Mlek Yassine, cittadino tunisino, è stato trasferito nel carcere di Voghera a seguito delle vicende relative alla protesta pacifica attuata da un gruppo di detenuti nell'istituto penitenziario di Parma;

per i fatti implicanti il regime punitivo nei confronti di Ben Mlek Yassine si applicherebbe l'articolo 14 *bis* che prevede lo sconto della sanzione in sezione con la sola esclusione dell'attività in comune —:

se corrisponda al vero che il signor Ben Mlek Yassine stia scontando da mesi la cella di punizione in completo isolamento, senza televisione, senza alcun rispetto delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche, con costrizione in esasperata situazione di cattività, nonostante per i regimi punitivi esistano criteri che nel caso di cui in premessa non sembrerebbero rispettati;

se non si ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di consentire al detenuto in questione la conoscenza

dei suoi diritti, tra i quali la possibilità di poter impugnare il provvedimento ministeriale, in considerazione del fatto che Ben Mlek Yassine non ha padronanza della lingua italiana parlata e scritta, e non avrebbe la possibilità economica di avvalersi della consulenza di un avvocato di fiducia. (4-29662)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha in proposito rappresentato che il detenuto Ben Mlek Yassine, definitivo con fine pena previsto per l'8.6.2004 a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di furto aggravato e traffico di sostanze stupefacenti ed altro, è stato trasferito dalla Casa di Reclusione di Parma alla Casa Circondariale di Voghera per motivi di sicurezza in seguito all'applicazione, nei suoi confronti, del regime di sorveglianza particolare previsto dall'articolo 14-bis O.P..*

Il predetto Yassine ha infatti partecipato, quale promotore e esecutore, ai disordini verificatisi presso l'istituto di Parma il 15 gennaio 2000, culminati nel sequestro di un agente di Polizia penitenziaria, e durante i quali risultarono danneggiati numerosi beni dell'Amministrazione.

Nell'occasione il detenuto Yassine ha manifestato un'indole particolarmente violenta e pericolosa, tanto da rendere necessaria l'adozione della misura di sorveglianza particolare cui si è detto.

Il relativo provvedimento è stato adottato sulla base del parere favorevole del consiglio di Disciplina dell'istituto, dopo avere esaminato la condotta penitenziaria del detenuto, ed è stato quindi comunicato al competente Magistrato di Sorveglianza.

Il regime di cui trattasi prevede, fra l'altro, l'ubicazione in camera singola, per ridurre l'influenza del detenuto sugli altri ristretti, ed il ritiro di alcune suppellettili (quali il televisore, gli specchi ed altri oggetti che possono essere ridotti in frantumi ed utilizzati come armi improprie).

Allo stato le disposizioni del provvedimento di sorveglianza particolare risultano correttamente applicate nei confronti dello Yassine, che peraltro non ha formulato in

merito alcun rilievo mantenendo, allo stato, una condotta apparentemente regolare.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha poi fatto presente che all'atto della notifica del provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza particolare, il detenuto in questione è stato reso edotto dei contenuti del regime di sorveglianza applicatogli e della facoltà di proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Ciò in conformità alla prassi abitualmente seguita per tutti gli atti da notificare ai detenuti stranieri, atteso che all'interno della struttura carceraria vi sono operatori che parlano correttamente le lingue inglese, francese e spagnolo; comunque è stato anche evidenziato che nel corso dei disordini verificatisi il 15.1.2000 il detenuto Yassine è riuscito ad esprimersi nella lingua italiana.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da tempo l'ufficio del catasto di Varese manifesta problemi con riferimento all'arretrato, tanto da essere classificato dalla stampa specializzata tra i peggiori d'Italia;

negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente peggiorata in relazione all'introduzione di un nuovo software che ha letteralmente mandato in tilt gli uffici, probabilmente già carenti di personale;

l'utenza, professionisti e privati, è costretta a interminabili code dalle prime ore del mattino con il rischio di non poter accedere agli uffici che chiudono improvvisamente alle ore 12;

il giorno 8 giugno 2000, come documentato dalla stampa locale, è scoppiata una pacifica protesta degli utenti, esasperati dal protrarsi della situazione in coincidenza di scadenze tributarie importanti —:

quali azioni intenda porre in essere l'interrogato ministro per restituire efficienza agli uffici del catasto di Varese;

se non si ritenga opportuno, accertato il cattivo funzionamento degli uffici, stabilire una proroga nei termini dei versamenti ICI e per tutte le altre procedure connesse a documentazione catastale con riferimento al territorio dipendente dagli uffici di Varese. (4-32233)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde sono stati evidenziati alcuni disservizi presso l'Ufficio del territorio di Varese che hanno avuto rilievo anche sulla stampa locale.*

Al riguardo, il competente Dipartimento ha rilevato che il predetto Ufficio, nel periodo relativo ai disservizi lamentati, è stato interessato dalla trasformazione del sistema informatico con l'adozione del più efficiente software Windows NT e con il passaggio da architettura di tipo main frame-terminali, con archivi associati di tipo reticolare, a quella client-server, con organizzazione delle basi dati su sistema relazionale.

Di tale trasformazione, che inevitabilmente ha riflessi sui servizi erogati ai cittadini ed alle imprese, ne è stata data comunicazione ufficiale, in data 20 giugno 2000, mediante l'emanazione di un apposito decreto di interruzione di pubblico servizio, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Come in altri uffici periferici, l'avvio del nuovo sistema catasto ha creato anche nell'Ufficio del territorio di Varese comprensibili ed inevitabili disagi e difficoltà operative sia per le radicali innovazioni funzionali dei programmi, sia per l'inesperienza di utilizzo delle procedure in ambiente reale da parte del personale di quell'Ufficio, che, alla data della vibrata protesta (8 giugno 2000), operava con il nuovo sistema da appena tre giorni.

Ha precisato il predetto Dipartimento del Territorio che da un'indagine in loco condotta dal Servizio ispettivo della Direzione compartimentale per la regione Lombardia si è potuto accertare che la manifestazione era stata preordinata e programmata nei giorni precedenti e che la protesta era guidata da alcuni geometri liberi professionisti non facenti parte del Collegio dei Geometri

della provincia di Varese, né da questo autorizzata.

In tale giorno, pur in presenza di una notevole concentrazione di pubblico e della difficoltà di gestione delle nuove procedure, l'Ufficio di Varese ha soddisfatto, anche se con difficoltà, per intero la domanda dei servizi richiesti.

La direzione compartimentale competente, al fine di rendere meno onerosa per l'ufficio l'erogazione dei servizi, ha disposto l'invio in missione a Varese, nella fase immediatamente successiva all'attivazione, di alcuni funzionari esperti nell'utilizzo delle procedure, oltreché del Dirigente dell'Ufficio del territorio di Pavia, Ing. Mariano Ferraroni. Tale iniziativa risulta essere stata molto utile e produttiva.

A seguito dei fatti denunciati, il Direttore compartimentale ha inoltre sollecitato un incontro con il Collegio dei Geometri della provincia di Varese, al fine di acquisire elementi di giudizio e di valutazione su quanto accaduto.

L'incontro ha prodotto gli effetti desiderati consentendo di ripristinare un clima di collaborazione e di individuare accettabili standard nell'erogazione dei servizi, per il cui raggiungimento l'Ufficio di Varese ha attivato ogni risorsa disponibile.

In generale, la nuova organizzazione hardware ed i nuovi software, che sono stati già resi operativi in circa 80 uffici, consentono un miglioramento della qualità delle informazioni dichiarate dagli interessati, ai fini dell'aggiornamento delle banche dati ed una semplificazione delle procedure utilizzate per il rilascio dei servizi erogati.

Il potenziamento del sistema attraverso le tecnologie utilizzate favorisce la gestione contemporanea degli accessi alle basi informative e consente una maggiore flessibilità nei collegamenti di tipo remoto.

In particolare, la possibilità di accesso ai servizi catastali, da parte di un notevole numero di utenti con collegamenti di tipo telematico, consolida i presupposti per una maggiore cooperazione con soggetti qualificati, come quelli iscritti agli ordini e collegi professionali e con gli enti locali, nonché per un più efficiente utilizzo delle informazioni presenti negli archivi, finalizzato allo

svolgimento delle attività tecniche, alla riscossione dei tributi ed agli altri compiti istituzionali delle citate amministrazioni.

In linea con il decentramento, è stata promossa, mediante l'adozione dei nuovi programmi, una politica della qualità, mirata alla definizione di processi di attualizzazione delle banche dati, tali da consentire anche la certificazione ed il monitoraggio dei flussi informativi, posti a carico di soggetti esterni, diversi da quelli istituzionali.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

su 12 mila candidati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari soltanto il 5 per cento è riuscito a superare il test di ammissione all'esame orale;

secondo professionisti della materia, citati da Milano Finanze « chi ha redatto le 30 domande dei test o non era in grado di farlo o lo ha deliberatamente costruito per bocciare »;

nella storia di otto anni di esami non si sono mai registrate simili percentuali di respinti —:

come intenda attivarsi perché non si abbiano a ripetere situazioni che appaiono una vera e propria beffa per i 12 mila aspiranti promotori, le loro famiglie e la stessa professionalità dei gruppi di docenti e delle società che hanno organizzato costosi corsi di preparazione. (4-31061)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la seconda sessione dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari per l'anno in corso.*

Al riguardo, sentita la Consob, si fa preliminarmente presente che, in attuazione dell'articolo 31, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, è stato adottato il regolamento recante i

requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, del citato regolamento dispone che, fatti salvi i casi di esonero previsti dallo stesso articolo 3, comma successivo, per l'iscrizione in questione occorre superare una prova valutativa indetta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, secondo le modalità stabilite dalla Consob stessa.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 15 del regolamento, emanato dalla Commissione con delibera del 1997 e successive modificazioni, prescrive che "l'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attività di promotore. L'esame di idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio." Va precisato che le domande di ammissione all'esame in questione sono state 13.539; alla prova scritta si sono presentati 12.418 candidati, 780 dei quali l'hanno superata (il 6,28% dei partecipanti), con risultati differenziati a livello regionale.

Per quanto concerne la presunta non idoneità del questionario di 30 domande a selezionare i candidati, la CONSOB ha precisato che il medesimo è stato predisposto con procedure analoghe a quelle seguite in passato, anche per quanto attiene alla ripartizione dei quesiti fra le materie di esame. D'altra parte, nella sessione di esami del 7 luglio u.s., a fronte di un questionario più sintetico, rispetto alla precedente sessione del 24 marzo 2000 è stata riscontrata una percentuale di promossi ancora inferiore.

In merito al tempo a disposizione per la prova scritta, si fa presente che quest'ultimo è passato da 45 a 30 minuti a partire dalla terza sessione d'esami del 1999, in quanto le Commissioni regionali avevano segnalato l'eccessiva disponibilità di tempo a disposizione per la prova, puntualizzando, in par-

ticolare, che la maggior parte dei candidati completavano il questionario in anticipo rispetto al tempo massimo previsto e che nel periodo residuo si determinavano difficoltà nell'attività di vigilanza.

Va aggiunto, inoltre, che nei concorsi e nelle selezioni pubbliche con test preselettivi, il tempo concesso per ciascun quesito oscilla abitualmente tra i 30 e i 40 secondi.

Poiché nessuna modifica di rilievo è stata introdotta nell'organizzazione e nello svolgimento della prova scritta, la più bassa percentuale di esiti positivi è da attribuire soprattutto alla minore preparazione di base dei candidati; su quest'ultima sembra, peraltro, aver influito l'abolizione del praticantato quale condizione di accesso agli esami, disposta dalle norme regolamentari attuative del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che ha comportato il venir meno di un filtro che impediva la partecipazione agli esami di soggetti privi di ogni conoscenza di base e di esperienza operativa.

Si soggiunge, infine, che, proprio ai fini della tutela del pubblico risparmio, la preparazione professionale dei promotori finanziari assumerà sempre maggiore rilevanza, particolarmente in un quadro economico, come l'attuale, caratterizzato da un forte dinamismo e da una crescente complessità dei mercati e degli strumenti finanziari. È opportuno, quindi, che l'esame in questione abbia contenuti selettivi, volti ad accertare la necessaria preparazione da parte di coloro che intendano essere iscritti all'Albo di categoria.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Tempo* nella cronaca di Roma a firma della giornalista Anna Merola di mercoledì 21 luglio 1999 denuncia che presso l'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata il signor Antonio Russo è stato costretto a prenotare una visita ortopedica a distanza di cinque mesi;

nell'ospedale San Giovanni-Addolorata il nuovo sistema delle prenotazioni libero-professionali non decolla, gli infermieri sono pochi, le informazioni sempre più scarse;

sempre nella struttura ospedaliera di via Santo Stefano Rotondo ospedale Addolorata per una Moc l'attesa si prolunga fino a gennaio del 2000. Se questi sono i tempi della funzionalità delle strutture sanitarie e dell'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata, che l'assessore regionale alla sanità del Lazio Lionello Cosentino « sbandiera » come fiore all'occhiello della sanità romana l'interrogante si chiede come funzionano — e vi sono decine e decine di interrogazioni — le altre strutture ospedaliere del Lazio dove sono stati riconfermati sempre dall'assessore Cosentino i direttori generali nell'ultima nomina della Giunta regionale del Lazio —:

quali iniziative intenda intraprendere a garanzia della funzionalità delle strutture ospedaliere della città di Roma che sono sempre in prima pagina nei giornali della capitale per la loro inefficienza. (4-25072)

RISPOSTA. — In esito all'interrogazione parlamentare indicata, le competenti autorità Sanitarie della Regione Lazio hanno comunicato che l'area di Roma rappresenta da sempre un elemento critico nel sistema regionale di offerta dei servizi sanitari, sia a causa della complessità della sua composizione sociale che dell'estrema articolazione del tessuto residenziale.

Infatti, la domanda di prestazioni sanitarie è più elevata che nel resto della regione: su Roma insistono il 100% degli ospedali universitari della Regione, il 100% delle Aziende ospedaliere, il 50% dei dipartimenti di emergenza, oltre alla quasi totalità delle strutture private accreditate e non.

Altro elemento caratterizzante è rappresentato dall'afflusso verso gli ospedali romani di pazienti non residenti con problemi che potrebbero essere affrontati dalle strutture delle varie province, oltre che di pazienti provenienti dalle altre regioni, soprattutto meridionali.

Si può quindi verificare il caso che alcune strutture, ubicate nel centro della città e quindi facilmente raggiungibili, vengano sottoposte ad una pressione della domanda che può determinare liste di attesa mediamente più lunghe rispetto agli altri ospedali romani.

Come risposta a tale problematica, comune a molte regioni, la Giunta regionale, nella proposta di piano sanitario regionale per il triennio 2000/2002, ha previsto sia di aumentare la capacità delle strutture ospedaliere della provincia, sia l'attivazione del centro integrato di prenotazione attraverso il collegamento in rete dei centri di prenotazione esistenti.

In tal modo ogni cittadino, al momento della prenotazione, potrà accedere alla struttura che per ubicazione e tempi di attesa riterrà più congeniale.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la realtà delle strutture carcerarie italiane evidenzia una drammatica situazione per via di una carenza numerica del personale organico, degli ormai non più sostenibili ritardi della magistratura e per una crescita vertiginosa della popolazione carceraria in strutture edilizie sotto dimensionate;

in questa situazione di grande emergenza l'Italia non risulta essere allineata con gli standard qualitativi minimi della Comunità europea in materia di sicurezza delle case circondariali;

gli evidenti ritardi degli atti di indagine preliminare sugli indagati hanno ultimamente suscitato le proteste degli stessi magistrati e dei sindacati delle forze dell'ordine per via delle « scarcerazioni facili » che hanno evidenziato ancora di più il dramma dell'immagine stessa della giustizia italiana;

le strutture carcerarie italiane sono dotate al loro interno di reparti sanitari per la cura e la prevenzione della salute dei detenuti ed inoltre hanno stilato convenzioni con cliniche o case di cura pubbliche e private;

tali convenzioni tra le cliniche/case di cura esterne alla casa circondariale sono state stipulate su base di licitazione privata e quindi hanno un carattere preferenziale diretto se non addirittura di favore a vantaggio dei direttori e proprietari delle strutture mediche;

sempre più frequentemente si assiste al trasferimento dei detenuti bisognosi di attenzioni mediche verso le cliniche esterne convenzionate;

per motivi sconosciuti, ma facilmente presumibili, risulta svilente per la giustizia assistere al trasferimento verso le strutture sanitarie esterne dei detenuti condannati in primo e secondo grado con conferma della pena in Cassazione;

le patologie mediche che determinano il ricovero verso le strutture sanitarie esterne sono il più delle volte imputabili ad un deperimento fisico provocato volontariamente dagli stessi detenuti;

la vigilanza dei detenuti da parte del personale preposto ad operare « in esterno » risulta enormemente dispendiosa per il contribuente e poco efficiente dal punto di vista della sicurezza giudiziaria (vedi evasione del boss Abbatino ed altri) —:

quali iniziative e quali provvedimenti intendano adottare gli interrogati per sanare la grave situazione sopra esposta;

quali e quante convenzioni esistano tra le case circondariali di detenzione e le cliniche/case di cura su tutto il territorio italiano ed in particolare nella regione Lazio;

per quanti anni e con quali particolari modalità vengano stipulati i contratti di convenzione con le strutture sanitarie esterne;

quanti detenuti siano evasi negli ultimi dieci anni dopo il ricovero in tali strutture sanitarie esterne;

quanti agenti di Polizia penitenziaria siano impegnati giornalmente per garantire il servizio presso le strutture esterne e a che prezzo per la collettività;

quanti detenuti siano ritornati alle case circondariali di detenzione e quanti beneficino degli arresti domiciliari dopo il ricovero nelle cliniche/case di cura convenzionate. (4-29497)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche di ordine generale sulle iniziative assunte dal Governo sul delicato fronte del sistema penitenziario, si rinvia alla discussione tenutasi il 12 ottobre scorso in Assemblea della Camera dei Deputati in occasione della risposta (in visione presso il Servizio Resoconti) data dal Sottosegretario di Stato, On. Li Calzi, in merito all'interpellanza n. 2-02628 dell'On. Selva.*

Per quanto attiene alle specifiche questioni poste con il presente atto di sindacato ispettivo, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato quanto segue.

Alcune patologie, sia pur potenziando al massimo le strutture sanitarie interne agli istituti carcerari, risulteranno sempre incompatibili con l'ambiente penitenziario. Per esse si dovrà quindi continuare a ricorrere al ricovero esterno, anche in osservanza della L. 833/78 (artt. 33 e 34) sugli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori.

La maggior parte dei casi sottoposti all'esame dei sanitari dell'Amministrazione penitenziaria viene gestita presso i Centri Diagnostico Terapeutici; quando invece si rende necessario utilizzare strutture ospedaliere ed extra ospedaliere esterne, si fa riferimento a quelle del Servizio Sanitario Nazionale in convenzione con le Regioni.

Tale è il caso, ad esempio, dell'assistenza sanitaria ai detenuti malati di AIDS, per i quali sono previsti schemi di convenzione secondo il decreto interministeriale Sanità-Giustizia del 18.11.1998. Le convenzioni sono peraltro sottoposte a verifica e rinnovo annuale.

Non risultano casi di convenzioni stipulate direttamente tra direzione degli istituti penitenziari e case di cura o cliniche private.

Per quanto concerne il personale impegnato a garantire il servizio di controllo dei detenuti ricoverati presso le strutture ospedaliere esterne, si comunica che vengono giornalmente utilizzate a tal fine circa 708 unità, alle quali bisogna aggiungere quelle che espletano il servizio di traduzione e d'ispezione, stimato sulle 300 unità giornaliere.

Tale aliquota non tiene peraltro conto dell'ulteriore incremento dell'organico del 30% necessario per garantire la fruizione di riposi, congedi e aspettative.

Si rappresenta, poi, che i detenuti evasi durante il ricovero in luoghi di cura esterni sono stati 6 nell'anno 1997, 5 nell'anno 1998, 2 nell'anno 1999 e 2 nell'anno 2000.

Per quanto concerne infine l'ultimo quesito posto dall'interrogante, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito di non disporre dei dati richiesti.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

FRANCESCA IZZO. — *Al Ministro della Giustizia. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi anni le autorità italiane si sono adoperate con strumenti giuridici e politici per favorire lo svolgimento in Italia di processi contro esponenti dell'ex dittatura militare argentina accusati di aver compiuto gravissimi reati nei confronti di cittadini italiani residenti in Argentina. A questo impegno hanno giovato i rapporti di piena collaborazione con il nuovo Governo argentino, la centralità che va assumendo nelle relazioni internazionali la difesa dei diritti umani e soprattutto la rottura del clima di silenzio e copertura che ha impedito all'Italia, all'epoca della feroce dittatura di difendere la vita dei suoi cittadini e, nei decenni successivi, di contribuire all'accertamento della verità e di fare giustizia;

contrasta con la linea di azione fin qui promossa dal Governo e dalla magi-

struttura il grave episodio riguardante l'esponente di rilievo della dittatura argentina, Jorge Antonio Olivera. Olivera è stato arrestato dalla polizia italiana il 6 agosto 2000 su richiesta della magistratura francese perché accusato del sequestro aggravato da tortura nella cittadina francese Marie Elise Tisseau avvenuto in Argentina nel 1976;

la corte di appello di Roma chiamata a pronunciarsi sul caso con la ordinanza del 18 settembre 2000 ha rifiutato di concedere l'estradizione di Olivera e ne ha ordinato la scarcerazione. La decisione viene motivata con la caduta in prescrizione del reato in quanto come recita l'ordinanza « la data in cui inizia la decorrenza della prescrizione non può che farsi risalire allo stesso anno del sequestro (anno 1976) sia alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e attestante il decesso della cittadina francese risalente all'11 novembre 1976, sia perché le modalità con cui si sarebbe svolta Fazione criminosa e il contesto storico nel quale sono stati commessi delitti dello stesso genere rendono del tutto impensabile che il delitto contestato sia tuttora in corso a distanza di ben 24 anni »;

fonte autorevoli argentine riportate dalla stampa italiana hanno sostenuto che il documento esibito dalla difesa di Olivera sarebbe frutto di una falsificazione. I fatti richiamati appaiono di inaudita gravità non solo le motivazioni dell'ordinanza ignorano il contesto storico nel quale si è verificato il caso in questione: la terribile realtà della dittatura militare nella quale il sequestro e la sparizione di migliaia di oppositori era divenuta pratica corrente ma perché è stato accettato con incredibile leggerezza da parte della corte un documento la cui veridicità è più che dubbia —:

quali misure intenda porre in atto per accertare la veridicità o meno del documento in questione;

quali misure intenda disporre per stabilire le responsabilità in una vicenda dai contorni oscuri ed inquietanti. (4-31638)

RISPOSTA. — Come comunicato il 6 ottobre scorso in risposta all'interpellanza urgente n. 2-02607 del dep. PISAPIA il 6 agosto 2000, il cittadino argentino Olivera Jorge Antonio veniva arrestato da agenti della Polaria presso l'aeroporto di Fiumicino, sulla base di un mandato di cattura a fini estradizionali emesso il 26 luglio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Grande Istanza di Parigi, per il reato di sequestro di persona con successive torture in relazione a fatti avvenuti nell'ottobre 1976 in San Juan (Argentina) in danno di Marie Anne Erize Tisseau, di nazionalità francese.

L'arresto provvisorio a fini estradizionali veniva convalidato dal Presidente della Corte di Appello di Roma in data 8 agosto 2000 e, quindi, con nota del successivo 11 agosto, il Ministero della Giustizia chiedeva il mantenimento della custodia cautelare in carcere del suddetto Olivera.

Le Autorità francesi facevano poi pervenire, il 31 agosto 2000, la richiesta di estradizione, richiesta che, con la relativa documentazione, veniva trasmessa il giorno seguente al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, per gli adempimenti di competenza.

Con ordinanza del 18 settembre 2000 la Corte di Appello della stessa sede, provvedendo su istanza di revoca della misura della custodia cautelare, avanzata dalla difesa il precedente 30 agosto, disponeva l'immediata rimessione in libertà dell'Olivera.

Nell'ordinanza la Corte ha rilevato tra l'altro che « la difesa dell'estradando ha eccepito in particolare l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'Olivera, depositando all'udienza un certificato dal quale risulta che la cittadina francese del cui sequestro l'Olivera è stato accusato sarebbe deceduta lo stesso anno in cui è avvenuto il sequestro (anno 1976); » ... la Corte ha inoltre rilevato « che il sequestro di persona che risulta contestato allo stato, all'Olivera si prescrive, per la legge italiana, nel termine di 15 anni o, al massimo, di 22 anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi; che la data in cui inizia la decorrenza della prescrizione non può che farsi risalire allo stesso anno del sequestro (anno 1976) sia

alla luce della documentazione prodotta dalla difesa ed attestante il decesso della cittadina francese, risalente all'11.11.1976, sia perché le modalità con cui si sarebbe svolta l'azione criminosa e il contesto storico nel quale sono stati commessi delitti dello stesso genere rendono del tutto impensabile che il delitto contestato sia tuttora in corso a distanza di ben 24 anni; che il primo atto che avrebbe potuto avere effetti interruttivi della prescrizione (convalida dell'arresto) è intervenuto quando era ormai ampiamente decorso il primo termine di 15 anni dalla data di cessazione della permanenza che deve essere fissata, per le ragioni già precisate, al 1976; ritenuto, infine, che la morte della cittadina francese non solo non è stata addebitata all'estraddando, ma non risulta neppure avvenuta durante il sequestro o in conseguenza di tale azione delittuosa; ».

Dall'esame dell'ordinanza emerge dunque che i giudici hanno ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del reato contestato al suddetto Olivera anche sulla base di un certificato, depositato nel corso della udienza, dal quale sarebbe risultato che la cittadina francese, vittima del sequestro, era deceduta nel corso dello stesso anno di commissione del reato (1976). Su tali premesse è rilevato che in base alla Convenzione europea di estradizione quest'ultima non può essere concessa se il reato per il quale si procede è prescritto, la Corte ha ritenuto che la misura coercitiva applicata all'Olivera non potesse essere mantenuta.

Con ricorso del 20 settembre 2000 la Procura Generale ha impugnato la sopra citata ordinanza, osservando, fra l'altro, che la Corte aveva attribuito « decisiva valenza probatoria ad una documentazione del tutto informale, prodotta dalla difesa, attestante il decesso della sequestrata ».

Con nota del 21 settembre 2000 il Ministero della Giustizia richiedeva all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e al Servizio Interpool di svolgere accertamenti in ordine al documento prodotto; all'esito di essi emergeva che la morte della cittadina francese non risultava dagli atti dello stato civile e che il documento prodotto era contraffatto (si trattava in realtà di semplice richiesta di informazioni opportunamente modificata).

La stessa Ambasciata d'Italia trasmetteva anche una nota del Ministero degli Affari Esteri, argentino nella quale venivano indicate una serie di anomalie e irregolarità dell'atto sulla base delle quali lo stesso Ministero argentino ne evidenziava la manifestata irregolarità. Copia delle acquisizioni notiziali e documentali in merito al « certificato » prodotto dalla difesa dell'Olivera veniva quindi trasmesso dal Ministero della Giustizia alla Procura della Repubblica di Roma, che in merito avviava indagini preliminari, tuttora in corso e coperte da segreto.

Tenuto conto degli accertamenti di cui si è detto ed attesa la particolare gravità dei fatti emersi è stato ritenuto di disporre un approfondito accertamento ispettivo, al fine di chiarire tutti i possibili profili dell'episodio, con particolare riferimento a tempi, modalità e forme della produzione e acquisizione del documento depositato dall'Olivera, alla scansione del procedimento conseguente alle istanze della difesa, anche con riguardo alle posizioni in merito assunte dalle parti processuali, nonché alle indagini eventualmente effettuate dall'Autorità Giudiziaria sulla regolarità e sul contenuto del documento prodotto.

Sulla base delle conclusioni dell'inchiesta, è stata esercitata azione disciplinare nei confronti di magistrati e sono stati inviati — come previsto dalla legge — gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Ai magistrati è stato addebitato: a) di aver omesso di osservare le dovute cautele nell'acquisizione e nella traduzione di un documento trasmesso dall'estero, a mezzo fax, ai difensori dell'estraddando; b) di aver recepito, senza ulteriori accertamenti, la qualificazione datane dalla stessa difesa di « certificato di morte » (anche se dalla effettuata traduzione informale dell'atto risultava trattarsi di una semplice richiesta di certificazione); c) di aver fondato anche su tale (inesistente) presupposto la decisione circa il mantenimento o meno della misura cautelare (nella specie revocata).

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MALENTACCHI, LENTI e NARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le sezioni o le tipologie dell'area artistica nel previsto riordino dei cicli scolastici e se non voglia il ministro inserire nelle previste tipologie anche il restauro del legno, peraltro già attivo in non pochi istituti statali di arte oggi esistenti ed operativi. (4-30930)

RISPOSTA. — *La richiesta formulata nella interrogazione parlamentare indicata, circa la previsione, in sede di riordino dei cicli dell'istruzione, di una direttiva che rispetti la peculiarità dell'indirizzo dell'arte del legno, già esistente in alcuni istituti statali d'arte, sarà oggetto di esame nel contesto generale di riordino dei cicli d'istruzione e di riorganizzazione dei curricula delle scuole.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MAMMOLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal carcere di Novara, dove era detenuto, è stato nei giorni scorsi scarcerato Orlando Mandaglio noto agli organi di Polizia come trafficante di droga;

secondo una valutazione del procuratore della Repubblica di Novara la scarcerazione di Mandaglio sarebbe avvenuta a causa di un errore dell'Ufficio matricola del carcere;

organi di stampa hanno dato di recente notizia di rapporti tesi tra il personale in servizio nello stesso carcere e, in particolare, con il direttore del carcere —

se vi sia stata imperizia o negligenza nella vicenda della scarcerazione di Orlando Mandaglio;

se non si ritenga opportuno disporre una inchiesta amministrativa o, quanto meno, una ispezione per fare chiarezza sulla vicenda;

se sia vero che all'interno del carcere di Novara sussistano situazioni di malessere e disagio fra il personale e quali siano

le cause di tale stato di cose e quali azioni si intendano intraprendere per far cessare le situazioni di malessere;

quali azioni si intendano adottare per fare chiarezza sull'episodio Mandaglio. (4-29422)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

Il detenuto Orlando Mandaglio è stato scarcerato, in data 24.3.2000, con ordinanza n. 837/99 RGNR — n. 950/99 RGGIP emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Novara, per decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione al solo capo di imputazione di detenzione e spaccio di gr. 397 di hashish e gr. 23 di marijuana mentre, per gli altri capi di imputazione relativi alla detenzione a fini di spaccio di gr. 771 di cocaina e gr. 180 di ecstasy, è stata confermata la misura restrittiva disposta nei suoi confronti dalla medesima Autorità Giudiziaria.

Sulla vicenda è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'articolo 387 c.p. a carico dell'operatore in servizio presso l'ufficio matricola dell'istituto di Novara che notificò al Mandaglio l'ordinanza di scarcerazione.

In data 20.4.2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento che il locale G.I.P. ha accolto archiviando gli atti a carico dell'operatore penitenziario coinvolto per insussistenza del fatto.

Alla luce del decreto di archiviazione, il competente Ufficio del Dipartimento, considerata l'assenza di elementi per avviare un procedimento disciplinare di competenza dell'autorità centrale, ha rimesso gli atti al Provveditore Regionale per le definitive determinazioni al riguardo.

Il Provveditore Regionale dal canto suo non ha ritenuto di dover procedere disci-

plinamente nei confronti del personale in servizio presso la matricola, alla luce anche delle considerazioni svolte dall'autorità giudiziaria che ha ritenuto scusabile l'errore in cui detto personale è incorso.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MANTOVANO. — *Al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il soldato Carlin Vittorio, ritenuto disperso nei territori dell'ex Urss, fino all'aprile del 1999, in seguito alla consultazione degli archivi moscoviti avvenuta a partire dal 1991, è stato dichiarato deceduto in data 14 aprile 1943. La signora Carlin Rosa, congiunta del defunto Vittorio, aveva percepito a decorrere dal 1992 il trattamento pensionistico di guerra (iscrizione n. 5376916). Facendo seguito a una comunicazione del ministero del tesoro del 20 ottobre 1999 (prot. n. 7715/99 Uff. pens.) avente ad oggetto il recupero di credito erariale di lire 4.516.170 accertato sull'iscrizione n. 5376916, in applicazione della legge 662/96, la sig.ra Carlin procedeva in data 26 ottobre 1999 a versare la somma indicata nelle casse della tesoreria dello Stato, estinguendo il relativo debito. Lo stesso ministero, con determinazione n. 10750 del 17 gennaio 2000, comunicava alla signora Carlin che «nella condotta della stessa non è stata ravvisata la sussistenza del dolo e, pertanto, ai sensi dell'articolo 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, occorre provvedere alla revoca del trattamento pensionistico senza recupero a decorrere dal 1° gennaio 1992». Essendo tale comunicazione successiva a quella con la quale si chiedeva alla signora Carlin di estinguere il proprio debito verso lo Stato, e avendo — come già detto — la signora Carlin provveduto tempestivamente a regolarizzare la propria posizione, ne consegue che le è stato ingiunto di pagare una somma di cui essa non era debitrice, secondo quanto disposto dal succitato decreto del Presidente della Repub-

blica, recante data precedente la ingiunzione di pagamento —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché la signora Carlin Rosa sia risarcita di quanto illegittimamente richiestole a titolo di recupero di un inesistente credito erariale. (4-30524)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il versamento effettuato dalla Sig.ra Rosa Carlin, già in godimento di pensione di guerra, per somme indebitamente percepite.*

Al riguardo, si fa presente che, in data 18 marzo 1983, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Belluno, con Determinazione n. 1335304, concedeva alla Sig.ra Carlin, quale collaterale del militare Vittorio Carlin, deceduto per cause belliche, una pensione di guerra a decorrere dal 1° ottobre 1982, subordinatamente al mantenimento di determinate condizioni economiche.

In data 18 giugno 1999 la Sig.ra Carlin comunicava alla Direzione Provinciale di aver superato i limiti di reddito prescritti sin dal 1991.

Essendosi verificata l'ipotesi della omessa denuncia nei termini previsti dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 («il titolare deve denunciare il superamento del limite dei redditi entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza»), la citata Direzione Provinciale provvedeva alla soppressione del trattamento pensionistico e, con nota del 20 ottobre 1999, richiedeva alla Sig.ra Carlin, ai sensi della legge n. 662 del 1996, la rifusione del credito erariale di lire 4.516.170.

La Sig.ra Carlin ottemperava a tale ingiunzione di pagamento, versando, in data 26 ottobre 1999, la somma richiesta alla Tesoreria dello Stato.

Successivamente, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Belluno, con Determinazione del 17 gennaio 2000, provvedeva a revocare il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Tale provvedimento intendeva formalizzare la chiusura della partita contabile; purtroppo, per mero errore materiale, ri-

portava anche la disposizione dell'articolo 6 dell'intervenuto decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 1999, entrato in vigore il 12 novembre 1999, che afferma il principio della non recuperabilità delle somme indebitamente percepite in buona fede.

Tale richiamo era improprio, in quanto il debito era stato completamente estinto prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 1999, pubblicato il 28 ottobre 1999, e quindi, non applicabile alla fattispecie concreta.

In seguito, la Direzione Provinciale, allo scopo di regolare più compiutamente l'aspetto giuridico, provvedeva ad emettere la Determinazione n. 10772 del 21 marzo 2000, che, annullando e sostituendo il provvedimento emesso in precedenza, correlava il recupero del citato indebito alla normativa prevista dalla legge n. 662 del 1996.

Si fa, comunque, presente che, a seguito dell'emanazione della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante disposizioni varie in materia di pensioni di guerra, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2000, la problematica sollevata è stata risolta, in quanto l'articolo 1 dispone la restituzione ai titolari di pensione di guerra delle somme, relative ad indebiti pagamenti, recuperate in virtù dell'articolo 1, comma 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Si precisa che questa Amministrazione provvederà alla restituzione delle somme in questione, con esclusione delle fattispecie in cui si ravviserà il dolo dell'interessato, non appena i necessari tempi tecnici lo consentiranno.

Si soggiunge, infine, che la Sig.ra Carlin potrà presentare, anche se a mero scopo ricognitivo, un'apposita richiesta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Belluno, sollecitando l'applicazione della menzionata legge 236 del 2000.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

MASELLI, LUCÀ, ZAGATTI e LEMBO.
— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 26 aprile 2000 il capo di stato maggiore, tenente generale Francesco Cervoni, con una circolare diretta al comandante delle forze operative terrestri, agli ispettori dell'esercito, ai comandanti delle regioni militari ed al sottocapo di stato maggiore dell'esercito, annunciava che dal 1° gennaio 2001 sarebbero state abolite tutte le cerimonie singole per festa d'arma, di specialità e di corpo;

la circolare in questione non risulta neanche essere stata inviata per conoscenza né al ministero né al capo di stato maggiore della difesa;

una simile presa di posizione può, verosimilmente, mortificando tradizioni consolidate, portare ad un annullamento di manifestazioni di carattere popolare e democratico profondamente radicate nel territorio italiano, che contribuiscono a rendere stabili i legami fra i militari in servizio attivo e i veterani che, in occasione di questi eventi, amano riempire le caserme e affollano le città, e, in generale, tra le Forze armate e la popolazione —:

se il Ministro intenda confermare le disposizioni contenute nella circolare, che rischierebbero di creare una situazione di scollamento tra il popolo e le forze armate (che devono restare nel loro ruolo di istanza di pace e difesa collettiva), situazione che sarà già rea critica dalla prevista abolizione della leva obbligatoria. (4-31689)

RISPOSTA. — *Occorre innanzitutto osservare che le cerimonie per le ricorrenze delle feste d'Arma, di Specialità e di Corpo, anche per effetto della riorganizzazione in atto e del processo di progressiva consistente riduzione degli organici, nonché degli impegni fuori area, andavano progressivamente perdendo quella solennità ed in qualche misura quella rilevanza per il prestigio e i valori della Forza Armata che con esse si intendevano richiamare.*

In questo quadro, la direttiva, cui l'interrogante si riferisce, ha inteso indicare la celebrazione del 4 maggio — Festa della Forza Armata — nelle principali Città sedi di comandi militari, quale momento speciale per solennizzare adeguatamente ed insieme anche le singole glorie e tradizioni delle varie componenti dell'Esercito. Questa direttiva a quindi considerata come il mezzo per recuperare e accentuare la visibilità ed il significato esterno delle singole celebrazioni promuovendo, al contempo, l'unitarietà ed il senso di appartenenza alla Forza Armata di tutte le sue componenti d'Arma, Specialità e Corpi.

Questa policy, tra l'altro, disegna anche una maggiore omogeneizzazione con quella perseguita in questo campo dalle altre Forze Armate, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei Carabinieri, che danno da sempre risalto celebrativo alle sole feste di Forza Armata e del Santo Patrono.

Per tutti questi motivi, non si ritiene che la direttiva del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito possa intendersi come un atteggiamento di chiusura nei confronti dei legami che hanno sempre legato il personale in servizio attivo a quello in quiescenza, nè motivo di scollamento tra la popolazione e le Forze Armate. Al contrario essa tende a rinforzare questo legame, valorizzandolo al meglio, alla luce della nuova realtà, sempre più integrata ed interforze delle Forze Armate.

Va inoltre considerato che il legame Forze Armate e società si arricchisce in misura rilevante, dell'apporto che le varie componenti d'Arma, Specialità e Corpi forniscono in occasione di festività nazionali, di eventi e di manifestazioni patriottico-militari e delle iniziative a carattere umanitario promosse dalle stesse Associazioni d'Arma o organizzate da Amministrazioni locali.

In ultimo, è da rimarcare l'ampia presenza di personale militare in servizio attivo che prende parte ai raduni programmati dalle Associazioni d'Arma, ove più forte si manifesta il senso di appartenenza e il legame tra chi è stato in armi e chi lo è attualmente.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MASSIDDA, CUCCU e DIVELLA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nel marzo 1998, l'allora Ministro della Sanità, Rosy Bindi, ha avviato la sperimentazione del metodo Di Bella (MDB) per la cura delle affezioni tumorali;

la medesima sperimentazione sarebbe stata condotta senza i necessari ed imprescindibili criteri di scientificità;

a ben 1.048 pazienti affetti da tumore, sottoposti al trattamento con MDB, sarebbero stati somministrati farmaci scaduti;

in tutte le confezioni di retinoidi sarebbero state riscontrate e ammesse dosi fino a 850 mg/litro di acetone, sostanza che, inattivando l'effetto dei retinoidi, avrebbe sovvertito l'intero profilo tossicologico della sperimentazione;

rispetto ai parametri codificati dal National Cancer Institute, universalmente accettati, l'intero impianto della sperimentazione sarebbe da considerarsi errato;

la sperimentazione, malgrado le gravi anomalie nella preparazione dei farmaci, avrebbe fatto registrare una sopravvivenza del 25 per cento nel corso del primo anno, contro lo zero per cento delle statistiche ufficiali (protocollo 4 dell'osservazione);

nonostante al momento dell'arruolamento i pazienti avrebbero avuto un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane, ad oltre due anni dall'inizio della sperimentazione, sarebbero risultati in vita 256 pazienti, in molti dei quali con blocco della progressione o regressione della neoplasia. In tutti sarebbe emerso un evidente miglioramento della qualità di vita;

i tempi di trattamento utilizzati dalla sperimentazione non sarebbero quelli previsti dall'MDB;

la progettazione della sperimentazione sarebbe stata considerata di basso livello, perché priva delle due caratteristiche fondamentali che danno evidenza scientifica ad uno studio: la randomizzazione e il gruppo di controllo —;

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto e opportuno proporre una nuova sperimentazione dell'MDB riprogettandolo secondo criteri di scientificità e secondo i parametri suggeriti dal professor Luigi Di Bella e dalla sua équipe;

a quale titolo le Asl si rifacciano alla sperimentazione di cui in premessa per negare assistenza e farmaci a pazienti che scelgono il metodo Di Bella. (4-31163)

RISPOSTA. — In relazione all'atto parlamentare in esame, si fa presente innanzitutto che, proprio al fine di verificare l'efficacia e l'utilità della Multiterapia oncologica Di Bella (« MDB »), venne concordato all'inizio del 1998 con il professor Luigi Di Bella lo schema di 10 protocolli terapeutici, allo scopo (di iniziare immediatamente la loro sperimentazione.

Per poter procedere, si decise di utilizzare — come unico standard di riferimento — le istruzioni fornite dal professor Di Bella.

La Dott.ssa Elena Ciranni, Direttore del Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità, ebbe quindi una serie di colloqui con il Professore, allo scopo di ottenere tutte le informazioni possibili sui due prodotti « galenici », che avrebbero dovuto essere preparati — su scala però semi-industriale — dall'Istituto Chimico-Farmaceutico Militare (ICFM) di Firenze.

La valutazione dell'attività antitumorale del Multitrattamento Di Bella (MDB) è stata effettuata all'interno della sperimentazione che ha avuto inizio nel marzo 1998.

Il giudizio complessivo sull'inattività antitumorale del MDB si è basato sull'analisi di 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali propriamente detti (risultati conclusivi presentati a luglio e novembre 1998), e di 769 pazienti analizzati negli studi cosiddetti osservazionali (risultati conclusivi presentati a luglio 1999).

In particolare:

In nessuno dei 1155 pazienti inclusi nella sperimentazione si è osservata una risposta obiettiva completa (scomparsa delle masse tumorali).

Una risposta obiettiva parziale (riduzione di almeno il 50% delle lesioni tumorali) si è osservata in soli 3 (0,8%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali (successivamente, uno dei tre pazienti è andato incontro a una progressione della malattia e gli altri due pazienti sono deceduti. Il risultato degli studi sperimentali è stato confermato dagli studi osservazionali nei quali solo per 5 (0,7%) dei 769 pazienti inclusi è stata segnalata la presenza di una risposta obiettiva di tipo parziale (al 15 giugno 1999, due di questi pazienti erano andati incontro a progressione di malattia). Nel complesso sono state riportate 8 risposte obiettive di tipo parziale su 1155 pazienti (0,7%).

La durata mediana di trattamento, cioè l'intervallo di tempo entro il quale il 50% dei pazienti ha interrotto il trattamento MDB è stata di circa 60 giorni.

Per quanto riguarda i decessi, a giugno 1999, a circa un anno dall'inizio della sperimentazione, erano deceduti 298 (77%) dei 386 pazienti inclusi negli studi sperimentali e 598 (78%) dei 769 inclusi negli studi osservazionali. Escludendo dall'analisi i pazienti in condizioni terminali (protocolli 4, carcinoma mammario e 10, pazienti in fase critica), si sono osservati 466 decessi su 660 pazienti (71%) degli studi sperimentali e osservazionali.

Alla fine di giugno 1999 solo 29 pazienti su 1155 (2,5%) risultavano ancora in trattamento (8 pazienti degli studi sperimentali e 21 degli studi osservazionali), in quanto giudicati in condizione di stabilità di malattia. La quasi totalità dei pazienti (97,5%) aveva invece interrotto il trattamento MDB: la causa più frequente di interruzione è stata il decesso o la progressione della malattia. In misura minore l'interruzione si è verificata per tossicità o ritiro volontario (mentre solo una minima quota

di pazienti, il 4,7%, non si è più ripresentata alle visite successive).

Si deve ricordare, altresì, che i risultati negativi osservati nella sperimentazione condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sono stati confermati anche dalle seguenti analisi:

Si è conclusa con risultati negativi la sperimentazione condotta autonomamente dalla Regione Lombardia nel corso del 1998, nella quale erano stati studiati 333 pazienti.

L'indagine condotta sull'archivio dei pazienti in cura presso il professor Di Bella non ha fornito alcuna prova dell'efficacia del trattamento MDB. Al contrario, i livelli di sopravvivenza sono nettamente peggiori di quelli osservati nella popolazione italiana. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Cancer il 15 novembre 1999 da Buiatti ed altri viene confrontata la sopravvivenza dei malati di cancro estratti dall'archivio del professor Di Bella e trattati con l'MDB, e un campione di malati ricavati dall'insieme dei Registri Tumori Italiani. La sopravvivenza dei due gruppi di malati è molto diversa e il campione italiano di malati di cancro ha una sopravvivenza doppia rispetto al gruppo trattato con MDB.

Per quanto riguarda i pazienti che hanno ricevuto l'MDB in seguito all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ampliava i criteri per l'inclusione (decreto-legge n. 186 del 16 giugno 1998), circa 4.500 pazienti hanno richiesto il trattamento MDB in uno dei 126 centri distribuiti in tutte le regioni italiane (in aggiunta quindi ai 1155 inclusi negli studi sperimentali e osservazionali). Pur se le informazioni disponibili per questi pazienti non sono standardizzate e verificabili come quelle raccolte nel corso della sperimentazione, si conferma lo stesso andamento negativo osservato nella sperimentazione. Infatti nel complesso la durata mediana di trattamento è stata di 72 giorni, paragonabile quindi a quella registrata nella sperimentazione.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti contenuti nella interpellanza urgente e, in

particolare, l'impiego di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) tossico, si rammenta che la formulazione e la preparazione di tali prodotti « galenici » sono stati il frutto delle indicazioni fornite dal professor Di Bella e pedissequamente riportate nei cosiddetti « Protocolli » approvati dallo stesso Professore, che ne ha siglato le singole pagine.

L'utilizzo dell'acetone quale solvente per la preparazione della « Soluzione ai retinoidi » è stato voluto dal professor Di Bella, come risulta dai menzionati protocolli.

Anche il processo di eliminazione del solvente è stato effettuato utilizzando la procedura indicata dal professor Di Bella e riportata nei protocolli.

Essa è stata applicata con un sistema che garantiva la non degradazione del prodotto. La quantità di acetone residuo è stata determinata con una tecnica sofisticata ed estremamente sensibile.

Va anche sottolineato che il solvente utilizzato nella preparazione di un medicinale non può mai essere completamente eliminato.

Infatti, per quanto i processi di eliminazione dei solventi possano essere adeguati, non è praticamente realizzabile una preparazione senza « tracce » del solvente che è stato utilizzato.

È per questo motivo che gli organismi internazionali preposti alla definizione di norme relative alla qualità e sicurezza d'uso (dei medicinali, hanno previsto precise indicazioni sulle quantità massime di solvente residuo consentito, per ogni tipo di solvente utilizzato nella preparazione di medicinali (ICH Guidelines e Farmacopea Europea).

Tali quantità sono state individuate per i singoli solventi, in considerazione del loro possibile rischio per la salute dell'uomo.

I solventi sono stati distinti in tre classi di rischio: classe 1 (solventi che devono essere evitati), classe 2 (solventi il cui utilizzo deve essere limitato); classe 3 (solventi con basso potenziale tossico).

L'acetone è stato classificato (analogamente all'alcool etilico) come solvente a basso potenziale tossico e rientra nella classe 3.

La quantità massima di acetone residuo consentita in un prodotto medicinale è pari a 5.000 ppm (ovvero 5.000 mg/l).

Era quindi inevitabile che — aderendo fino in fondo allo standard dettato dal professor Di Bella — sarebbero rimaste tracce di acetone.

Quando poi si procedette alla misurazione dell'acetone residuo mediante un metodo altamente sensibile, fu sì confermata la presenza dell'acetone, ma sempre in quantità almeno sei volte inferiori ai massimi consentiti dalla Farmacopea Ufficiale.

La quantità di acetone residuo nei campioni di « Soluzione ai retinoidi » di cui fanno menzione le interrogazioni parlamentari in oggetto (850 mg/l) è circa sei volte inferiore al limite consentito dalle norme.

Inoltre si sottolinea, come già fatto presente, che per la determinazione dell'acetone residuo è stato utilizzato un sistema estremamente sensibile (sensibilità 0,1 mg/l); se invece l'« eliminazione » del solvente viene verificata con un sistema poco sensibile (come, ad esempio la cartina al sodio nitroprussiato usata dalla Farmacia Ferrari di fiducia del professor Di Bella, sensibilità pari a circa 450 mg/l), il prodotto può risultare apparentemente privo di solvente, ma in realtà esso lo contiene ancora, ma in una quantità che però non è rilevabile con il sistema adottato.

Quanto all'uso di un prodotto (lo sciroppo ai retinoidi) scaduto, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che, nel caso dei cosiddetti « galenici » impiegati nella Multiterapia Di Bella non è assolutamente possibile parlare di « farmaci scaduti », per il semplice motivo che « la scadenza » di un farmaco può essere stabilita solo se si conoscono tre tipi di informazioni: (1) l'intervallo terapeutico (e cioè la dose minima e massima efficace); (2) i tempi di degradazione dei componenti attivi; (3) la natura chimica e la tossicità eventuale dei prodotti risultanti dalla degradazione.

Nessuna documentazione è stata fornita dal professor Di Bella in merito a questi argomenti.

Del resto, le stesse disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998, successivamente convertito in legge,

per far fronte « ad una situazione di carattere straordinario » hanno modificato il normale iter di sperimentazione.

Non erano, quindi, note informazioni sulla farmacocinetica e farmacodinamica, elementi fondamentali per ricavare una curva « dose-risposta », per conoscere cioè la relazione esistente tra dosi somministrate e livelli di risposta clinica che permettesse di definire la scadenza dei formulati.

Tutto ciò in assenza della conoscenza dei meccanismi di azione ipotizzabili.

Occorre precisare che, per acquisire le informazioni necessarie a stabilire la durata della validità dei « galenici » sarebbe occorso almeno un anno, ed all'epoca appariva del tutto impensabile dilazionare l'inizio dello studio.

In ogni caso, il professor Di Bella aveva fornito le più ampie assicurazioni in merito al fatto che, se custodito in ben precise condizioni, al riparo dalla luce e dal calore, lo sciroppo ai retinoidi era del tutto stabile.

In effetti, laddove il professor Di Bella avesse ritenuto non più utilizzabili i preparati da lui suggeriti dopo un determinato arco temporale, lo avrebbe indicato nel protocollo firmato.

Nulla è stato asserito, a tale riguardo, dal professor Di Bella in occasione della firma dei protocolli, tanto più che egli, precedentemente, in data 15 gennaio 1998 aveva indicato la composizione dei principi attivi senza specificare la stabilità delle formulazioni.

Nonostante ciò, poiché l'affermazione sulla presunta stabilità non era suffragata da alcun dato obiettivo, il Laboratorio di Chimica del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità si attivò fin dall'inizio per valutare almeno uno dei parametri suddescritti, quello del decadimento nel tempo dei componenti.

In mancanza delle menzionate informazioni, tali studi non possono portare ad alcuna conclusione sulla presunta scadenza della soluzione stessa.

Va considerato che il decadimento di uno dei componenti della « soluzione ai retinoidi » può essere una caratteristica della medesima e che nei Protocolli siglati dal professor Di Bella, come pure nella

documentazione ufficiale resa disponibile al Comitato Guida, non vi è alcun cenno sulla « validità » di detta soluzione.

Inoltre, anche nelle ricette erogate, da diverse regioni e da differenti medici, pervenute all'Istituto Superiore di Sanità, non risulta mai alcun riferimento alla suddetta presunta scadenza.

Un primo dato sul decadimento di uno dei componenti si rese disponibile nell'ottobre 1998: esso indicava che lo sciroppo ai retinoidi si mantiene inalterato per un periodo di circa tre mesi.

Questo dato fu a suo tempo comunicato a tutti i Centri.

Per quanto concerne la validità dei protocolli, si sottolinea che essi furono pienamente concordati con il professor Di Bella e vennero stilati da un comitato composto dai maggiori esperti italiani.

Essi furono ritenuti perfettamente validi da una Commissione internazionale composta da 7 tra i principali esperti mondiali della materia.

A riprova della validità scientifica dei protocolli sta l'accettazione dei manoscritti contenenti i risultati da parte di due prestigiose riviste internazionali, il *British Medical Journal* (britannico) e *Cancer* (statunitense).

È vero che — quando possibile — è preferibile effettuare studi controllati (cioè con un gruppo di controllo, o non trattato, o trattato con altra terapia convenzionale).

Nel caso della MDB però ciò non era assolutamente possibile; all'epoca non era, infatti, neppure ipotizzabile arruolare tutti i pazienti con la clausola che essi accettassero di essere assegnati — « a caso » o alla Multiterapia Di Bella, o alla chemioterapia (o radioterapia), o, peggio ancora, a nessuna terapia.

Quindi il modello sperimentale prescelto era l'unico possibile date le circostanze.

Infine, per quanto concerne la posizione del National Cancer Institute degli USA si precisa che esso non ha mai effettuato alcuna valutazione sulla sperimentazione italiana.

L'Istituto Superiore di Sanità ha coordinato la sperimentazione sul Metodo Di Bella (disegnata secondo uno degli schemi

previsti per gli studi di fase II), attenendosi alle regole scientifiche più rigorose, internazionalmente accettate e riassunte per il nostro Paese nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 18 agosto 1997.

Per quanto concerne il « modello sperimentale » prescelto, che è stato identificato dagli oncologi della Commissione Oncologica Nazionale assieme al professor Luigi Di Bella e con il suo accordo, giova ricordare che tutti i vari schemi previsti per questi studi garantiscono un elevatissimo grado di attendibilità, confermata dal fatto che i lavori scientifici che riportavano i risultati conseguiti sono stati accettati e pubblicati in due articoli su *British Medical Journal* e *Cancer*.

Alla pubblica opinione è stata fornita una esaustiva massa di informazioni su questo trattamento attraverso tutti i mezzi possibili e ancora oggi una amplissima documentazione è disponibile per chiunque sul sito Internet dell'Istituto Superiore di Sanità (<http://www.iss.it>).

I protocolli predisposti dagli esperti della Commissione Oncologica Nazionale si sono scrupolosamente attenuti ai consueti criteri di sperimentazione clinica.

All'inizio della sperimentazione sorsero dubbi interpretativi sulla necessità di somministrare alcuni farmaci in alcuni dei protocolli.

Questi dubbi furono chiariti in un'apposita riunione, svoltasi a Modena nel maggio 1998 ed è chiaramente riportato in una registrazione che il Professore riteneva che eventuali omissioni iniziali non inficiavano affatto la validità della sperimentazione.

Nonostante l'analisi della sopravvivenza nei pazienti trattati non fosse l'obiettivo principale della sperimentazione MDB, i valori di sopravvivenza osservati nei diversi protocolli non hanno fornito alcuna indicazione che suggerisse per il trattamento MDB un effetto sulla sopravvivenza anche in assenza di una attività anti-tumorale.

Ciò vale anche per i pazienti del protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino).

In questo caso, infatti, le casistiche disponibili a livello internazionale, che pure vanno utilizzate con cautela per tenere conto della inevitabile variabilità fra le di-

verse casistiche, indicano una sopravvivenza mediana per questo tipo di tumori di circa 6 mesi.

Ciò significa che ci si aspetta che il 50% dei pazienti abbia una sopravvivenza superiore ai 180 giorni circa.

Per quanto riguarda i livelli di sopravvivenza osservati nei pazienti con carcinoma del pancreas esocrino, al 15 giugno 1999 risultavano in vita 5 (17%) dei 29 pazienti inclusi nel protocollo sperimentale e 5 (36%) dei 14 inclusi in quello osservazionale.

Nell'insieme, dei 43 pazienti risultavano quindi in vita il 23% dei pazienti arruolati.

Il valore mediano di sopravvivenza è stato di 168 giorni per i 14 pazienti inclusi nei protocolli osservazionali e di 144 giorni per i 29 pazienti inclusi nei protocolli sperimentali.

L'analisi congiunta dei 43 pazienti complessivamente arruolati fornisce un valore mediano di sopravvivenza di 159 giorni.

Pertanto, nei 43 pazienti inclusi nella sperimentazione, i risultati della sopravvivenza mediana sono sovrapponibili all'evoluzione attesa in base alla storia naturale della malattia in assenza di interventi.

Il dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore del pancreas va integrato con le seguenti informazioni.

Solo in uno dei 43 pazienti arruolati si è osservata una risposta obiettiva di tipo parziale, alla quale è seguita una progressione di malattia.

Dei 14 pazienti inclusi nel protocollo osservazionale solo uno risultava ancora in trattamento al 15 maggio 1999 (quattro dei cinque pazienti ancora in vita avevano da tempo interrotto il trattamento, in tre casi per progressione di malattia e in un caso per ritiro volontario).

Alla stessa data, inoltre, nessuno dei 29 pazienti inclusi nel corrispondente protocollo sperimentale era ancora in trattamento.

Va sottolineato come neppure nei pazienti trattati personalmente dal professor Di Bella (i cui dati erano disponibili nella sua casistica personale) è stata osservata una sopravvivenza superiore a quella media riscontrata in Italia.

Questo dato negativo risulta dallo studio, già citato in premessa, condotto indipendentemente da quello coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato anch'esso pubblicato sulla rivista *Cancer*.

Infine, non è vero che all'inizio della sperimentazione tutti i pazienti arruolati avessero avuto un'aspettativa di vita compresa tra 11 giorni e 12 settimane.

Al contrario, in alcuni protocolli furono arruolati pazienti con buone prospettive di sopravvivenza.

La proporzione di pazienti che hanno riportato effetti collaterali a seguito della terapia, come si può desumere dai rapporti ISTISAN resi pubblici e disponibili anche su Internet, è stata del 40% negli studi sperimentali e del 31% nello studio osservazionale.

Sia la frequenza sia il tipo di tossicità erano attesi — e descritti in letteratura — sulla base delle proprietà farmacologiche dei diversi farmaci impiegati nella MDB.

Tale livello di tossicità è stato tuttavia considerato inaccettabile solo in relazione all'assenza di attività terapeutica dimostrata dal MDB.

I singoli componenti del MDB e, in particolare, la somatostatina e i retinoidi, sono da anni oggetto di studio sperimentale in campo oncologico, come documentato dalla letteratura scientifica disponibile sulla banca dati bibliografica « Medline », all'interno della quale sono citate sia sperimentazioni che hanno dato esito positivo sia ricerche che non hanno prodotto risultati rilevanti.

Gli studi che hanno prodotto risultati clinicamente significativi hanno condotto ad alcune indicazioni terapeutiche per queste sostanze, che trovano riscontro, ad esempio, nella registrazione della somatostatina, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. La disponibilità di tale letteratura scientifica ha giustificato l'impianto della sperimentazione mirata a valutare l'efficacia della Multiterapia Di Bella nel suo complesso, dal momento che l'interazione tra i diversi componenti di questa terapia non era mai stata studiata in precedenza.

Non si è a conoscenza di relazioni di periti di tribunali che dichiarino la validità delle tesi sostenute dal professor Di Bella.

I dati sulle varie fasi della sperimentazione sono stati preliminarmente resi noti mediante Conferenze stampa.

Essi sono poi stati pubblicati nella rivista ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, « Rapporti Istisan ».

Essi sono consultabili nel sito « Web » dell'Istituto.

In conclusione, per quanto concerne l'opportunità di una nuova sperimentazione, si ricorda che con un livello di attività anti-tumorale quale quello osservato, nessuna istituzione scientifica internazionale prenderebbe anche solo in considerazione l'eventualità di procedere a ulteriori fasi di sperimentazione o, addirittura, di raccomandare il trattamento.

In questo senso, hanno concordato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Guida che ha condotto la sperimentazione, della Commissione Oncologica Nazionale e del Comitato Etico istituito per la sperimentazione della Multiterapia Di Bella.

Come è noto, inoltre, un Comitato di Esperti Internazionali ha supervisionato l'intero andamento della sperimentazione, approvandone lo svolgimento e concordando con l'analisi dei risultati ottenuti.

Tutta l'attività svolta, così come i risultati ottenuti, sono stati ampiamente documentati sia su pubblicazioni nazionali sia internazionali.

Ulteriori fasi sperimentali non offrirebbero maggiori garanzie agli ammalati mentre, certamente, aumenterebbero disagio e sconcerto con ingiustificabile spreco di risorse pubbliche.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere —* premezzo che:

il servizio mensa per l'Edis Calabria, di fatto, è stato interrotto in conseguenza al fallimento della Soreca, società torinese

che gestiva nel comune di Reggio Calabria ed in altri comuni della provincia, i *tickets restaurant* « Italian menu card »;

con l'azienda torinese erano convenzionate numerose aziende cittadine, impegnate, appunto, nel settore della ristorazione;

l'interruzione del servizio comporta notevoli conseguenze negative, non soltanto di ordine strettamente economico: il problema, infatti, tocca in particolare gli studenti universitari e le fasce economicamente più deboli che, grazie alla suddetta convenzione godevano di questo particolare *benefit*;

non è possibile sottovalutare il disagio patito dai numerosi studenti provenienti da altre città, i quali si trovano oggi, vittime, accanto agli operatori, del fallimento dell'azienda torinese —:

1) quali soluzioni si intendano adottare per garantire il prosieguo del servizio;

2) quali determinazioni intendano adottarsi per tutelare gli operatori in nuove e diverse ipotesi contrattuali sul prosieguo del servizio. (4-29869)

RISPOSTA. — *In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo, nel quale l'interrogante rappresenta le problematiche connesse all'interruzione del servizio di mensa agli studenti delle Università di Reggio Calabria e Catanzaro, si comunica, sulla base degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 10/10/00, quanto segue.*

Il predetto servizio è fornito dall'ente regionale Edis Calabria il quale, a seguito del fallimento della Soreca, ditta torinese con la quale erano convenzionate numero — se aziende del Comune di Reggio Calabria impegnate nel settore della ristorazione, si è trovato nella necessità di assicurarne, senza interruzione, la continuità, onde evitare possibili disagi agli studenti assistiti, iscritti presso gli Atenei di Reggio Calabria e di Catanzaro.

L'Edis Calabria si è pertanto prontamente sostituito alla Soreca nella fornitura

del servizio, cercando di ridurre al minimo i danni economici derivanti alle aziende fornitrici dal fallimento della ditta torinese. Notevoli peraltro, in base a quanto sottolineato dal direttore dell'Ente, sarebbero le difficoltà economiche determinate dalla mancata rivalutazione del finanziamento del servizio da parte della Regione, a fronte del costante e progressivo aumento della popolazione universitaria.

A tale riguardo, l'Ente stesso ha precisato di aver fatto richiesta alla Giunta regionale di adottare provvedimenti diretti a scongiurare, oltre che prevedibili disagi alla popolazione studentesca, anche rischi di ordine pubblico, in ragione dell'elevato numero di studenti che, tra l'altro, potrebbero decidere di trasferirsi presso altre sedi universitarie alla ricerca di servizi e condizioni migliori.

In ogni caso, il servizio di mensa è stato pienamente riattivato e non sussistono problemi di svalutazione dei buoni pasto di cui gli studenti erano già in possesso.

In relazione a quanto sopra esposto, questo Dicastero non ritiene dover entrare nel merito di problematiche, la cui soluzione è demandata alla valutazione delle competenti Autorità locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 31 maggio 2000, come appreso dalla stampa locale, sono stati rinviati a giudizio 36 insegnanti, in seguito all'udienza preliminare del procedimento relativo agli abusi nell'applicazione della legge n. 104 del 1992 contenente la normativa in ordine al trasferimento, con conseguente avvicinamento alla sede di residenza, previsto per i dipendenti pubblici con a carico congiunti affetti da gravi handicap —:

se tra gli insegnanti rinviati a giudizio, figurino il coniuge di qualche magistrato

componente la Direzione nazionale antimafia. (4-30399)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la generica rappresentazione della situazione, peraltro priva di qualsiasi riferimento di localizzazione geografica, non consente a questo Ministero di poter corrispondere alla richiesta rivolta dall'interrogante.*

Anche il Ministero della Giustizia, al riguardo interpellato, ha fatto presente che la genericità degli elementi desumibili dal testo dell'atto di sindacato ispettivo in parola, non consente l'individuazione dell'autorità giudiziaria eventualmente competente a fornire le notizie richieste.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la Banca Fideuram, filiale di Torino, operante in fondi di investimento tramite propri operatori finanziari, avrebbe effettuato, senza averne l'autorizzazione, investimenti per conto della signora Gisella Sartoris cliente della Banca stessa, come risulta dagli esposti citati in seguito —:

se siano state effettuate nel corso degli anni 94-98 ispezioni a contratti da parte della CONSOB;

se risulti che tra le suddette ispezioni Consob sia stata esaminata la posizione della signora Sartoris Gisella, in considerazione degli esposti inviati alla Consob dal procuratore generale Lilla Lucio tramite raccomandate a.r. datate 18 dicembre 1998, 30 dicembre 1998 e 2 gennaio 1999 e se siano state le reali risultanze e se da ciò sia emerso mancato rispetto da parte della Banca Fideuram degli obblighi di controllo sull'operato dei propri addetti e/o promotori finanziari così come prescrivono il Testo Unico di Legge Bancaria

1993, il decreto legislativo n. 58/1998 e regolamenti Banca d'Italia e regolamenti Consob;

se la Consob e/o Banca d'Italia, nel rispetto del reciproco scambio di informativa, siano a conoscenza, per il caso inerente l'esistenza di operazioni effettuate in totale disprezzo delle Leggi dello Stato persino quando la cliente era all'estero e questo nel corso degli anni e quali iniziative si intendano attuare in merito tramite gli organi istituzionalmente a ciò preposti e quali ne saranno le risultanze;

se siano a conoscenza della raccomandata a.r. inviata dalla Banca d'Italia con data 18 ottobre 1999 n. 4920 a Lilla Lucio, procuratore generale della signora Sartoris Gisella e se nel merito il Ministro del Tesoro, nel rispetto delle Sue competenze, intenda sollecitare la Banca d'Italia e la Consob ai sensi del Testo Unico Legge Bancaria 1993 e del decreto legislativo n. 58/1998 ad informarlo per poter rispondere alla presente interrogazione;

se, qualora risulti che siano state effettuate operazioni quando la cliente era all'estero, e perciò prive della espressione della volontà della stessa, non ritengano che un comportamento come quello della Banca Fideuram sia stato manchevole circa l'esercizio della propria funzione di vigilanza;

se risulti che forse siano state sottaciute o citate alle stesse autorità di vigilanza preposte (Consob e Banca d'Italia) le realtà documentali ed i reali fatti e metodi operativi esistenti nella Banca Fideuram e in particolare alla filiale di Torino, in ciò venendo meno rispetto anche della legge n. 250/1999 (depenalizzazione dei reati minori) con particolare riferimento all'articolo 6 della suddetta legge e quali iniziative le S.L. intendano adottare in merito;

se, in considerazione delle ispezioni Consob presso la Banca Fideuram iniziate già nel lontano 1996 e tuttora in corso, non ritenga opportuno, per tutela reale dei risparmiatori e per il rispetto della diret-

tiva 93/22 CEE ed altre della comunità europea nonché per il rispetto della recente legge sui « paradisi fiscali » attivare nei confronti di Banca Fideuram Spa ulteriori e più approfondimenti controlli, con particolare attenzione alle filiali di Torino, Milano, e quali iniziative intendano attuare a tutela dei risparmiatori e in particolare per i casi citati. (4-27698)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente presunte irregolarità commesse da operatori finanziari della Banca Fideuram, filiale di Torino. In particolare, si chiede di conoscere se siano state effettuate, nel corso degli anni 94-98, ispezioni presso la Banca Fideuram e se sia emerso il mancato rispetto degli obblighi di controllo da parte della stessa banca sull'operato dei propri addetti e promotori finanziari.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha effettuato presso la Banca Fideuram accertamenti ispettivi di vigilanza nel corso del 1996, in esito ai quali è stato formulato un giudizio complessivo in prevalenza favorevole. Sono, tuttavia, emerse talune anomalie nei comportamenti dei promotori finanziari, in merito alle quali la Banca d'Italia ha trasmesso alla CONSOB, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, la relazione ispettiva in questione.

In particolare, la Banca Fideuram è stata oggetto, dal 18 settembre 1996 al 9 settembre 1997, di una verifica ispettiva ad ampio raggio da parte della CONSOB, concernente l'osservanza della normativa in materia di servizi d'investimento.

A seguito di tale verifica, sono state accertate nei confronti della Banca Fideuram e dei relativi esponenti alcune violazioni della disciplina di settore, le cui contestazioni sono avvenute in data 27 novembre 1998.

La CONSOB, con nota in data 30 luglio 1999, ha, quindi, proposto a questa Amministrazione l'applicazione, nei confronti della Banca e dei citati esponenti, di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate con due decreti del Dipartimento del Tesoro del 12 novembre 1999.

Tuttavia, a seguito delle opposizioni proposte dai soggetti in questione, in data 14-20 giugno u.s., la Corte di Appello di Milano ha revocato le citate sanzioni, «accertando l'estinzione delle relative pretese sanzionatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

In merito alla vicenda segnalata nell'interrogazione, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha riferito che il sig. Lucio Lilla, in qualità di procuratore generale della sig.ra Gisella Sartoris, ha presentato alla Banca d'Italia tre esposti informativi, datati rispettivamente 28.12.98, 30.12.98 e 02.01.99, con i quali segnalava, tra l'altro, il presunto anomalo comportamento tenuto dalla Banca Fideuram e dal suo promotore finanziario, in relazione alla partecipazione della sig.ra Sartoris al Fondo «Fideuram Moneta», ed alla movimentazione dei conti correnti e conti titoli accesi presso la Banca in questione ed intestati alla sig.ra Sartoris.

La Banca d'Italia ha fornito risposta al sig. Lilla, precisando che le segnalazioni che pervengono alla stessa in ordine a presunte irregolarità nei rapporti tra gli intermediari vigilati e la clientela formano oggetto di valutazione per i profili rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e che la Banca d'Italia medesima, in virtù dei compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento, non può intervenire nel merito di singole controversie tra intermediari vigilati e la loro clientela, la cui risoluzione è riservata all'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene, in particolare, alle operazioni in estratto conto al 31 ottobre 1998, inviato dalla Banca Fideuram alla sig.ra Sartoris, va precisato che gli accertamenti hanno fatto emergere che il bonifico in data 19 ottobre rappresentava il controvalore di una liquidazione parziale delle quote del fondo comune «Fonditalia», intestate alla sig.ra Sartoris, per la quale era stata acquisita copia della richiesta di disinvestimento, firmata dalla cliente il 12 ottobre 1998; per quanto concerne la «sottoscrizione conferimento fondo», è stato accertato che questa seconda operazione corrispondeva al pagamento del premio annuo di una polizza assicurativa, sottoscritta

dalla Sartoris nell'ottobre 1994 e rivolta esplicitamente alla quarta età, come da disposizione impartita dall'interessata il 16 ottobre 1998.

Poiché dall'istruttoria in questione non è emerso alcun profilo di irregolarità a carico del promotore finanziario, la CONSOB ha deliberato l'archiviazione dell'istruttoria, dandone notizia alla sig.ra Sartoris ed al sig. Lilla con lettera del 22 maggio 2000.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

MIGLIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la bozza propedeutica al varo del regolamento concernente le modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, così come previsto dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, prevede all'articolo 2, nel titolo «prima integrazione delle graduatorie permanenti», i criteri per l'assunzione in ruolo negli istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado;

in tale proposta di dispositivo nessun valore viene riconosciuto al servizio prestatato — per un qualunque periodo — nelle scuole parificate o legalmente riconosciute;

tale inaccettabile discriminazione tra lavoratori non solo contraddice la politica ufficiale del Governo di attenzione nei comparti della scuola non statale bensì umilia e disconosce i naturali ovvi diritti di anzianità di ogni lavoratore —:

se non si reputi opportuno e doveroso ritirare con effetti immediati una iniqua, scandalosa e incostituzionale bozza del regolamento di cui alla legge 3 maggio 1999 n. 124. (4-28315)

RISPOSTA. — *Come già riferito in commissione istruzione in data 22 febbraio 2000, rispondendo ad interrogazione parlamentare a risposta immediata, per effetto della legge n. 124 del 1999, per la prima volta il personale in servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, in-*

sieme al personale precario delle scuole statali, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione e, in sequela, è inserito nella graduatoria da utilizzare per la nomina in ruolo.

Si fa presente che il regolamento sulle graduatorie permanenti, adottato con Decreto del 27.3.2000 n. 123 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.2000 è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo. La previsione di inserimento di coloro che conseguono l'abilitazione a seguito della sessione riservata in scaglioni distinti, a seconda che siano in possesso o meno di 360 giorni di servizio nella scuola statale, riproduce esattamente il dettato della norma (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 124 del 1999).

Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attingono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.

Tale principio dà peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno n. 3 presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato il 26.3.1998, che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 417 del 1989 prevede che il reclutamento dei

docenti debba avvenire attraverso due tipi di procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami, con la ripartizione per ogni categoria del 50 per cento dei posti annualmente disponibili;

nella prima fase di applicazione della legge, tutti i posti reperiti e destinati al concorso per titoli ed esami, furono prestatati al concorso per soli titoli, previa restituzione degli stessi all'altro tipo di procedura concorsuale;

presso il Provveditorato agli Studi di Bari alla classe di concorso C270 (oggi 026C) — laboratorio di elettronica — per l'anno scolastico 1989-1990 sono risultate disponibili 12 cattedre, tutte assegnate al concorso per soli titoli, con futuro recupero di 6 posti al concorso per titoli ed esami;

nei due anni scolastici successivi 1990-1991 e 1991-1992 non venne reperito alcun posto da destinare a nomine in ruolo;

negli anni scolastici successivi cattedre resesi disponibili, nello stesso provveditorato agli studi, per le nomine in ruolo, sono risultate misteriosamente cancellate, non consentendo così il recupero delle cattedre;

i docenti in attesa del recupero da ben nove anni hanno subito una considerevole ingiustizia, in chiara violazione di legge —:

se non ritenga necessaria un'adeguata ispezione ministeriale per accertare le responsabilità amministrative dell'accaduto. (4-23050)

RISPOSTA. — La questione riguardante i posti di laboratorio di Elettronica e i reparti di lavorazione (classe di concorso 26C) nella provincia di Bari da assegnare a ciascuna delle due procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami, è stato oggetto di attenzione e di esame da parte del Ministero.

Al fine di stabilire se fosse stato correttamente effettuato il recupero a favore della procedura concorsuale per titoli ed esami dei posti assegnati in prima applicazione

della legge 27.12.1989, n. 417, alla procedura concorsuale per soli titoli, è stato, infatti, avviato un approfondito esame, dal quale è stato rilevato che il Provveditore agli studi aveva attribuito al concorso per soli titoli il 100% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/1990 (pari a 12).

Conseguentemente, ai fini di una integrale restituzione al concorso per esami e titoli doveva essere attribuito l'equivalente numero di posti (12) di quelli assegnati al concorso per soli titoli.

Avendo il Provveditore agli studi restituito al concorso per esami e titoli soli n. 6 posti, corrispondenti al 50% delle disponibilità reperite nell'anno scolastico 1989/1990, il Provveditore medesimo è stato invitato a procedere in modo da coprire la differenza numerica sfavorevole al concorso per esami e titoli per ottenere il riequilibrio numerico delle nomine tra le due diverse graduatorie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con nota n. 8186 del 4 aprile 1997 il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno ha accorpato il liceo artistico di Porto San Giorgio all'Istituto d'arte di Fermo, nonostante la profonda diversità di indirizzo culturale e professionale delle due scuole;

nel piano di dimensionamento predisposto dall'amministrazione provinciale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 233/98, rischia di scomparire l'unico Liceo artistico delle Marche, appunto quello del comune di Porto San Giorgio;

l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 233/98 dispone una deroga alla cifra minima delle unità per istituti di istruzione secondaria che abbiano particolari finalità formative di valore artistico, quale appunto il Liceo artistico di Porto San Giorgio;

l'amministrazione comunale di Porto San Giorgio, senza voler ledere il mantenimento di altre istituzioni scolastiche autonome in ambito provinciale, propone l'accorpamento tra la locale scuola media « Nardi » ed il locale liceo artistico;

la scuola media « Nardi », tra l'altro, si caratterizza sul territorio per aver avviato, fin dall'anno scolastico 1988/89, una sperimentazione ad indirizzo musicale ed ha un laboratorio artistico-espressivo, molto frequentato dai ragazzi sangiorgesi;

gli alunni della citata scuola media « Nardi » hanno ricevuto, in più occasioni, diversi riconoscimenti ufficiali per gli elaborati di disegno, pittura e decorazione ceramica, ben evidenziando doti artistiche che potrebbero essere collegate con gli studi del liceo artistico;

la creazione del proposto istituto comprensivo è condivisa anche dal consiglio d'istituto della scuola media « Nardi »;

la riforma dei cicli scolastici, già approvata da un ramo del Parlamento italiano, non potrà non rimettere in discussione il contenuto dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 233/98, in base al quale si stanno attuando i dimensionamenti della rete scolastica —:

se non ritenga necessario ed urgente predisporre una deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 233/98 al fine di garantire la possibilità della creazione dell'istituto comprensivo scuola media « Nardi » più liceo artistico di Porto San Giorgio, il tutto per garantire la qualità dell'offerta formativa sul territorio.
(4-26003)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si ritiene opportuno premettere che il dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche, è disciplinato dal Regolamento recante il « Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali*

di Istituto» emanato con decreto del Presidente della Repubblica 233 del 18 giugno 1998.

Detto Regolamento, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, demanda alle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica la definizione dei relativi piani di dimensionamento nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle Regioni.

I responsabili degli Uffici scolastici territoriali forniscono alle Conferenze provinciali tutti gli elementi informativi nonché le eventuali proposte degli organismi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, per consentire alle conferenze medesime l'acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo prima dell'approvazione dei citati piani di dimensionamento.

Sulla base dei piani provinciali, poi, le Regioni provvedono ad approvare il piano regionale di dimensionamento, assicurando il coordinamento dei piani predetti.

Per quanto riguarda il liceo artistico di Porto San Giorgio il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno al riguardo interpellato ha precisato che nel corso della prima riunione della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n. 233, articolo 3, tenutasi in data 8.11.1999, il rappresentante del Comune di Porto S. Giorgio proponeva l'unificazione della scuola media «Nardi» con il Liceo Artistico o, in subordine, con la scuola media di Capodarco di Fermo.

Nella seconda riunione della Conferenza Provinciale, tenutasi il 16.11.1999, in cui si sarebbero dovute porre in votazione le varie proposte presentate, l'Assessore provinciale alla Pubblica Istruzione, in quanto Presidente della Conferenza, decideva di non sottoporre alla votazione delle Conferenze l'aggregazione della Scuola Media con il Liceo Artistico poiché non prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233/98.

Ciò in quanto il Comune di Porto S. Giorgio non presenta le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 233/98 che avrebbero potuto giustificare la costituzione nel Comune di istituti comprensivi di primo e secondo grado.

Il Provveditore agli Studi ha anche precisato che il Liceo Artistico in oggetto, attualmente funzionante, nonostante l'obiettivo scarsità degli iscritti, come sezione staccata dell'istituto d'Arte di Fermo, esprime validissime progettualità artistico-didattiche che consentono agli studenti sangiorgesi la massima espressione delle loro potenzialità, proprio grazie alle capacità propulsive del predetto Istituto d'Arte, dotato di un eccellente staff dirigenziale e docente.

Il medesimo Provveditore agli Studi ha da ultimo fatto presente che il piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche della Regione Marche, approvato con deliberazione regionale n. 297 del 9.2.2000, ha confermato, per il Liceo artistico di Porto S. Giorgio, per l'anno 2000/2001, la situazione già esistente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

lo studente Antonello Rubino iscritto al corso di laurea in ingegneria presso l'università degli studi della Basilicata, negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998 ha presentato domanda al rettore per l'iscrizione, a norma dell'articolo 6 del regolamento degli studenti, a «corsi liberi» attivati in un corso di laurea diverso da quello di appartenenza;

il giovane Rubino è stato, pertanto, iscritto anche alle discipline indicate quali corsi liberi (nel numero di quattro: due per ogni anno accademico) ed attivate presso il corso di laurea in lettere dell'università di Basilicata;

lo studente Rubino ha presentato analoga domanda nell'anno accademico 1998/1999, sempre secondo le modalità ed i termini indicati dal regolamento, ma la

stessa è stata ignorata dall'ufficio predisposto senza darne mai notizia all'interessato;

nessun riscontro ha avuto anche l'istanza presentata successivamente al rettore dell'ateneo;

in data 5 ottobre 1999 il Rubino, richiedendo copia del proprio piano di studi, scopriva che non solo i due corsi liberi, per la cui ammissione era stata presentata regolare domanda nell'anno accademico 1998/1999 non erano stati ancora compresi fra gli insegnamenti, ma persino i quattro corsi liberi già presenti nel proprio piano di studi (come si evince dal documento analogo ottenuto in data 28 maggio 1999) veniva inspiegabilmente « cancellati » —;

se non ritenga necessario ed urgente un opportuno intervento presso l'ateneo della Basilicata al fine di far ristabilire la certezza dei diritti e la regolarità nell'attribuzione delle prerogative spettanti allo studente Antonello Rubino. (4-27298)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo citato, l'Università di Potenza ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Ministero in merito alla posizione dello studente Antonello Rubino. Al riguardo, il predetto Ateneo ha comunicato che contrariamente a quanto sostenuto dallo studente, dall'archivio informatizzato del Centro di Calcolo amministrativo risulta che, all'epoca dei fatti, il piano di studi prescelto dal suddetto, comprendeva già n. 4 corsi liberi e precisamente i corsi in Filosofia morale, Glottologia, Letteratura italiana, Letteratura latina; l'Ateneo precisa, inoltre, che non risulta essere stata presentata dal Rubino alcuna richiesta intesa ad ottenere la copia del proprio piano di studi.*

Quanto alla richiesta di iscrizione, per l'anno accademico 1998/99, ai corsi liberi in Letteratura greca e in Geografia l'Università ha comunicato che tale richiesta non è stata accolta ai sensi della normativa vigente, (combinato disposto dell'articolo 6 R.D. 1938/1269 con altri articoli dello stesso R.D. ed in particolare gli artt. 8, 14, 15, e

16,) che prevede la possibilità di scegliere i corsi liberi unicamente per ogni anno di iscrizione regolare; non è possibile, ovviamente, ripetere tale scelta in caso di iscrizione per la seconda volta al medesimo anno.

Dal curriculum accademico infatti risulta che lo studente era iscritto, nell'anno accademico 1998-1999, al I anno di corso per la seconda volta. Pertanto, la scelta dei corsi liberi per il I anno di corso era già stata effettuata. L'Università di Potenza ha, inoltre, comunicato che la segreteria studenti sta provvedendo al riordino della carriera dello studente Antonello Rubino in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Manifesto degli studi per l'a.a. 1999-00, approvato dal Senato Accademico e pubblicato nella II parte della guida dello studente.

In relazione a quanto disposto dal predetto Ateneo nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa ad esso riconosciuta dall'ordinamento universitario, questo Ministero ritiene di non dover adottare ulteriori provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

notizie sempre più diffuse, darebbero come imminente la pubblicazione del regolamento applicativo della legge n. 124 del 1999 per la predisposizione delle graduatorie permanenti del personale docente;

il regolamento penalizzerebbe, ancora una volta, i docenti delle scuole non statali;

la graduatoria permanente porrebbe, infatti, i docenti delle scuole non statali nell'ultima delle quattro fasce previste;

si verrebbe così a creare una grave disparità di trattamento nei confronti di docenti delle scuole non statali, i quali, magari in possesso di regolare titolo di

abilitazione ed insegnanti da venti anni in scuole non statali, si vedrebbero preceduti da docenti, pur abilitati, ma con soli due anni di servizio nelle scuole statali;

all'interrogante appare davvero inconcepibile il trattamento riservato ai docenti delle scuole non statali, a parità di titoli conseguiti e di servizio prestato —:

se non intenda rivisitare, prima della relativa emanazione il regolamento in questione, al fine di dare equità di trattamento ai docenti di scuole statali e non statali.
(4-28049)

RISPOSTA. — *Come già riferito in commissione istruzione in data 22 febbraio 2000, rispondendo ad interrogazione parlamentare a risposta immediata, per effetto della legge n. 124 del 1999, per la prima volta il personale in servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario delle scuole statali, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione e, in sequela, è inserito nella graduatoria da utilizzare per la nomina in ruolo.*

Si fa presente che il regolamento sulle graduatorie permanenti, adottato con Decreto del 27.3.2000 n. 123 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.2000 è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo. La previsione di inserimento di coloro che conseguono l'abilitazione a seguito della sessione riservata in scaglioni distinti, a seconda che siano in possesso o meno di 360 giorni di servizio nella scuola statale, riproduce esattamente il dettato della norma (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 124 del 1999).

Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto

nella scuola statale vige il principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.

Tale principio dà peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno n. 3 presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato il 26.3.1998, che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con una delle ultime ordinanze firmate dall'ex Ministro della pubblica istruzione in data 20 aprile 2000 è stato stabilito che, a partire dal corrente anno scolastico, i voti degli studenti « non promossi » non appariranno più sui quadri finali;

la nuova direttiva sarebbe stata emanata al fine di evitare le frustrazioni ad alunni che, per un intero anno scolastico, non si sono dimostrati interessati allo studio;

appare chiaro che, ormai, per gli alunni scarsamente efficienti non rimane nella scuola italiana alcuna remora: vedi abolizione esami di riparazione voto di condotta, giudizio di ammissione agli esami del consiglio di classe, mancata ufficializzazione dei voti negativi nelle varie discipline;

quanto sopra non potrà che demotivare anche gli alunni che frequentano assiduamente le lezioni e che evidenziano interesse per lo studio;

le ultime decisioni, peraltro, volte a tutelare solo studenti non volenterosi finiscono con lo sminuire la scuola quale istituzione educativa —:

se non ritenga indispensabile ed urgente modificare le nuove norme e resti-

tuire alla scuola italiana il ruolo attribuite dalla nostra Carta costituzionale.

(4-29856)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, acquisito il Decreto 13.10.99 del Difensore Civico presso la Regione Campania ed esaminati i pareri del Garante della Privacy e del provveditore agli Studi di Napoli, ha preso atto di quanto dichiarato dai due organismi citati.

Pertanto, fermo restando che l'andamento del profitto scolastico della generalità degli studenti italiani è palese in ogni periodo dell'anno e non soltanto nella fase finale, questa Amministrazione, con l'Ordinanza Ministeriale n. 126 prot. 3937 del 20 aprile 2000, all'articolo 5, comma 2, ha disposto che « le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami ».

Inoltre i dirigenti scolastici potranno rendere visionabili le votazioni riportate dagli alunni non promossi esclusivamente ai diretti interessati e ai genitori dei minori.

Tale adempimento non va considerato come un atto a sé stante, di carattere meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuola e famiglia da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro.

Si ritiene di dover comunque precisare che questa Amministrazione, che segue con estrema attenzione le problematiche connesse al disagio giovanile, in attesa di nuove disposizioni che modifichino l'attuale quadro normativo, ha già posto in essere interventi di assistenza e sostegno agli studenti.

Si ricorda, in particolare il Programma Studentesse e Studenti, che ha come finalità l'elaborazione di percorsi formativi individualizzati e nuovi modelli di organizzazione didattica, da definire nell'ambito del programma di istituto, al fine dell'acquisizione, da parte dei giovani, della consapevolezza di sé, del contesto socio ambientale, allo scopo di sostenere le loro motivazioni, di promuove

verne l'affettività e la relazionalità e valorizzare la ricchezza delle differenze di ogni tipo.

È stato attivato inoltre il Programma Centro Informazione e Consulenza per offrire agli studenti, operatori scolastici e famiglie, informazione ed assistenza per prevenire disagio, tossicodipendenza e patologie correlate, sulla base di progetti redatti da studenti.

Il Programma Genitori, infine, riveste una particolare importanza in quanto il suo scopo è quello di sostenere il processo di autonomia e di responsabilizzazione dei bambini e degli adolescenti al fine di ridurre la vulnerabilità psico-biologica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NESI e ARMANDO COSSUTTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il signor Jeorg Haider è stato visto domenica 3 aprile 2000 a Lignano Sabbiadoro, dove ha dichiarato, tra l'altro, di venire molto spesso in Italia per vedere il presidente della regione Friuli Venezia Giulia signor Roberto Antonione, e che intende tornare quanto prima in visita ufficiale a Trieste a fine aprile o i primi di maggio —:

se si tratti dello stesso signor Jeorg Haider del quale si ricorda che:

parlando ad un raduno di ex SS, si è rivolto all'auditorio dicendo « miei cari amici » e li ha elogiati « per la loro profonda fedeltà ai propri principi »;

nel settembre 1995 descriveva i membri delle SS come « gente rispettabile e di buon carattere »;

nel dicembre successivo dichiarava in televisione che « le Waffen SS facevano parte della Wehrmacht e come tali meritano tutto l'onore e il rispetto che merita l'esercito »;

alcuni anni fa, rivolgendosi a un altro convegno di ex SS, aveva lodato « il vostro sacrificio che ha salvato l'Europa », aggiungendo: « oggi abbiamo bisogno di persone come voi, che conoscono il vero significato della parola Patria »;

in un dibattito parlamentare ha definito i campi di sterminio « campi di punizione » e durante un dibattito al consiglio provinciale della Carinzia ha fatto un riferimento alla « ben disciplinata politica del lavoro del Terzo Reich »;

se una volta appurato che si tratta della stessa persona ritengano compatibile che egli entri ufficialmente in territorio italiano;

cosa pensino dell'attuale sindaco di Trieste signor Riccardo Illy il quale avrebbe dichiarato di non provare alcun imbarazzo ad incontrarlo, e ciò in aperto contrasto con il vice sindaco di Trieste signor Roberto Damiani, il quale ha recentemente dichiarato che la Commissione che si occupa del museo della Risiera di San Sabba aveva deciso all'unanimità di respingere la richiesta visita di Haider. (4-29352)

RISPOSTA. — *Il signor Jorg Haider è libero, in quanto cittadino austriaco, di muoversi all'interno dei confini dell'Unione Europea, senza alcuna restrizione particolare.*

Per quanto riguarda le visite che egli intenda compiere in Italia presso Enti regionali e locali nella sua veste di Governatore della Carinzia, queste sono soggette all'azione di vigilanza e di controllo che su tali Enti esercitano le Prefetture.

È utile ricordare come Jorg Haider, che il 1° maggio si è dimesso dalla carica di Presidente del Partito Liberal-nazionale austriaco, abbia in recenti occasioni ridimensionato certe sue precedenti dichiarazioni di simpatia per il nazionalsocialismo. Il Congresso del Partito Liberal-nazionale, svoltosi a Klagenfurt lo scorso 1° maggio, ha ribadito la piena accettazione dei principi democratici ed europeistici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

PAMPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il rapporto dell'Unione europea sulla qualità dell'istruzione scolastica conferma che il 22,5 per cento dei giovani europei lascia l'istruzione dopo le scuole medie inferiori;

il nostro Paese risulta collocato al terz'ultimo posto con una percentuale di abbandono scolastico del 30 per cento mentre l'Italia conferma la stessa posizione per il numero di giovani di 22 anni in possesso di un diploma;

nel mese di marzo di quest'anno, nell'incontro di Lisbona, l'Unione europea ha concordato di dimezzare in 10 anni il numero dei giovani, dai 14 ai 18 anni, che lascia la scuola;

sempre secondo il suddetto rapporto la formazione degli insegnanti in Italia è tra le più lunghe d'Europa, mentre manca la formazione pratica —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per aggredire il fenomeno denunciato e, se il problema è all'attenzione, quali urgenti azioni intenda concretizzare per evitare che il nostro Paese mantenga, in Europa, posizione di graduatoria che offendono la millenaria civiltà italiana. (4-30389)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha attivato una serie di iniziative per diffondere linee metodologiche che promuovessero una cultura antidispersione con il conseguente contenimento di fenomeni di dispersione, disagio, esclusione. Si ricordano, in particolare, le esperienze-pilota in aree di disagio e rischio educativo e dal 1994 la costruzione di piani provinciali per la prevenzione della dispersione scolastica in tutte le province. È stata applicata una metodologia che, partendo dalla lettura dei dati scolastici e del contesto, costruisce su ogni territorio, in una logica sistemica e con un approccio interistituzionale, anche attraverso organismi di coordinamento (Osservatori), risposte mirate per creare un piano dell'offerta formativa adeguato al soddisfacimento dei particolari bisogni espressi.*

Gli indicatori di insuccesso scolastico: bocciature, ripetenze, abbandoni, evasione sono notevolmente diminuiti in questi anni. Si riportano i dati a confronto dell'indagine campionaria sulla dispersione scolastica relativi agli alunni non valutati agli scrutini finali perché mai frequentanti o che hanno interrotto la frequenza in corso d'anno senza alcuna motivazione (questi dati sono i probabili abbandoni):

a.s. 1990/1991 scuola elementare: 0,17%;

a.s. 1990/1991 scuola media: 1,40%;

a.s. 1998/1999 scuola elementare: 0,06%;

a.s. 1998/1999 scuola media: 0,48%.

Si riportano, ad esempio, i dati della città di Palermo e della provincia sull'indice globale di dispersione comprendente evasioni, abbandoni, proscioglimenti dall'obbligo, bocciature:

a.s. 1985/1986 scuola elementare: 6,1%;

a.s. 1985/1986 scuola media: 23,2%.

a.s. 1998/1999 scuola elementare: 1,3%;

a.s. 1998/1999 scuola media: 11,8%.

Si fa inoltre presente che le profonde innovazioni che investono il sistema scolastico del nostro Paese, con particolare riferimento all'autonomia, al riordino dei cicli, all'obbligo formativo ed al prolungamento dell'obbligo scolastico, sono finalizzate alla promozione del successo formativo per tutti ed alla prevenzione della dispersione scolastica in tutte le sue forme.

Riguardo in particolare al prolungamento dell'obbligo scolastico risulta che i ragazzi recuperati nell'a.s. 1999/2000 rispetto agli abbandoni dell'anno precedente sono 28.254, dei quali il 68% iscritti presso Istituti professionali.

Pertanto, si ritiene che la prospettiva dell'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni faccia ben sperare per un innalzamento complessivo del livello formativo dei giovani.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

PASETTO, MOLINARI, DELBONO e VALETTO BITELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

nel Friuli Venezia-Giulia opera il « Fondo di rotazione per le iniziative economiche » (Frie) con riferimento alle leggi nazionali n. 908/55 e n. 8/70 e tale fondo è destinato allo sviluppo dell'economia locale;

nella fase di ricognizione dei regimi di aiuto a finalità regionale, destinati a rimanere in vigore dopo il 31 dicembre 1999, effettuata allo scopo di adottare le opportune misure di adeguamento di tali regimi ai « Nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale », da parte del ministero del tesoro non sarebbero state comunicate alla Commissione europea le normative in premessa;

tali norme, ancorché non notificate, risulterebbero autorizzate, senza scadenza, nell'ambito della procedura C 27/89 conclusa con la decisione della Commissione europea 91/500/CEE del 28 maggio 1991, e possono dunque considerarsi legalmente in vigore, fino al 31 dicembre 1999;

quali siano i motivi alla base della mancata comunicazione alla Commissione europea delle norme di legge riguardanti il Frie —:

se non ritenga opportuno, data l'importanza di consentire l'applicabilità di questo strumento agevolativo anche dopo il 1° gennaio 2000 a favore della comunità regionale ed il mondo imprenditoriale, di integrare la risposta alla nota della Comunità europea D/5036 del 24 gennaio 2000 inserendo in essa anche la comunicazione delle norme riguardanti il Frie. (4-29072)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare la comunicazione alla Commissione europea delle norme di legge relative al Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche (F.R.I.E).*

Al riguardo, si premette che le disposizioni in questione non sono state inizial-

mente comunicate alla Commissione europea, in quanto era necessario in via preliminare assicurare l'assunzione di determinazioni conformi e compatibili con le regole comunitarie in materia. Insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato deciso di comunicare alla Commissione europea anche le disposizioni normative regionali che, congiuntamente a quelle nazionali, concorrono a determinare il « regime di aiuto FRIE ».

In proposito, giova precisare che la sola comunicazione alla Commissione europea delle disposizioni concernenti il FRIE, non accompagnata dai necessari adeguamenti, non avrebbe consentito di applicare le stesse dal 1° gennaio 2000.

A seguito degli approfondimenti compiuti da questa Amministrazione con la Regione Friuli, è stata inviata alla Commissione europea la comunicazione della permanenza in vigore, dopo il 31 dicembre 1999, del regime a finalità regionale previsto dal F.R.I.E., con la riserva di presentazione in tempi brevi, alla Commissione stessa, per la formale autorizzazione, delle proposte di adeguamento agli « orientamenti », da applicare a partire dal 1° gennaio 2000. L'operatività degli aiuti a finalità regionale è subordinata, oltre che all'approvazione della mappa degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87.3.c. del Trattato, avvenuta il 20 settembre 2000, alla formale autorizzazione del regime adeguato da parte della Commissione europea.

È stata, infine, inviata al competente Comitato di gestione, la comunicazione sull'operatività degli aiuti del F.R.I.E., rivolti alle piccole e medie imprese, con intensità, rispettivamente, del 15% e del 7,5% ESL (equivalente sovvenzione lordo).

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —* premesso che:

il capo V articolo 9 del contratto integrativo nazionale del 27 gennaio 2000

sulla mobilità del personale della scuola, relativo all'anno scolastico 2000/2001 prevede che « nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'articolo 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, richiamato dall'articolo 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di minore con *handicap* in situazione di gravità, ed al figlio unico o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità »;

come si evince, il beneficio a favore del genitore è limitato ai soli casi di assistenza dei figli minorenni;

tale disposizione è in contrasto con il richiamato comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/92 che non fa alcuna menzione al « minore con *handicap* »;

neanche il comma 7 della sopracitata legge introduce il concetto discriminante tra genitori di figli maggiorenni e minorenni;

in nessun modo quindi, l'articolo 33 cui si fa riferimento nella legge, dispone che le agevolazioni siano impediti ai figli maggiorenni —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per risolvere la situazione sopra esposta e se non ritenga che la formulazione della norma contrattuale di cui al capo V articolo 9 del Cin non vada rivista di concerto con i sindacati, per garantire anche ai genitori di figli maggiorenni portatori di *handicap* di poter usufruire dei legittimi trasferimenti finalizzati alla migliore assistenza dei figli. (4-30686)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata, si comunica che questa Amministrazione, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di mobilità del personale scolastico, ha già provveduto a fornire agli uffici scolastici richiedenti il proprio parere in ordine alla limitabilità ai minori delle clausole contrattuali relative a quei docenti che assistono figli portatori di handicap gravi.*

È stato infatti chiarito che l'attribuzione del beneficio della precedenza, nel contesto della procedura dei trasferimenti ai genitori, anche adottivi, non può certamente essere limitata al personale che assiste figli portatori di handicap minori in quanto il riferimento al « minore » deve essere inteso come mera indicazione.

D'altro canto lo stesso contratto collettivo nazionale n. 2/2000 concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000/2001, titola l'articolo 9, punto V, « Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazione di handicap ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in località Bricco dell'Olio, un comune di Alessandria, sono stati installati numerosi ripetitori e antenne;

sono pendenti ulteriori richieste per installare, nello stesso sito, nuovi impianti;

risulta che in tale zona vi siano eccessivi casi di neoplasie, tra l'altro un aumento negli ultimi anni —:

se intendano intervenire al fine di sospendere le nuove installazioni previste in attesa di effettuare uno studio sulla compatibilità ambientale e sanitaria dei ripetitori e delle antenne già esistenti e sulla eventuale relazione con le numerose patologie tumorali insorte. (4-29195)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un com-*

plesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 56 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia

infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodomesti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro

che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente in itinere, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta

a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrorodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

In particolare, il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »), prevede misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico.

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

RUSSO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il signor Leo Claudio Marcello nato a Napoli il 26 settembre 1959 residente a San Marzano di S. Giuseppe, in via De Gasperi, 10, il 2 gennaio 1991 veniva assunto per chiamata diretta nominativa, ai sensi della legge 482 del 1968, dalle Poste italiane spa, con la qualifica di operatore specializzato e destinato alla filiale di Taranto;

il 21 giugno 1996 veniva notificata al predetto un'informazione di garanzia da parte del sostituto procuratore del tribunale di Taranto, dottor Antonio Costantini, con la quale gli si comunicava di essere persona sottoposta alle indagini in ordine al reato di falso, relativo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge n. 482/1968 per l'assunzione diretta;

in data 2 dicembre 1999 veniva notificato all'interessato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 7 febbraio 2000, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero dottoressa Daniela Putignano;

tale udienza non veniva tenuta per incompatibilità del Gip e a tutt'oggi si è in attesa che il procedimento venga assegnato a nuovo Gip;

la comunicazione dell'udienza preliminare veniva, altresì, notificata al dirigente della filiale delle Poste italiane di Taranto, dottor Nicola Narciso, il quale — confondendo la richiesta di rinvio a giudizio con il rinvio a giudizio (mai avvenuto e che, eventualmente, avrebbe dovuto essere deciso dal Gip), con nota protocollo 46/segr/dir del 3 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) — provvedeva a contestare gli addebiti mossi dal Pubblico Ministero all'interessato (dando come provati fatti e circostanze oggetto di un procedimento penale ancora in corso e, quindi, sottratte alla sua discrezionale valutazione) ed invitava il medesimo a fornire chiarimenti nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto;

in data 9 marzo 2000, il signor Leo Claudio Marcello rispondeva puntualmente alla contestazione degli addebiti mossigli dal dirigente suddetto, fornendo le spiegazioni richieste e, per un ulteriore approfondimento dei fatti, rinviava all'esito del procedimento (non ancora processo !) penale in corso;

in data 15 maggio 2000, per tutta risposta, veniva consegnata *brevi manu* al signor Leo una lettera (prot. DRRU/722/DR) redatta in data 3 maggio 2000 dal dirigente regionale ingegner Vito Augusto, con la quale gli veniva intimata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

tale provvedimento disciplinare è regolato e contemplato dall'articolo 34 del CCNL dei dipendenti delle poste e telecomunicazioni, il quale prevede che « si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:

a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;

b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;

c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'Ente o a terzi;

d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti dell'Ente o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;

e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;

f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio, o comunque nell'ambito dell'ufficio;

g) per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro;

h) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

i) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

l) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro »;

il caso *de quo*, come evidenziato, non rientra nella casistica suesposta, non essendo stata accertata in danno del predetto alcuna delle suddette ipotesi;

tale mancato accertamento determina l'illegittimità del licenziamento predisposto con il diritto al reintegro e al risarcimento del danno per il dipendente;

la situazione, invece, avrebbe potuto essere evitata, forse con un po' di buon senso e di competenza da parte dei funzionari preposti:

non scambiando grossolanamente la « richiesta di rinvio a giudizio » con il « decreto che dispone il rinvio a giudizio »;

non ignorando, come era loro dovere, i principi costituzionali, su cui poggia il nostro sistema giuridico, espressi dall'articolo 27 comma 2 della Costituzione della Repubblica, a tenore del quale « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva »;

non ignorando la previsione dell'articolo 33, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, che sancisce la sospensione cautelare, quale misura applicabile dall'ente « nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando la natura del reato sia particolarmente grave o si tratti di reati commessi a danno dell'Ente o abusando della situazione ricoperta presso l'Ente stesso, nonché nei casi di condanna per i delitti di abuso d'ufficio, peculato, concussione, corruzione e falsità », ma, in tal caso, mantenendo « al dipendente sospeso un assegno alimentare pari al 50 per cento della retribuzione mensile, oltre gli assegni e i carichi di famiglia »;

tale corretta interpretazione è supportata da numerose statuizioni della Suprema Corte che, investita della questione, ha avuto modo di precisare come in caso di sottoposizione dell'impiegato a procedimento penale la sanzione disciplinare da applicare sia, ove prevista dal CCNL, quella della sospensione cautelare (confrontare sentenza 10 dicembre 1986 n. 7350 in CED 449407 e sentenza 24 marzo 1988 n. 2563 in CED 458296);

sarebbe opportuno che il signor Leo Claudio Marcello venisse reintegrato nella sua posizione lavorativa, considerata la manifesta illegittimità del licenziamento predisposto e la ingiusta privazione del dipendente dei mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia;

sarebbe altresì necessario che venissero adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari responsabili del provvedimento di licenziamento illegittimo —;

se, in materia di licenziamenti disposti delle Poste spa sussistano poteri di vigilanza da parte del Ministero delle comunicazioni e, in caso affermativo, se siano stati azionati nella vicenda esposta in premessa. (4-30535)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in so-*

cietà per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha preliminarmente ritenuto opportuno riassumere i termini della vicenda che hanno indotto l'azienda ad adottare nei confronti del sig. Claudio Marcello Leo, dipendente della filiale di Taranto, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 34 del vigente contratto collettivo.

Tale provvedimento, come precisato dalla azienda medesima, non è stato adottato « senza preavviso ». Infatti la società, venuta a conoscenza dell'azione penale esercitata nei confronti del sig. Leo, con richiesta di rinvio a giudizio, ha mosso al medesimo formale contestazione di presunta fraudolenta iscrizione nelle liste degli invalidi civili disciplinate dalla legge n. 482/1968. L'Azienda, non avendo ricevuto dall'interessato giustificazioni o spiegazioni sui precisi addebiti, ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 16 maggio 2000.

Avverso tale provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso al Giudice del lavoro che lo ha respinto.

In ordine alla possibilità data al dirigente dell'azienda di esprimere un giudizio definitivo e di comminare la sanzione disciplinare nonostante il processo penale fosse ancora in corso, l'azienda ha fatto presente che nella sentenza con cui il giudice del lavoro ha respinto il ricorso avanzato dall'interessato, è affermato, tra l'altro, che « per costante giurisprudenza, è facoltà dell'imprenditore accertare e valutare autonomamente, sotto il profilo disciplinare, comportamenti del lavoratore contemporaneamente integranti ipotesi di illecito penale, senza necessità di attendere l'esito del processo penale; correlativamente una tale facoltà (ed anzi, per meglio dire, un potere-dovere in tal senso) è attribuita al giudice civile adito per vagliare la rilevanza disci-

plinare del comportamento contestato e la legittimità della sanzione a tale titolo irrogata (v. ad es. Cass. Sent. N. 11500/1995) ».

E, ancora, che « il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione) è valido solo nell'ambito del procedimento penale, senza potersi analogamente estendere a quello civile (Cass. 6278/86, Cass. 2982/82, Cass. 2780/82) ». Infine ha concluso il Giudice, « contrariamente all'assunto del ricorrente, nemmeno la contrattazione collettiva, nel prevedere espressamente (articolo 34) come giusta causa di licenziamento in tronco l'accertamento che il lavoratore ebbe a conseguire l'impiego con mezzi fraudolenti (prescindendosi in toto dal danno arrecato al datore di lavoro), richiede che l'accertamento sia contenuto in una sentenza penale di condanna passata in giudicato ».

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SBARBATI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

risulta che in molte province italiane non sono ancora pervenuti i finanziamenti per pagare le supplenze brevi per le quali sono stati erogati solo degli acconti con grave disagio per gli insegnanti, soprattutto nel settore della scuola dell'obbligo;

alcuni dirigenti amministrativi, a fronte di esigenze vitali conclamate, hanno sopperito a questa ormai cronica deficienza del Ministero della pubblica istruzione pagando i supplenti con i soldi che dovevano versare all'Inps e allo Stato per l'Irpef per il personale di ruolo —:

se non intenda con urgenza coprire l'intero ammontare della quota ormai certa per pagare definitivamente le supplenze brevi, riportando le situazioni alla regolarità e alla trasparenza amministrativa;

se non intenda, infine, avviare una stagione di vera autonomia dando alle

scuole un *badget* proprio che consenta l'autonomia finanziaria evitando queste incresciose situazioni. (4-31030)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che questo Ministero ha provveduto ad erogare l'intero stanziamento disponibile sullo stato di previsione di questo Ministero finalizzato al pagamento delle supplenze temporanee che, com'è noto, gravano sui fondi di bilancio delle istituzioni scolastiche.*

Ciò ha consentito di soddisfare le esigenze dell'anno scolastico 1999/2000.

Col nuovo anno scolastico 2000/2001 e fino al termine del corrente esercizio finanziario, sono state assegnate risorse in termini di sola competenza in corrispondenza dei bisogni aggiuntivi segnalati e nel contempo sono stati invitati i dirigenti scolastici, per il tramite dei funzionari delegati, a rispettare le scadenze stipendiali attingendo alle disponibilità dei bilanci scolastici, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28.8.2000 n. 240.

Appena approvata la legge di assestamento del bilancio si provvederà a reintegrare le risorse anticipate delle istituzioni scolastiche per garantire il tempestivo pagamento delle retribuzioni agli aventi diritto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SCOZZARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale della pubblica istruzione n. 232 del 6 ottobre 1999 prot. 2376 (Riconoscimento, solo a fini giuridici, del servizio prestato c/o corsi integrativi negli istituti magistrali, a partire dal 27 settembre 1999) stabilisce che i corsi integrativi si svolgeranno, per l'anno scolastico 1999/2000, dal 27 settembre 1999 al 29 maggio 2000;

i corsi sono iniziati con alcune settimane di ritardo ed hanno compromesso la legittima durata del servizio prestato dagli insegnanti precari, con servizio di Stato;

poiché tale durata richiesta (dal 27 settembre 1999 al 29 maggio 2000) diventa essenziale per raggiungere 360 giorni di servizio statale ed anche giuridico prestato nell'ultimo triennio antecedente la domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, nella III fascia (decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000);

nel caso in cui non dovesse essere corretta, almeno come decorrenza giuridica, gli insegnanti precari con servizio di Stato riceverebbero un danno grave ed irreparabile e, pur avendo titolo all'assunzione dal 27 settembre 1999, perderebbero il diritto di essere inclusi nella III fascia e dovrebbero, quindi, essere collocati nella graduatoria di coda, proprio per mancanza di pochi giorni di servizio nelle scuole statali —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché venga riconosciuta solo la decorrenza giuridica del servizio prestato nei corsi integrativi, a decorrere dal 27 settembre 1999, cioè alla data di inizio prevista dalla C.M. n. 232, indipendentemente dall'effettiva assunzione in servizio, ritardata da procedure burocratiche e non certo dalla volontà degli insegnanti precari. (4-30330)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata, relativa alla richiesta di far decorrere, ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti il riconoscimento del servizio presso i corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici sin dalla data di inizio dei corsi stessi (27.9.1999), indipendentemente dalla data, posteriore, di effettiva assunzione in servizio, avvenuta in ritardo per cause di natura burocratica.*

Al riguardo, si precisa che lo svolgimento ritardato dei corsi, per motivi organizzativi, non può costituire presupposto valido per il riconoscimento di un servizio non prestato effettivamente.

Infatti il decreto ministeriale n. 146 articolo 3, comma 2, concernente modalità e termini per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, emanato in conformità all'ar-

titolo 2, comma 4, lett. A2) del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 123/2000 per il requisito del servizio utile per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie, rinvia al requisito previsto per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli di cui al decreto-legislativo n. 297/94 articolo 401 comma 1, lett. b).

Per giurisprudenza consolidata, il servizio in questione deve consistere in servizio di insegnamento effettivo o di periodo di assenza dallo stesso equiparata per legge al servizio effettivo o di periodo in cui il supplente ha maturato il diritto alla retribuzione nel periodo estivo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

STUCCHI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

da diversi anni è stata accertata l'efficacia dell'ippoterapia, o riabilitazione equestre, nella cura di soggetti disabili psichici e fisici e down, sicuramente comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali;

tale metodo terapeutico, attraverso un complesso di tecniche rieducative e lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo, mira al superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale;

attualmente però, a causa del mancato riconoscimento ufficiale — a livello ministeriale — dell'ippoterapia e della conseguente mancanza di uno specifico piano di intervento mirato allo sviluppo e al sostegno — anche finanziario — della stessa, i centri che svolgono tale cura si ritrovano spesso a dover fronteggiare gravi difficoltà di bilancio che ne impediscono un funzionamento ottimale;

inoltre, la mancanza di direttive e di regole certe consente l'esercizio di tale metodo terapeutico anche a persone che, pur dotate di buona volontà, a volte non sono perfettamente preparate a svolgere tale compito;

nel particolare, per quanto riguarda il primo problema sollevato — la cronica carenza di fondi per la gestione dei centri di ippoterapia — si segnala come emblematico il caso del Centro di Ippoterapia di Torre Boldone (Bergamo), che attualmente ha in cura più di 70 soggetti — tra cui bambini molto piccoli — che sta seriamente rischiando la chiusura per le rilevanti difficoltà economiche —:

quali concrete iniziative intenda porre in atto, anche in accordo con altri soggetti istituzionali quali regioni, province e comuni, al fine di supportare economicamente e di incentivare l'attività svolta dai centri di ippoterapia;

se non ritenga necessario predisporre un apposito disegno di legge governativo, da affiancare alle proposte di legge d'iniziativa parlamentare già presentate, al fine di normare la riabilitazione dei disabili down, e comunque fisici e psichici attraverso l'ippoterapia;

se nel particolare, non ritenga urgente promuovere un intervento finanziario per evitare la chiusura allo stato attuale molto probabile, del Centro di ippoterapia di Torre Boldone (Bergamo). (4-22345)

RISPOSTA. — *L'ippoterapia o riabilitazione equestre non è una disciplina sanitaria, essendo semmai assimilabile ad una tecnica terapeutico-riabilitativa, i cui risultati debbono essere valutati con le usuali metodologie di validazione scientifica, e che dev'essere considerata come strumento di intervento da parte degli operatori della riabilitazione.*

La normativa in vigore non riconosce l'ippoterapia quale prestazione terapeutica riabilitativa sanitaria.

Non è possibile, quindi, accreditare in qualità di presidi di riabilitazione del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, quelle strutture (fra cui il Centro di Ippoterapia di Torre Boldone — Bergamo) le quali erogano soltanto ed esclusivamente prestazioni di ippoterapia.

Infine, per le considerazioni esposte in precedenza, non appare necessario predi-

sporre un disegno di legge governativo per disciplinare la riabilitazione attraverso l'ipoterapia tanto più che le analoghe proposte di legge d'iniziativa parlamentare già all'esame delle Camere sono particolarmente dettagliate e prevedono, tra l'altro, l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, il riconoscimento di quest'ultima tra le prestazioni terapeutiche riabilitative, l'istituzione di « centri pilota » nel territorio nazionale.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

TATARELLA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Matteo Valentino è il candidato a sindaco di Cerignola nelle prossime elezioni amministrative per la coalizione di sinistra;

nella sua campagna elettorale ha programmato un incontro riservato esclusivamente a funzionari e dipendenti delle Poste italiane di Cerignola;

nell'invito è scritto che interverrà la dottoressa Chiara Franco, direttore prov.le dell'Ente poste italiane —:

in forza di quale legge o regolamento la dottoressa Franco partecipa, nella sua qualità di direttore provinciale, ad una riunione elettorale indetta dai DS;

se non ritiene che in tale maniera tale dirigente utilizzi il suo incarico e la sua funzione dirigenziale per influenzare elettoralmente il personale dipendente, minando la loro libertà di scelta e indipendenza politica;

se risulti che funzionari direttivi dell'Ente poste svolgano attività elettorale di supporto a candidati della sinistra;

se ritenga che l'intervento della dottoressa Chiara Franco nella campagna elettorale di un candidato a sindaco sia conforme all'articolo 97 Cost. che stabilisce il « buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione »;

se giudica tale comportamento conforme all'articolo 98 Cost. che recita: « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione »;

se non ritenga questa una violazione della par condicio elettorale;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della dottoressa Chiara Franco e di quegli altri funzionari che hanno omesso di vigilare sul rispetto dei regolamenti;

quali iniziative intenda intraprendere perché simili episodi non abbiano più a verificarsi né a Foggia né in altra parte d'Italia. (4-29171)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha comunicato che il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale dei postelegrafoni.

Per quanto concerne, poi, il particolare caso segnalato, nel sottolineare che la partecipazione a qualsiasi manifestazione aperta al pubblico non è soggetta a vincoli o limitazioni di sorta, la ripetuta società ha precisato che la dott.ssa Franco, ripetutamente invitata da esponenti di quasi tutte le forze politiche interessate alla recente campagna elettorale amministrativa, non ha partecipato né alla riunione cui ha fatto cenno l'interrogante, né ad analoghe manifestazioni indette da altri partecipanti alla competizione elettorale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ZACCHERA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

nel nostro paese i riconoscimenti al valor militare sono costituiti da medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, nonché dalle croci di guerra al valor militare e dalle croci di guerra al merito;

queste ultime non hanno però alcun valore dal punto di vista economico per gli interessati —:

se non si ritenga opportuno prevedere una forma di riconoscimento anche « una tantum » di carattere economico per chi è stato insignito della predetta onoreficenza tenendo conto dell'età dei segnalati e del fatto che spesso si trovano in difficili condizioni economiche. (4-30908)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica rappresentata dall'interrogante, si osserva, preliminarmente, che le decorazioni al valore militare, previste dal Regio Decreto 4 novembre 1932, n. 1423 «... sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche».*

La concessione può aver luogo «... solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato».

Invece, la croce al merito di guerra, istituita con Regio Decreto 19 gennaio 1918, n. 205 può essere concessa «... a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio...» e che «... si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare».

Ne consegue che i riconoscimenti economici connessi alle decorazioni al valor militare tengono conto di una differente e più pregnante motivazione rispetto alla croce al merito di guerra, in ragione delle diverse valutazioni che il legislatore del-

l'epoca ha inteso dare agli atti di eroismo e di ardimento compiuti nello svolgimento delle operazioni belliche.

La normativa in vigore, quindi, opera una rigida e precisa distinzione tra coloro i quali possono conseguire le citate onorificenze e i connessi riconoscimenti economici.

Ciò premesso, con riferimento all'opportunità di un riconoscimento economico « una tantum » anche ai decorati di croce al merito di guerra e fermo restando la preminente competenza del Ministero del Tesoro sulla materia, si rappresenta che tale ipotesi non può essere attuata mediante un provvedimento amministrativo ma occorre, invece, una specifica legge ove il Parlamento, nella sua autonoma valutazione e sensibilità, la reputi opportuna.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che un'eventuale norma nel senso auspicato dall'interrogante, nel definire la misura del compenso ai decorati di croce al merito di guerra, dovrebbe comunque tenere conto della differente e più pregnante motivazione alla base dell'attribuzione delle decorazioni al valore militare.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ZAGATTI, ALBERTINI e VIGNALI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*
— Per sapere — premesso che:

la convenzione per la gestione del complesso Abbaziale di Pomposa siglata il 29 settembre 1999 dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna e dall'Arcivescovo di Ferrara, prevede, per l'accesso all'Abbazia di Pomposa, l'attivazione di un biglietto d'ingresso di lire 12.000;

il decreto del 3 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali determina il prezzo del biglietto per l'accesso all'Abbazia di Pomposa a lire 12.000;

l'amministrazione comunale di Codigoro e l'amministrazione provinciale di Ferrara hanno raccolto e denunciato in diverse occasioni il disagio di numerosi

turisti e dei cittadini residenti, che tranne la domenica non possono entrare in chiesa gratuitamente;

i parametri di prezzo dei complessi monumentali vicini come: S. Apollinare in Classe, S. Vitale e Galla Placida, S. Apollinare Nuova, presi inevitabilmente a confronto risultano molto più bassi rispetto alle 12.000 lire stabilite per l'Abbazia di Pomposa;

le lettere di protesta rilasciate all'ufficio turistico sono ormai molteplici e le stesse stanno producendo oltre che una tensione profonda tra i residenti dell'area intorno a Pomposa, danni di immagine alle politiche turistiche del basso ferrarese –:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro affinché venga riesaminata la convenzione e il successivo decreto relativamente al prezzo di ingresso presso l'Abbazia di Pomposa. (4-32245)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare cui si risponde gli interroganti lamentano un'eccessiva onerosità del prezzo del biglietto di ingresso all'Abbazia di Pomposa e ne chiedono la rideterminazione.

Anche il Comune di Codigoro ha avanzato un'analogha richiesta recependo numerose istanze locali.

In ordine a quanto richiesto si ritiene opportuno premettere che il biglietto di lire 12.000 era già stato determinato con decreto ministeriale 13 luglio 1998 e non è stato proposto dall'accordo fra Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ed Archidiocesi: pertanto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 ha soltanto ripristinato il biglietto di lire 12.000 sospeso in attesa dell'accordo con l'Archidiocesi.

Per quanto concerne i parametri di prezzo con altri monumenti si precisa che in S. Apollinare in Classe (lire 4.000) è visi-

tabile solo la Chiesa, mentre a Pomposa il biglietto include oltre la Chiesa anche il Museo Pomposiano, il Refettorio e il Capitolo (con affreschi).

Per quanto concerne gli altri edifici sacri indicati si precisa che essi sono di proprietà ecclesiastica e che non godono di tutti i benefici di gratuità che per lo Stato comprendono soprattutto i giovani sotto i 18 anni e gli anziani sopra i 65 anni, in modo che a Pomposa il 60% degli ingressi è gratuito.

Si precisa inoltre che la mattina delle festività l'ingresso in Chiesa è gratuito, così come per tutte le funzioni su richiesta dell'Archidiocesi di Ferrara e Comacchio.

Nonostante ciò il Ministero ha avviato immediatamente la procedura per la revisione del biglietto di ingresso al Complesso in questione.

Infatti, presi accordi in ambito locale con il Comune e con il concessionario del servizio di biglietteria del Monumento, la Soprintendenza di Ravenna ha proposto una modifica del prezzo del biglietto sulla quale è stato acquisito il parere dell'apposito Comitato previsto dalla normativa vigente, che si è espresso favorevolmente nella riunione del 22 settembre u.s.

Conseguentemente, con decreto ministeriale 3 ottobre u.s., l'importo del biglietto di ingresso nel Complesso pomposiano di Codigoro è stato così rideterminato:

Museo Pomposiano, Sala Capitolare;
Sala Refettorio e Chiesa S. Maria di
Pomposa lire 8.000

*Museo Pomposiano, Sala Capitolare e
Sala Refettorio* *lire 6.000*

(solo nelle mattine dei giorni festivi con contestuale ingresso libero nella Chiesa S. Maria di Pomposa).

Il Ministro per i beni e le attività
culturali: Giovanna Melandri.